

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DEL PIEMONTE

BANDO UNICO A.A. 2019/20

Per il conferimento di:

**Borse di studio
Servizio abitativo
Premio di laurea**

**Contributo integrativo
per la mobilità internazionale
anno 2020**

Novità bando 2019/20

Normative

1. Gli importi minimi di borsa di studio saranno aggiornati ai sensi del DM 316/2018 non appena la Giunta Regionale delibererà in merito.
2. **SCADENZA UNICA DOMANDA BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO E BORSA DI STUDIO**
È prevista una **scadenza** unica per la domanda di entrambi i benefici il **29 AGOSTO 2019 alle ore 12:00**.
Fanno eccezione gli Studenti Internazionali Extra-UE primi anni con visto d'ingresso per l'iscrizione all'a.a. 2019-20, che devono presentare domanda tramite Reservation, ai sensi dell'art. 31 comma 1 e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato o scuola di specializzazione, che devono presentare domanda entro le scadenze stabilite dall'art. 25 comma 2.
3. **NUOVA NORMATIVA ISEE**
Per la partecipazione al concorso sono valide **unicamente** le attestazioni ISEE Universitarie la cui DSU sia stata sottoscritta nel periodo compreso tra il **16 gennaio** e il **29 agosto 2019** (redditi riferiti all'anno d'imposta 2017 e il patrimonio alla data del 31 dicembre 2018).

Dal momento che la scadenza per la presentazione dei benefici è il 29 agosto 2019 alle ore 12 **si raccomanda di sottoscrivere la DSU prima del 29 agosto 2019**.
4. **CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE**
Nel Bando Unico a.a. 2019-20 è stato inserito anche il bando per il contributo integrativo per la mobilità internazionale 2020, che negli anni precedenti è stato pubblicato separatamente nel mese di aprile (Sezione XI).

Procedurali

1. **ALLEGAZIONE DOCUMENTI A DOMANDA ONLINE PER STUDENTI INTERNAZIONALI UE**

Gli studenti Internazionali UE devono presentare la domanda online allegando obbligatoriamente la documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente riguardo alla composizione del nucleo familiare, ai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2017 e al patrimonio immobiliare e mobiliare, comprensivo di giacenza media, alla data del 31 dicembre 2018. (art.30 comma 7)

Tabella principali date e scadenze

Tipologia beneficio richiesto	Periodo presentazione domanda	Graduatorie provvisorie	Reclami	Graduatorie definitive	Accettazione vincitori e dichiarazione di interesse Idonei	Domicilio a titolo oneroso
Servizio abitativo*	dal 9 luglio al 29 agosto 2019	11/09/2019	dal 11/09/2019 al 16/09/2019	20/09/2019	dal 20/09/19 al 24/09/19	
Borsa di studio*	dal 9 luglio al 29 agosto 2019	23/10/2019	dal 23/10/2019 al 11/11/2019	10/12/2019		dal 23/10/2019 al 2/12/2019
Servizio abitativo: dottorati e scuole di specializzazione	dal 10 ottobre al 29 novembre 2019	24/01/2020	dal 24/01/2020 al 31/01/2020	17/02/2020		
Borsa di studio: dottorati e scuole di specializzazione	dal 10 ottobre al 29 novembre 2019	22/04/2020	dal 22/04/2020 al 04/05/2020	21/05/2020		dal 22/04/2020 al 14/05/2020
Servizio abitativo: Primo anno di laurea magistrale 31/12/2019		24/01/2020	dal 24/01/2020 al 31/01/2020	17/02/2020		
Borsa di studio: Primo anno di laurea magistrale 31/12/2019		24/01/2020	dal 24/01/2020 al 31/01/2020	25/02/2020		dal 24/01/2020 al 20/02/2020
Premio di laurea	dal 15 gennaio al 18 febbraio 2020	13/03/2020	dal 13/03/2020 al 27/03/2020	13/05/2020		
Servizio abitativo: Primo anno di laurea magistrale con requisiti al 31/03/2020		22/04/2020	dal 22/04/2020 al 04/05/2020	15/05/2020		
Borsa di studio: Primo anno di laurea magistrale con requisiti al 31/03/2020		22/04/2020	dal 22/04/2020 al 04/05/2020	21/05/2020		dal 22/04/2020 al 14/05/2020
Contributo integrativo mobilità	dal 29 aprile al 29 maggio 2020	12/06/2020 4/11/2020 (esiti novembre sospesi in attesa di esito Ateneo)	dal 12/06/2020 al 19/06/2020 dal 4/11/2020 al 11/11/2020	10/07/2020 23/11/2020 (esiti novembre sospesi in attesa di esito Ateneo)		

*Per la domanda di "reservation" riservata agli studenti internazionali Extra-UE primi anni con visto d'ingresso per iscrizione all'A.A. 2019-20, si rimanda all'art. 31 comma 1.

Indice

Sezione 1.	Destinatari	15
Sezione 2.	Disposizioni generali	24
Sezione 3	Disposizioni specifiche per i primi anni	43
Sezione 4	Disposizioni specifiche per gli anni successivi	57
Sezione 5	Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale	69
Sezione 6	Dottorati e scuole di specializzazione	75
Sezione 7	Disposizioni specifiche per gli studenti diversamente abili	82
Sezione 8	Disposizioni specifiche per gli studenti stranieri	87
Sezione 9	Disposizioni specifiche per il servizio abitativo	98
Sezione 10	Premio di laurea	111
Sezione 11	Contributi straordinari per la mobilità internazionale	114
Sezione 12	Disposizioni finali	125
Glossario		133
Tabelle		136

Sezione 1. Destinatari 15

Art.1	Corsi e atenei per i quali sono concessi i benefici	16
Comma 1. Corsi		16
Comma 2. Atenei		16
Comma 3. Sedi di corso		16
Comma 4. Ripartizione borse		17
Art. 2	Durata dei benefici	17
Art. 3	Condizioni di non ammissione ed esclusione	18
Comma 1. Condizioni di non ammissione		18
Comma 2. Condizioni di esclusione		19
Art. 4	Tipologie di studente ai fini borsa	20
Art. 5	Importi delle borse di studio	21
Comma 1. Studenti iscritti a tempo pieno		21
1.1 Studenti in sede e pendolari		21
1.2 Studenti fuori sede		22
a) Studenti fuori sede che richiedono il servizio abitativo presso le Residenze EDISU		22
b) Studenti fuori sede che non richiedono il servizio abitativo presso le Residenze EDISU, oppure che rinunciano al posto letto in sede di accettazione online (se vincitori), dichiarazione di interesse (se idonei) o assegnazione presso una residenza EDISU		23
Comma 2. Studenti iscritti a tempo parziale		23

Sezione 2. Disposizioni generali 24

Art. 6	Requisiti generali	25
Comma 1. Requisiti economici generali		25
1.1 Presentazione ISEE Universitario o ISEE Parificato		26
1.2 Redditi percepiti nell'anno d'imposta 2017 per calcolo ISEE		27
1.3 Importi borsa di studio percepiti nell'anno d'imposta 2017 per calcolo ISEE		27
1.4 Nucleo familiare ai fini ISEE		27
1.5 Nucleo familiare "studente indipendente"		28
1.6 Casi con nucleo familiare composto dal solo studente		28
1.7 Convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89		29
Comma 2. Requisiti economici con presentazione di ISEE universitario		29
2.1 Non accettazione dell'attestazione ISEE da parte di EDISU Piemonte		30
2.2 Ricevuta dati INPS		31
Comma 3. ISEE corrente		32
Comma 4. ISEE per corsi di dottorato		32
Comma 5. Requisiti economici con presentazione di ISEE parificato		33
Comma 6. Requisiti di merito		33
Art. 7	Modalità di presentazione della domanda (ad eccezione degli studenti internazionali Extra-UE con famiglia residente in un paese Extra-UE)	33
Comma 1. Codice utente 2019/20		34
1.1 Ricevute		35
Comma 2. Pin e spid		35
2.1 Ricevute		35
Comma 3. IBAN		36
Comma 4. Trasferimento domanda presentata ad altri enti		37
Comma 5. Modifiche ai dati inseriti in domanda		37
5.1 Modifiche ai dati e alle richieste trasmesse via web entro la scadenza di presentazione della domanda		37
5.2 Modifiche ai dati trasmessi via web dopo la scadenza di presentazione della domanda		38
Comma 6. Reclami avverso le graduatorie provvisorie		38
Comma 7. Rinuncia ai benefici 2019/20		39

Art. 8	Autocertificazione di domicilio a titolo oneroso	40
Comma 1.	Studenti fuori sede che devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso	40
	1.1 Studenti con importo di borsa comprensivo del valore del servizio abitativo (art. 5 Comma 1.2 A)	40
	1.2 Studenti con importo di borsa non comprensivo del valore del servizio abitativo (art. 5 Comma 1.2 B)	40
	1.3 Studenti in mobilità internazionale	40
Comma 2.	Modalità di presentazione e scadenze dell'autocertificazione domicilio a titolo oneroso	41
	Date presentazione autocertificazione di domicilio	42

Sezione 3 **Disposizioni specifiche per i primi anni** **43**

Art. 9	Requisiti di accesso	44
Comma 1.	Requisiti per l'accesso	44
	1.1 Passaggi di corso e trasferimenti da altri Atenei	46
Comma 2.	Riconoscimento crediti (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti)	46

Art. 10	Modalità e scadenze di presentazione della domanda	47
Comma 1.	Modalità di presentazione della domanda	47
Comma 2.	Scadenza unica di presentazione della domanda	48
Comma 3.	Primi anni di laurea magistrale: conseguimento laurea	48
Comma 4.	Integrazione settimo semestre di laurea a domanda di solo primo anno di laurea magistrale	49

Art.11	Graduatorie e reclami	50
Comma 1.	Criteri di formulazione delle graduatorie	50
Comma 2.	Graduatorie provvisorie	50
Comma 3.	Reclami	51
Comma 4.	Graduatorie definitive	51
Comma 5.	Date di pubblicazione delle graduatorie e termini di presentazione dei reclami	51

Art.12	Requisiti di merito per seconda rata, mantenimento prima rata e idoneità borsa di studio, periodo di erogazione	52
Comma 1.	Requisiti di merito per la seconda rata	52
Comma 2.	Requisiti di merito per acconto seconda rata	52
Comma 3.	Autocertificazione di merito	53
Comma 4.	Requisiti di merito per il mantenimento della sola prima rata	53
Comma 5.	Disposizioni per i vincitori assegnatari di un posto letto presso una Residenza EDISU	54
Comma 6.	Periodo di erogazione	54
Comma 7.	Casi di sospensione del pagamento	55
Comma 8.	Requisiti di merito per il mantenimento dell'idoneità	55
	8.1 Disposizioni per gli idonei assegnatari di un posto letto presso una Residenza EDISU	55
Comma 9.	Verifica del merito e revoca del beneficio	56
Comma 10.	Rimborso della tassa regionale	56

Art. 13	Accettazione servizio abitativo primi anni	56
----------------	---	-----------

Sezione 4 Disposizioni specifiche per gli anni successivi 57

Art. 14	Requisiti di accesso e di merito	58
Comma 1. Requisiti di accesso		58
1.1 Domanda standard		58
1.2 Conferma benefici per merito		58
1.3 Casi particolari		59
Comma 2. Requisiti di merito		59
Comma 3. Crediti bonus		61
Comma 4. Passaggi e trasferimenti		62
Comma 5. Riconoscimento crediti (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti)		63
Comma 6. Partecipanti a progetti di mobilità internazionale a.a. 2018/19		64
Art. 15	Modalità e scadenze di presentazione della domanda	64
Comma 1. Modalità di presentazione della domanda		64
Comma 2. Scadenze di presentazione della domanda		65
Comma 3. Integrazione primo anno laurea magistrale		65
Art.16	Graduatorie e reclami	65
Comma 1. Criteri di formulazione delle graduatorie		66
Comma 2. Punteggio di merito e di graduatoria		66
Comma 3. Graduatorie provvisorie		67
Comma 4. Reclami		67
Comma 5. Graduatorie definitive		67
Comma 6. Date di pubblicazione delle graduatorie e termini di presentazione dei reclami		67
Art. 17	Erogazione della borsa di studio	68
Comma 1. Periodo di erogazione		68
Comma 2. Casi di sospensione del pagamento		68
Comma 3. Rimborso della tassa regionale		68
Art. 18	Accettazione servizio abitativo anni successivi	68

Sezione 5 Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale 69

Art. 19	Requisiti di acceso e di merito	70
Comma 1. Requisiti di accesso		70
Comma 2. Requisiti di merito		70
Art. 20	Modalità e scadenze di presentazione della domanda	70
Comma 1. Modalità di presentazione della domanda		70
Comma 2. Scadenze di presentazione della domanda		71
Comma 3. Modifica della domanda		71
Art. 21	Graduatorie e reclami	71
Comma 1. Graduatorie per il settimo semestre di laurea		72
Comma 2. Comunicazione data di laurea e immatricolazione al corso di laurea magistrale		72
Comma 3. Graduatorie per il primo anno di laurea magistrale		72
3.1 Criteri di formulazione delle graduatorie		72
3.2 Date di pubblicazione delle graduatorie e termini di presentazione dei reclami		73
Art. 22	Erogazione della borsa di studio	73
Comma 1. Periodo di erogazione		73
Comma 2. Autocertificazione di merito		74
Comma 3. Casi di sospensione del pagamento		74
Art. 23	Accettazione del servizio abitativo	74

Sezione 6 Dottorati e scuole di specializzazione 75

Art. 24	Requisiti di accesso e di merito	76
	Comma 1. Requisiti di accesso	76
	Comma 2. Requisiti di merito	76
	Comma 3. Requisiti economici	77
Art. 25	Modalità e scadenze di presentazione della domanda	77
	Comma 1. Modalità di presentazione della domanda	77
	Comma 2. Modifiche ai dati e alle richieste trasmesse via web entro la scadenza di presentazione della domanda	78
	Comma 3. Scadenze di presentazione della domanda	78
Art. 26	Graduatorie e reclami	78
	Comma 1. Criteri di formulazione delle graduatorie	79
	Comma 2. Graduatorie provvisorie	79
	Comma 3. Reclami	79
	Comma 4. Graduatorie definitive	79
	Comma 5. Date di pubblicazione delle graduatorie e termini di presentazione dei reclami	80
	Comma 6. Autocertificazione di domicilio a titolo oneroso	80
Art. 27	Erogazione della borsa di studio	80
	Comma 1. Periodo di erogazione	80
	Comma 2. Casi di sospensione del pagamento	81
Art. 28	Servizio abitativo	81

Sezione 7 Disposizioni specifiche per gli studenti diversamente abili 82

Art. 29	Disposizioni specifiche per gli studenti diversamente abili	83
	Comma 1. Durata dei benefici	83
	Comma 2. Requisiti economici	83
	Comma 3. Requisiti di merito	83
	3.1 Requisiti di merito primi anni	83
	3.2 Requisiti di merito anni successivi	84
	3.3 Crediti bonus	85
	3.4 Conferma dei benefici per merito	85
	Comma 4. Integrazione della borsa per interventi legati alla disabilità	85
	4.1 Didattica e supporti informatici	85
	4.2 Trasporto	85
	4.3 Interventi presso le Residenze EDISU	85
	Comma 5. Modalità di richiesta ed esiti	86
	Comma 6. Erogazione della borsa di studio e interventi per la disabilità	86
	Comma 7. Servizio abitativo	86

Art. 30	Documentazione consolare	88
Comma 1. Studenti internazionali che non devono presentare la documentazione consolare		88
Comma 2. Studenti internazionali Extra-UE che devono presentare la documentazione consolare		88
Comma 3. Documentazione consolare		88
Comma 4. Studenti provenienti da paesi particolarmente poveri		90
Comma 5. Studenti in regime di protezione internazionale e apolidi		90
Comma 6. Studenti con parte della famiglia in un Paese UE e parte in un paese Extra-UE		90
Comma 7. Studenti internazionali UE		91
Art. 31	Modalità di presentazione della domanda per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un paese Extra-UE	92
Comma 1. Primi anni		92
1.1 Primi anni con visto d'ingresso per iscrizione a.a. 2018/19: Reservation		92
Step 1: prenotazione per la domanda di borsa di studio, oppure borsa di studio e servizio abitativo (reservation for the accommodation and scholarship application)		92
Step 2: presentazione della documentazione e della domanda allo sportello EDISU		92
1.2 Primi anni regolarmente soggiornanti in Italia		93
Step 1: presentazione on line della domanda di borsa di studio oppure di borsa di studio e servizio abitativo		93
Step 2: presentazione della documentazione e della domanda allo sportello EDISU		93
Comma 2. Anni successivi		94
2.1 Anni successivi che non possono confermare i dati economici		94
Step 1: presentazione on line della domanda di borsa di studio o borsa di studio e servizio abitativo		94
Step 2: presentazione della documentazione e della domanda allo sportello EDISU		94
2.2 Anni successivi che possono confermare i dati economici		94
Comma 3. Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale		95
Step 1: presentazione on line della domanda di borsa di studio oppure di borsa di studio e servizio abitativo		95
Step 2: presentazione della documentazione e della domanda allo sportello EDISU		95
Comma 4. Sportelli EDISU		96
Comma 5. Abbreviazione di carriera		96
Comma 6. Modifiche ai dati trasmessi via web		96
Comma 7. Modifiche della domanda		97
Comma 8. Rinuncia ai benefici a.a. 2019/20		97
Comma 9. Accettazione servizio abitativo		97
Comma 10. Assegnazione servizio abitativo		97
Comma 11. Condizione di fuori sede		97
Comma 12. Verifica del merito e revoca del beneficio		97

Sezione 9

Disposizioni specifiche per il servizio abitativo

98

Art. 32	Posti letto a concorso	99
Art. 33	Accettazione del servizio abitativo	99
Comma 1. Vincitori: accettazione on line		100
Comma 2. Idonei: dichiarazione di interesse		101
Comma 3. Idonei: graduatorie uniche scorrimento		102
3.1 Studenti che accettano il posto letto assegnato per scorrimento		103
3.2 Studenti che rifiutano il posto letto assegnato per scorrimento		103
Comma 4. Studenti in mobilità internazionale		103
4.1 Mobilità inferiore a 8 mesi: Opzione Erasmus Mese		103
4.2 Mobilità pari o superiore a 8 mesi: Opzione Erasmus Annuale		104
Comma 5. Ospiti del collegio Renato Einaudi: Opzione Renato Einaudi		104
Art. 34	Assegnazione del posto letto presso le Residenze EDISU	105
Comma 1. Criteri di assegnazione		105
1.1 Tipologia camera		105
1.2 Richiesta trasferimenti di struttura		105
1.3 Scambi di posto letto fra residenze diverse		106

Comma 2. Procedure di assegnazione	106
Comma 3. Norme per gli assegnatari	106
Comma 4. Periodi di assegnazione	107
Comma 5. Chiusura estiva	107
Comma 6. Casi particolari	107
6.1 Ulteriori semestri	107
6.2 Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale	108
6.3 Dottorati e scuole di specializzazione	108
6.4 Studenti che devono lasciare la residenza per gravi motivi	108
6.5 Studenti che si laureano nel mese di luglio vincitori di terzo anno di corso	108
Art. 35	
Revoca del servizio abitativo a seguito di rinuncia o perdita requisiti	109
Comma 1. Revoca per rinuncia al servizio abitativo a.a. 2019/20	109
Comma 2. Revoca del servizio abitativo per perdita requisiti	109

Sezione 10 **Premio di laurea** **111**

Art. 36	Premio di laurea	112
Comma 1. Requisiti di accesso		112
Comma 2. Importo		112
Comma 3. Modalità e scadenza di presentazione della domanda		112
Comma 4. Esiti e reclami		112
4.1 Esiti provvisori		112
4.2 Reclami		112
4.3 Esiti definitivi		113
4.4 Date di pubblicazione degli esiti e termini di presentazione dei reclami		113
Comma 5. Erogazione		113

Sezione 11 **Contributi integrativi per la mobilità internazionale** **114**

Art. 37	Destinatari	115
Comma 1. Progetti particolari 2020/2021		115
Comma 2. Casi specifici		117
Art. 38	Modalità di presentazione delle domande	117
Comma 1. Requisiti economici		117
Comma 2. Requisiti di merito		117
Art. 39	Scadenze per la presentazione della domanda e comunicazione esiti	118
Comma 1. Scadenze		118
Comma 2. Esiti		118
2.1 Esiti giugno-luglio: graduatorie provvisorie 12 giugno 2020 e graduatorie definitive 10 luglio 2020		118
2.2 Esiti novembre: graduatorie provvisorie 4 novembre 2020 e graduatorie definitive 23 novembre 2020		119
2.3 Formulazione delle graduatorie e assegnazione del contributo di mobilità internazionale		119
Art. 40	Importi	120
Comma 1. Importo mensile del contributo		120
1.1 Calcolo dell'importo del contributo integrativo		121
Art. 41	Modalità di pagamento	121
Comma 1. Modalità di pagamento delle rate		121
Comma 2. Rientro anticipato		122
Comma 3. Rimborso spese di viaggio		122
Comma 4. Rinuncia		123
Comma 5. Precisazioni sui pagamenti		123
Art. 42	Obblighi e penalità riferiti al soggiorno	124
Comma 1. Accertamento periodo di permanenza		124
Comma 2. Revoca		124

Sezione 12	Disposizioni finali	125
Art. 43	Informativa ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.	126
Art. 44	Controllo della veridicità delle condizioni economiche autocertificate e sanzioni	129
Comma 1. Accertamento delle condizioni economiche		129
Comma 2. Sanzioni		130
Art. 45	Revoca della borsa di studio e del servizio abitativo a seguito di verifica di merito, rinuncia e perdita requisiti	130
Comma 1. Verifica dell'iscrizione e del merito		130
Comma 2. Revoca del beneficio		130
2.1 Primi anni in mancanza di merito		131
2.2 Primi anni e anni successivi perdita requisiti		131
Comma 3. Restituzione benefici: modalità		131
Comma 4. Comunicazione all'ateneo e iscrizione a ruolo		132
Comma 5. Revoche di ulteriori servizi e benefici		132
	Glossario	133
	Tabelle	136
Tabella A1:	nuovo ordinamento tempo pieno - conferma benefici per merito	137
Tabella A2:	nuovo ordinamento-tempo pieno	138
Tabella B:	nuovo ordinamento-tempo parziale	139
Tabella C:	elenco dei paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo	140
Riepilogo date e scadenze		141

Guida alla lettura del bando

Gentile studente,
ecco alcune indicazioni che ti potranno essere utili nella lettura.
Ogni sezione del bando è di diverso colore:

Sezione 1.	Destinatari	colore ROSSO
Sezione 2.	Disposizioni generali	colore ROSSO
Sezione 3.	Disposizioni specifiche per i primi anni	colore BLU
Sezione 4.	Disposizioni specifiche per gli anni successivi	colore VIOLA
Sezione 5.	Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale	colore AZZURRO
Sezione 6.	Dottorati e scuole di specializzazione	colore VERDE SCURO
Sezione 7.	Disposizioni specifiche per gli studenti diversamente abili	colore FUCSIA
Sezione 8.	Disposizioni specifiche per gli studenti stranieri	colore VERDE CHIARO
Sezione 9.	Disposizioni specifiche per il servizio abitativo	colore ARANCIONE
Sezione 10.	Premio di laurea	colore GIALLO
Sezione 11.	Contribuiti straordinari per la mobilità internazionale	colore GRIGIO
Sezione 12.	Disposizioni finali	colore ROSSO
	Glossario Tabelle	colore ROSSO

Il bando è strutturato in modo tale che tu non sia tenuto a leggerlo integralmente.

Dovrai leggere necessariamente quanto contenuto nelle sezioni **1** "Destinatari", **2** "Disposizioni Generali: Requisiti Richiesti e presentazione della domanda" e **12** "Disposizioni finali". Fra le altre sezioni, invece, dovrai leggere soltanto quelle che ti interessano in base alla tipologia di domanda che vuoi presentare.

Ogni pagina del bando è stata divisa in due colonne

- Nella colonna di sinistra trovi:
 - la sezione e il titolo dell'articolo di riferimento;
 - alcuni simboli (vedi legenda in basso) inseriti per mettere in evidenza informazioni importanti.
- Nella seconda colonna trovi il testo suddiviso in sezioni e articoli.

Le note sono indicate a fondo pagina.

Ecco una legenda relativa ai simboli utilizzati:



ATTENZIONE segnala informazioni di rilievo

Novità

Simbolo Novità segnala le novità introdotte nell'a.a. 2019/20

Non scordarti di consultare gli allegati. Ti segnaliamo in particolare le tabelle relative al merito scolastico. A pagina 3 trovi inoltre uno schema riepilogativo delle principali scadenze.

Buona lettura

Per maggiori informazioni

consulta il sito www.edisu.piemonte.it

o contattaci attraverso il servizio di ticketing al quale potrai accedere dalla sezione "CONTATTI" del sito EDISU.

Contatti

Facebook: [edisupiemonte](https://www.facebook.com/edisupiemonte)

Si consiglia allo studente di non delegare ad altre persone la richiesta di informazioni, ma di contattarci personalmente.

Ricordiamo che la borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.



Si specifica che anche
le informazioni non inserite nei
commi o presenti nei riquadri
costituiscono disposizioni
di bando.

BANDO UNICO a.a. 2019/20

per il conferimento di:

**borse di studio
servizio abitativo
premio di laurea**

**contributo integrativo
per la mobilità
internazionale
anno 2020**

Sezione 1.

Destinatari

Sezione 1.**Destinatari****Art. 1****Corsi e Atenei per i quali sono concessi i benefici****Comma 1.****Corsi**

Possono **concorrere per l'assegnazione della borsa di studio e, se fuori sede, del servizio abitativo** gli studenti italiani e internazionali in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi articoli 6 (requisiti generali), 9 (primi anni), 14 (anni successivi), 19 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale), 24 (dottorati e scuole di specializzazione), 29 (studenti diversamente abili) e 30 e 31 (studenti internazionali), iscritti per l'anno accademico 2019/20 presso gli Atenei piemontesi indicati al comma successivo alle seguenti tipologie di corso:

1. laurea;
2. laurea magistrale a ciclo unico;
3. laurea magistrale (D. M. 270/04);
4. corsi di dottorato di ricerca (D. Lgs. 210/98) che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private¹;
5. scuole di specializzazione che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

Le borse di studio si riferiscono all'a.a. 2019/20. Per quanto riguarda gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, le borse di studio possono essere concesse a coloro che risultino con un'iscrizione attiva all'anno accademico di riferimento della relativa scuola².

Comma 2.**Atenei**

Possono concorrere per l'assegnazione dei benefici gli studenti iscritti ad Atenei Piemontesi, SSML (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici), Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA con sede legale in Piemonte (di seguito definiti Atenei).

Gli studenti iscritti ai Conservatori, ai sensi del DM 28/9/2011, possono anche essere iscritti ad un Ateneo, e pertanto possono richiedere la borsa di studio in qualità di iscritti al Conservatorio o all'Ateneo, a loro scelta. Ai sensi della normativa vigente³ tutti gli altri studenti possono invece essere iscritti o avere carriere attive solamente presso un Ateneo Italiano.

Comma 3.**Sedi di corso**

Ai fini della richiesta dei benefici sono riconosciute tutte le sedi corso attivate dagli Atenei di cui al precedente **comma 2.**

1. Criteri della Regione Piemonte per la pubblicazione da parte di EDISU dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'a.a. 2019/20 approvati con DGR n. 11-8693 del 5 aprile 2019.

2. Criteri Regionali 2019/20, sez. II punto 4.

3. R.D. n. 1592/1933, Legge n. 398/1989, Legge n. 210/1998, DM 309/1999, Circolare ministeriale prot. N. 17188/2009, Legge n.240/2010, D.M. 28/09/2011.

Comma 4. Ripartizione borse e posti letto

Le graduatorie definitive di borsa di studio vengono formulate in modo da erogare a ciascun Ateneo la medesima percentuale di borse in rapporto agli aventi diritto con l'eccezione dei corsi di dottorato e di scuola di specializzazione, per i quali le borse vengono assegnate in base al numero di domande regolarmente presentate per l'a.a. 2019/20⁴ a prescindere dai requisiti.

Le borse vengono ripartite in base ai seguenti criteri:

1. 15%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 11 comma 1, per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato e scuole di specializzazione che presentano Domanda Standard.
2. 85%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 16 comma 1, per gli studenti iscritti:
 - a. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 14 comma 1.2);
 - b. ai primi anni dei corsi di laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 9 comma 1);
 - c. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato e scuola di specializzazione che presentano Domanda Standard (art. 14 comma 1.1 e art. 26 comma 1).

Le graduatorie definitive del servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio, in modo da distribuire per ogni sede tra gli Atenei i posti letto indicati sul bando di concorso mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto, garantendo almeno un posto letto per Ateneo. Successivamente il numero di posti letto viene ripartito tra i primi anni e gli anni successivi con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio.

Agli studenti iscritti al primo anno con cittadinanza Extra-UE il cui nucleo familiare risiede in un Paese Extra-UE e agli studenti in regime di protezione internazionale risultati idonei nelle rispettive graduatorie, è riservato il 15% dei posti letto spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti al primo anno.

Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione. Pertanto viene prevista solo la possibilità di confermare il posto agli studenti già assegnatari per l'a.a. 2018/19 in qualità di dottorato o scuola di specializzazione. Agli altri studenti, idonei di servizio abitativo e vincitori di borsa di studio che avranno presentato l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso, sarà corrisposto l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo.

Art.2 Durata dei benefici

I benefici sono concessi per la prima iscrizione ad ogni livello di corso secondo le seguenti durate.

Iscritti ai corsi di laurea a tempo pieno

A partire dall'anno di immatricolazione, sei semestri più un ulteriore semestre aggiuntivo (di seguito denominato settimo semestre) in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2019.

Iscritti ai corsi di laurea a tempo parziale

A partire dall'anno di immatricolazione, sei semestri. Possono richiedere solo la borsa, non il servizio abitativo.

Iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a tempo pieno

A partire dall'anno di immatricolazione, un periodo pari alla durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un ulteriore semestre aggiuntivo, in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2019.

Iscritti ai corsi di laurea magistrale a tempo pieno⁵

A partire dall'anno di immatricolazione, quattro semestri più un semestre aggiuntivo (di seguito denominato quinto semestre) in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2019.

Iscritti a corsi di dottorato di ricerca⁶ o scuole di specializzazione, che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private

A partire dall'anno di immatricolazione, un periodo di tempo pari alla durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

4. Criteri Regionali a.a. 2019/20 Sez. VII art. 2

5. D.M. 509/99, D. M. 270/04.

6. D.Lgs. 210/98.

La durata dei benefici per gli studenti diversamente abili è indicata all'art. 29 comma 1.



Gli iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico non possono beneficiare della borsa di studio.

Art.3

Condizioni di non ammissione e di esclusione

Le domande che non vengono compilate e trasmesse secondo le modalità previste dal presente bando verranno considerate esclusivamente come prove di compilazione, ma non saranno acquisite ai fini del concorso.

Le modalità di presentazione della domanda per gli studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente in un Paese Extra-UE sono disponibili agli artt. 30 e 31.

Comma 1.

Condizioni di non ammissione

I seguenti casi costituiscono cause di non ammissione ai benefici.

1. **Il mancato rispetto delle scadenze di presentazione della domanda** completa previste dal presente bando agli artt. 10 comma 2 (primi anni), 15 comma 2 (anni successivi), 20 comma 2 (settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale), 25 comma 2 (dottorati e scuole di specializzazione) e 36 comma 3 (premio di laurea), 39 comma 1 (contributo integrativo per la mobilità internazionale).
2. **La mancata trasmissione online della domanda** (anche nel caso di parziale o completa compilazione online della stessa) per gli studenti che compilano con **PIN** o **SPID**.
3. **Per gli studenti Extra-UE già soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda (art. 31 commi 1.2, 2.1 e 3)**, la compilazione e trasmissione della Reservation anziché della domanda online, fatta salva l'esclusione dal beneficio in qualsiasi caso di mancata presentazione della documentazione consolare ai sensi del successivo comma 2 punto 2.
4. **L'iscrizione a un corso di laurea** (di primo livello) o **laurea magistrale a ciclo unico**, pur essendo **già in possesso di un titolo di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento⁷ e diploma universitario** (corsi pre-riforma dei cicli universitari), ad eccezione dell'iscrizione al Conservatorio per il quale vige quanto stabilito dall'art. 1.
5. **L'iscrizione a un corso di laurea magistrale, pur essendo già in possesso di un titolo di laurea specialistica o magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento e diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), ad eccezione dell'iscrizione al Conservatorio.**
6. **L'iscrizione nell'a.a. 2019/20 al primo anno di un corso del medesimo livello dopo aver rinunciato agli studi dalla precedente carriera presso qualsiasi Ateneo italiano**, anche in anni accademici precedenti al 2018/19. Fanno eccezione gli studenti nelle condizioni previste dall'art. 9 comma 2 qualora le convalide permettano la modifica dell'anno accademico di prima immatricolazione convenzionale ad un anno successivo di corso.
7. **L'iscrizione, dopo rinuncia agli studi o decadenza, ad un anno di corso per il quale si è già beneficiato di borsa EDISU Piemonte o di altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano.**
8. L'iscrizione a corsi del Conservatorio per i quali non è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
9. **Il beneficiare di altra borsa di studio** da parte di enti pubblici o privati, a eccezione delle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti⁸.
10. **L'aver subito negli anni accademici precedenti la revoca totale del beneficio** di cui al presente bando, **con l'applicazione della sanzione amministrativa⁹.**
11. L'aver subito la **decadenza dal beneficio a seguito di accertamento economico** ai sensi del "Regolamento su misure procedurali e criteri per l'accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate dagli studenti che richiedono benefici a EDISU Piemonte e disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012".
12. **Relativamente alla richiesta di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di servizio abitativo** a seguito di un provvedimento ai sensi dell'articolo 17 punti a e b del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i..
13. **Relativamente alla richiesta sia di borsa di studio sia di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di benefici EDISU** a seguito di un provvedimento ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i..

7. D.M. 509/99.

8. D.P.C.M. 9/4/01, art. 10 c. 1.

9. D.Lgs. 68/12, art. 10 c.3.

Comma 2.**Condizioni di esclusione**

I seguenti casi costituiscono cause di esclusione dai benefici.

1. Per gli studenti che fanno domanda con un **Codice Utente 2019/20** (art. 7 comma 1).
La mancanza dei seguenti allegati trasmessi online unitamente alla domanda:
 - modulo di domanda, leggibile e firmato dal richiedente, in formato PDF;
 - copia fronte/retro del documento d'identità del richiedente, leggibile e in corso di validità, in formato PDF.

La difformità fra i dati dichiarati nella domanda e la documentazione allegata alla stessa.
2. **Per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE, la mancata consegna allo sportello della documentazione richiesta** secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 31 commi 1.1 (primi anni con visto d'ingresso per iscrizione a.a. 2019/20: Reservation), 1.2 (primi anni regolarmente soggiornanti in Italia), 2.1 (anni successivi che non possono confermare i dati economici), e 3 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale).
3. **Le dichiarazioni mendaci accertate d'ufficio¹⁰.**
4. **La mancanza dei requisiti economici previsti dall'art. 6.**
5. **La presentazione di un ISEE Universitario** (ISEE Parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE) o **ISEE per Dottorati con caratteristiche difformi** rispetto a quelle indicate all'art. 6.
6. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, **la mancanza dei requisiti di merito** previsti all'art. 14 comma 2 o, per gli studenti disabili, all'art. 29 comma 3.2.
7. **Il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2019/20 con il pagamento di quanto dovuto entro la scadenza prevista dal proprio Ateneo** e in ogni caso **entro il 29 novembre 2019** (fa eccezione quanto disposto all'art. 10 comma 3.3 per gli studenti che si iscrivono a un primo anno di laurea magistrale) ed entro il 3 maggio 2020 per dottorati e scuole di specializzazione.
8. **La rinuncia agli studi in anni accademici precedenti**, in qualsiasi Ateneo italiano, **se lo studente si iscrive a un primo anno**. Fanno eccezione gli studenti nelle condizioni previste dall'art. 9 comma 4 qualora le convalide permettano la modifica ai fini borsa dell'anno accademico di prima immatricolazione con conseguente collocazione in un anno successivo.
9. **La mancata compilazione e trasmissione online dei reclami** se necessaria per sanare i dati errati o modificati da EDISU a seguito dei controlli con gli Atenei in sede di graduatoria provvisoria. I reclami devono essere presentati entro i termini e secondo le modalità indicate agli artt. 7 comma 6, 11 comma 3 (primi anni), 16 comma 4 (anni successivi), 21 comma 3.2 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale), 26 comma 3 (dottorati e scuole di specializzazione), 36 comma 4.2 (premio di laurea) e 39 commi 2.1 e 2.2 (contributo integrativo per la mobilità internazionale)¹¹.
10. **L'ottenimento di analogo beneficio** (assegni, borse di studio, posti letto gratuiti...) da parte di altri enti pubblici o privati senza che lo studente abbia dichiarato di optare per uno dei benefici (fanno eccezione le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca di borsisti¹²).
11. **Limitatamente al servizio abitativo e al relativo importo**, la vincita di **una borsa INPS** per l'accesso gratuito o a tariffa ridotta presso un collegio universitario (Einaudi, Camplus ecc).
12. **La rinuncia agli studi durante l'a.a. 2019/20** precedente al 30 giugno 2020, per quanto attiene ai vincitori iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Per i vincitori iscritti al dottorato si rimanda all'art. 24 comma 2.
13. **Il trasferimento presso Atenei non piemontesi durante l'a.a. 2019/20.**
14. Il trasferimento da qualsiasi Ateneo italiano o il passaggio di corso all'interno del proprio Ateneo se questo determina il mancato riconoscimento dei crediti necessari per soddisfare i requisiti di merito richiesti all'art. 14 commi 2 e 4 o, per gli studenti disabili, all'art. 29 comma 3.2.
15. Il congelamento o sospensione della carriera universitaria nel corso dell'anno accademico.
16. **La mancata restituzione della borsa di studio e/o del valore del servizio abitativo revocati o di altri benefici revocati**, ovvero altre **pendenze economiche** nei confronti di EDISU Piemonte.
17. **Relativamente alla richiesta di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di servizio abitativo** a seguito di un provvedimento ai sensi dell'articolo 17 punti a e b del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i..
18. **Relativamente alla richiesta sia di borsa di studio sia di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di benefici EDISU** a seguito di un provvedimento ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i..

10. D.P.R. 445/00, art. 75.

11. D.P.R. 445/00, art. 71 c. 3.

12. D.P.C.M. 9/4/01, art. 10 c. 1.

Qualora EDISU accerti l'esistenza di tali condizioni di non ammissione o esclusione nel corso di controlli successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i benefici fruiti verranno revocati (art. 45).

Art.4 Tipologie di studente ai fini borsa

L'importo della borsa di studio è diversificato in base alle seguenti tipologie di studenti.

In sede	Pendolare
<ul style="list-style-type: none"> ● Residenti nel Comune in cui ha sede il proprio corso di studi. ● Frequentanti corsi teledidattici a distanza attivati da Atenei piemontesi. ● Sottoposti a regime di detenzione. <p>Tali studenti possono richiedere la sola borsa di studio, senza il servizio abitativo.</p>	<p>Residenti in un Comune diverso da quello in cui ha sede il proprio corso di studi, il quale può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti.</p> <p>Tali studenti possono richiedere la sola borsa di studio, senza il servizio abitativo.</p>
<p>Fuori sede</p> <p>Residenti in un Comune diverso da quello in cui ha sede il proprio corso di studio, il quale non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti.</p> <p>Tali studenti possono richiedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il servizio abitativo presso le Residenze EDISU e la borsa di studio 2. la sola borsa di studio. <p>Informazioni in merito alle modalità e tempistiche per ottenere l'importo di sola borsa da fuori sede sono disponibili all'art. 5 comma 1.2 punto b e all'art. 8 comma 2 "Modalità di presentazione e scadenze dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso"</p>	

Si specifica che lo studente internazionale Ue ed Extra-Ue con famiglia interamente residente all'estero mantiene lo status di fuori sede indipendentemente dal fatto che assuma o meno la residenza anagrafica in Italia, qualora presenti la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso ai sensi del successivo art. 8 comma 2

Qualora lo studente assuma la residenza anagrafica in Italia, e questa sia la stessa di almeno un componente del proprio nucleo familiare (genitore, zio, cugino, fratello, ecc...) che produca reddito di qualsiasi natura, la tipologia dello studente verrà considerata in base alla residenza anagrafica assunta in Italia.

Il tempo di percorrenza è calcolato utilizzando i tempi definiti dalle società che gestiscono i mezzi di trasporto. Solo per i Comuni della Regione Piemonte, tali tempistiche sono recepite nel sistema Pronto TPL della Regione Piemonte che deve quindi essere utilizzato come riferimento.

I percorsi presi in considerazione sono quelli compresi tra la stazione ferroviaria o degli autobus del Comune di residenza dello studente e quella del Comune sede di Studi e l'eventuale percorso a piedi di connessione tra due fermate. Sono esaminati solo i percorsi che garantiscono nel più breve tempo possibile l'arrivo dello studente nel Comune sede di studi entro le ore 8 del mattino e nel Comune di residenza entro le ore 20 alla sera. Per il Comune di Torino la stazione ferroviaria di riferimento è la Stazione di Porta Nuova.



Al fine del calcolo vengono osservati soltanto i Comuni e non sono prese in considerazione eventuali località e frazioni ad essi appartenenti.

In caso di residenza in un Comune di una regione confinante con il Piemonte si farà riferimento convenzionalmente all'orario ferroviario. Per il Comune di Milano la stazione di riferimento è la Stazione Centrale.

Art.5 Importi delle borse di studio

L'importo della borsa¹³ è determinato secondo le modalità descritte nei successivi commi sulla base della tipologia di studente (art. 4) e dell'ISEE Universitario/Parificato/per Dottorati (art. 6). Per gli studenti vincitori in qualità di **primo anno di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico la prima rata corrisponde al 25% dell'intero importo**, mentre per gli studenti vincitori in qualità di **anni successivi al primo la prima rata è pari al 50% dell'intero importo**.

Gli studenti **vincitori** di borsa di studio possono accedere alle mense EDISU o ai servizi alternativi convenzionati con EDISU, alla tariffa corrispondente alla fascia 1, che per l'a.a. 2019/20 ammonta a € 2,50 per un pasto completo.



*Per gli studenti che presentano domanda per il **solo ulteriore semestre** del proprio corso gli importi, e detrazioni relative a servizio abitativo e contributo servizio ristorazione, sono dimezzati. Per gli studenti vincitori di benefici relativi al settimo semestre e primo anno di laurea magistrale si rimanda alla sezione V.*

In caso di esaurimento delle disponibilità finanziarie:

1. gli studenti iscritti ad **anni successivi** al primo, risultati **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa, sono ammessi¹⁴ a fruire gratuitamente di un pasto giornaliero nelle mense EDISU o nei servizi alternativi nel corso dell'anno solare 2020, a partire da gennaio. Gli studenti che presentano domanda per il solo ulteriore semestre del proprio corso possono usufruire del pasto giornaliero gratuito fino al 31 marzo 2020. In caso di circostanze che impediscano la fruizione del pasto giornaliero gratuito (quali la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, svolgimento di tirocini o altro) il valore dei pasti non viene in nessun caso monetizzato;
2. gli studenti iscritti ai **primi anni**, risultati **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa, possono consumare i pasti nelle mense EDISU o nei servizi alternativi alla tariffa della fascia 1, che per l'anno accademico 2019/20 ammonta a € 2,50 per il pasto completo¹⁵;
3. agli studenti richiedenti il servizio abitativo, risultati idonei nella graduatoria definitiva di borsa, è riconosciuto, qualora disponibile, un posto letto nelle residenze EDISU o convenzionate con l'Ente.

Comma 1.

Studenti iscritti a tempo pieno

Comma 1.1.

Studenti in sede e pendolari

La borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro, al netto di € 1.500,00 quale contributo per il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi¹⁶.

Tipologia Studente	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.502,00 ¹⁷	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.502,00
In sede	€ 1.801,00	€ 1.445,00
Pendolare	€ 2.703,00	€ 1.997,00

Rientrano nella tipologia di studente "IN SEDE" ai fini dell'importo di borsa di studio anche:

1. gli studenti che risultano vincitori nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rifiutano il posto letto in fase di accettazione online o non trasmettono la procedura di accettazione;
2. gli studenti che risultano idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rifiutano il posto letto in fase di dichiarazione di interesse o non trasmettono la procedura di dichiarazione di interesse;
3. gli studenti ai quali è stato attribuito un posto letto in fase di accettazione o dichiarazione di interesse ma rinunciano al medesimo al momento dell'assegnazione della residenza (o non si presentano alla residenza assegnata nei termini previsti);
4. gli studenti vincitori di borsa INPS per l'assegnazione gratuita di un posto letto presso un collegio universitario.

13. D.M. 218/2018 e Criteri Regionali 2019/20 allegato A.

14. D.P.C.M. 9/4/01, art. 11 c. 4.

15. D.P.C.M. 9/4/01, art. 11 c. 4 e Criteri Regionali 2019/20 sez. III art. 1 c. 6.

16. Criteri Regionali a.a. 2019/20 Sez. III art. 1 c. 6.

17. Pari ai 2/3 del limite di riferimento.

Comma 1.2

Studenti fuori sede

Comma 1.2
punto AStudenti fuori sede che richiedono il servizio
abitativo presso le Residenze EDISU

La borsa consiste nella:

1. erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi.
2. assegnazione di un posto letto per 11 mesi nelle Residenze EDISU o convenzionate con l'Ente, il cui valore è quantificato in € 2.500,00 oneri fiscali esclusi.

L'importo effettivo della borsa, riportato dalla tabella sottostante è indicato al lordo degli oneri fiscali e non comprende il valore relativo al servizio abitativo in quanto quest'ultimo viene goduto sotto forma di assegnazione di un posto letto.

	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.502,00 ¹⁸	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.502,00
Importo borsa	€ 2.525,00	€ 1.678,00

Concorrono per un **importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del posto letto** non fruito solo ed esclusivamente gli studenti appartenenti alle seguenti categorie.

1. Studenti risultati **idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ai quali non è stato "attribuito" un posto letto in sede di dichiarazione di interesse pur avendo dichiarato il loro interesse**, e che pertanto non possono beneficiare del servizio per esaurimento dei posti letto disponibili o perché frequentanti in sedi di corso prive di residenze EDISU (art. 33 commi 1 e 2).
2. Studenti risultati vincitori o idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, che hanno compilato l'accettazione o la dichiarazione di interesse, accettando il posto letto con:
 - l'Opzione Erasmus Annuale (art. 33 comma 4.2), i quali devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2;
 - l'Opzione Renato Einaudi (art. 33 comma 5), i quali non devono autocertificare l'onerosità del domicilio.

Al fine di ricevere l'importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito indicato nella tabella sottostante, entrambe le tipologie devono risultare vincitori nelle graduatorie definitive di borsa di studio e aver presentato la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso.

	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.502,00 ¹⁹	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.502,00
Importo borsa	€ 5.025,00	€ 4.178,00

Al fine di ricevere la borsa di studio con l'importo da fuori sede, tutti gli studenti fuori sede che non sono ospiti di una residenza EDISU, siano essi di provenienza UE, Extra-UE con famiglia in Italia, Europa o Paese Extra Europeo, devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari.

18. V. nota 16.

19. V. nota 14.

Comma 1.2 punto B

Studenti fuori sede che non richiedono il servizio abitativo presso le Residenze EDISU

La borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi.


Gli importi di tale borsa sono come quelli indicati nella tabella sottostante solo se lo studente autocertifica l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.

Per gli studenti idonei inseriti nella graduatoria unica di scorrimento vige quanto disposto all'art. 33 comma 3.

	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.502,00 ²⁰	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.502,00
Importo borsa	€ 2.806,00	€ 2.056,00

Rientrano in questa tipologia anche gli studenti che:

1. hanno **eliminato la richiesta di servizio abitativo** entro le **ore 12 del 29 agosto 2019**;
2. hanno presentato **“rinuncia al posto letto”** entro il **16 settembre 2019**, tramite **reclamo** avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo;
3. rinunciano dopo l'ingresso in residenza ma entro i termini per la presentazione della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso;
4. sono esclusi nella graduatoria definitiva di servizio abitativo per altre motivazioni ma vincitori nella graduatoria definitiva di borsa di studio.

 Al fine di ricevere la borsa di studio con l'importo da fuori sede di cui ai punti a e b del comma 1, tutti gli studenti fuori sede, siano essi di provenienza **UE, Extra-UE con famiglia in Italia, Europa o Paese Extra Europeo, devono autocertificare l'onerosità del domicilio** secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari.

Comma 2.

Studenti iscritti a tempo parziale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea (di primo livello) a tempo parziale²¹ possono beneficiare della sola borsa, secondo gli importi indicati nella tabella sottostante.

Gli studenti fuori sede, al fine di ottenere il relativo importo, devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.

Tipologia Studente	ISEE Universitario/Parificato ≤ € 15.502,00 ²²	ISEE Universitario/Parificato > € 15.502,00
In sede	€ 433,00	€ 292,00
Pendolare	€ 554,00	€ 369,00
Fuori sede	€ 1.007,00	€ 634,00

Alla data del 29 novembre verranno effettuate le verifiche in merito all'iscrizione e al tipo di impegno. Agli studenti che a tale data risulteranno iscritti a tempo parziale, qualora risultino vincitori di borsa di studio nelle graduatorie definitive, verrà erogato l'importo sopra indicato e non verrà effettuata nessuna integrazione qualora, dopo tale data, modifichino la tipologia di impegno da “tempo parziale” (part time) a “tempo pieno” (full time).

Ricordiamo che la borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

20. Pari ai 2/3 del limite di riferimento.

21. D.M. 509/99, art. 11.

22. Pari ai 2/3 del limite di riferimento.

Sezione 2.

Disposizioni generali



Art.6

Requisiti generali

Lo studente che vuole richiedere i benefici previsti dal presente bando deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti economici e di merito di seguito indicati.

Comma 1.

Requisiti economici generali

Le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.



Le informazioni di seguito riportate NON si devono in alcun modo ritenere sostitutive alla normativa vigente in materia di compilazione dell'ISEE Universitario (DPCM 159/2013 e DPCM 09.04.2001).

Per poter fare richiesta dei benefici erogati da EDISU Piemonte quali borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea, **all'atto di compilazione della domanda** lo studente deve essere in possesso di: un'attestazione **ISEE Universitario** (o ricevuta attestante l'avvenuta presentazione e sottoscrizione della DSU al CAAF senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS), oppure un'attestazione **ISEE Parificato** (o ricevuta attestante l'avvenuta prenotazione di un appuntamento al CAAF per l'elaborazione dell'ISEE Parificato entro i termini per la presentazione dei reclami relativi al beneficio che si intende richiedere).

L'**ISEE Universitario o Parificato** del nucleo familiare **non può superare il limite di € 23.253,00**.

Sono comunque esclusi dai benefici previsti dal presente bando gli studenti per i quali l'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente** (di seguito indicato come ISPE, equivalente all'indicatore denominato ISPEUP in caso di ISEE Parificato) **superi il limite di € 50.550,00**.²³

L'**ISPE si calcola dividendo** l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (di seguito indicato come **ISP**) o l'Indicatore della Situazione Patrimoniale integrato con criteri D.P.C.M. 9 aprile 2001 (di seguito indicato come **ISPU**) **per la scala di equivalenza (SE)** indicata nell' ISEE Universitario/Parificato.

	Reddito	Patrimonio
Requisiti	ISEE Universitario ≤ € 23.253,00	ISPE ≤ € 50.550,00

Tutti gli studenti richiedenti borsa di studio e, se fuori sede, servizio abitativo per l'a.a. 2019/20 devono **OBBLIGATORIAMENTE**, a pena di esclusione dal concorso, produrre una **NUOVA** attestazione **ISEE Universitario o Parificato**.

- In caso di **presentazione di ISEE Universitario**, la sottoscrizione della relativa DSU deve necessariamente avvenire entro la scadenza di presentazione della domanda, e deve essere riferita ai redditi conseguiti nell'anno d'imposta 2017 e al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2018.
- In caso di **presentazione di ISEE Parificato**, la sottoscrizione della relativa DSU deve necessariamente avvenire entro il termine per la presentazione dei reclami del beneficio richiesto, e deve essere riferita ai redditi conseguiti nell'anno d'imposta 2017 o 2018 e al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2018 (per maggiori informazioni consultare la sezione relativa agli studenti internazionali, art. 30).



Per garantire l'uniformità di trattamento tra tutti i richiedenti benefici EDISU Piemonte, per la partecipazione al concorso saranno considerate valide unicamente le attestazioni ISEE Universitarie la cui DSU sia stata sottoscritta nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 29 agosto 2019²⁴ (che contempleranno i redditi riferiti all'anno d'imposta 2017 e il patrimonio alla data del 31 dicembre 2018).

Dal momento che la scadenza per la presentazione dei benefici è il 29 agosto 2019 alle ore 12:00 si raccomanda di sottoscrivere la DSU prima del 29 agosto.

Per i **solli studenti iscritti ad un corso di dottorato o scuola di specializzazione** si rimanda alla sezione VI art. 24 del presente bando.

23. DM 174/2016 e Criteri Regionali a.a. 2019/20 Sez. IV.

24. Criteri Regionali a.a. 2019-20 Sez. IV.

Comma 1.1

Presentazione ISEE Universitario o ISEE Parificato

In via **esplicativa e non esaustiva** per la richiesta di elaborazione dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) lo studente deve verificare nella tabella sotto riportata la propria condizione familiare, reddituale e patrimoniale.

Tipologia Studente	Residenza	Dove sono stati prodotti redditi	Patrimonio immobiliare posseduto in	Tipo ISEE
Studente italiano con famiglia interamente in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Universitario
Studente italiano con famiglia in parte in Italia e in parte all'estero	Italia/Estero (AIRE)	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Universitario
Studente italiano all'estero con famiglia in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Universitario
Studente internazionale Extra-UE con famiglia in Italia	Italia	Italia	Italia	ISEE Universitario
Studente internazionale Extra-UE titolare di protezione internazionale /apolidi	Italia	Nessun riferimento a reddito e patrimonio della famiglia di origine		ISEE Universitario
Studente italiano con famiglia interamente estero	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato
Studente internazionale Extra-UE con almeno un componente che produce reddito in Italia	Italia (prevale componente che risiede in Italia) – NO CONFERMA DATI	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Parificato (Integrato da ISEE ordinario dei redditi e patrimoni in Italia) e documentazione consolare ai sensi dell'art. 30 del bando
Studente internazionale Extra-UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato e documentazione consolare ai sensi dell'art. 30 del bando
Studente internazionale UE con famiglia in parte in Italia e in parte UE	Italia/Estero	Italia/Estero	Italia/Estero	ISEE Parificato (Integrato da ISEE ordinario dei redditi e patrimoni in Italia) e documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente (art.30)
Studente internazionale UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato e documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente (art.30)

Gli studenti in regime di protezione internazionale o apolidi devono essere in possesso di un'ISEE Universitario che terrà conto degli eventuali redditi e patrimoni prodotti e/o posseduti in Italia.



*Tali studenti **non** devono fare riferimento alla propria famiglia di origine in quanto il proprio nucleo familiare risulta essere residente in Italia e composto dallo studente richiedente benefici ed eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia anagrafico.*

Per gli **studenti internazionali Extra-UE o UE con famiglia all'estero**, vige quanto disposto dal successivo art. 30 del presente Bando.

Comma 1.2

Redditi percepiti nell'anno d'imposta 2017 per calcolo ISEE

Per la determinazione dell'ISEE Universitario deve essere considerato qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito nell'anno d'imposta 2017, nonché **ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa di studio e tutti i contributi EDISU percepiti nell'anno d'imposta 2017 (ad eccezione degli interventi a sostegno degli studenti diversamente abili e rimborsi per Tassa Regionale o rimborso spese viaggio), collaborazioni a tempo parziale presso EDISU, Atenei o altri Enti**, redditi da lavoro dipendente prestati all'estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel reddito complessivo).

Per la determinazione dell'ISEE **Parificato**, i redditi possono essere riferiti anche all'anno 2018 (per maggiori informazioni consultare la sezione relativa agli studenti internazionali, art. 30).



Ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016²⁵, si specifica che gli importi derivanti da INDENNITÀ di invalidità NON sono da considerarsi REDDITI e pertanto NON devono essere indicati nella DSU.

Ai fini della compilazione dell'attestazione ISEE Universitario/Parificato devono essere dichiarati i redditi percepiti **da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE** Universitario/Parificato anche se si ha l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e gli stessi non sono assoggettati ai fini IRPEF.

Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) devono essere indicati la consistenza del patrimonio mobiliare (comprensiva della giacenza media) e quella immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario/Parificato alla data del 31.12.2018.²⁶



*In caso di presentazione di ISEE Universitario, le dichiarazioni sulla situazione economica devono obbligatoriamente essere riferite, **pena esclusione dal concorso**, ai redditi conseguiti nell'anno d'imposta 2017 ed al patrimonio posseduto al **31 dicembre 2018**.*

Comma 1.3

Importi borsa di studio percepiti nell'anno d'imposta 2017 per calcolo ISEE

Al fine del calcolo dell'**ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per la richiesta della borsa di studio** e, se fuori sede, di servizio abitativo, **l'importo della borsa di studio dell'EDISU Piemonte o di altro ente per il diritto allo studio universitario, percepita nell'anno d'imposta 2017, viene successivamente detratto** dall'Ente erogatore, dividendolo per la scala di equivalenza e in seguito sottraendo il risultato di tale divisione al valore ISEE precedentemente calcolato. **NON possono essere detratti importi relativi agli altri contributi** erogati dall'EDISU oppure importi di borsa di studio percepiti da altri componenti il nucleo familiare ai fini ISEE nel medesimo anno d'imposta diversi dal richiedente benefici.

Comma 1.4

Nucleo familiare ai fine ISEE

Si consiglia di controllare la composizione del proprio nucleo familiare attraverso uno **stato di famiglia** aggiornato al momento della presentazione della domanda di borsa di studio, e di recarsi al **CAAF** per la compilazione di una nuova attestazione ISEE Universitario/Parificato qualora risulti esserci una difformità.



Si ricorda che il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario è definito primariamente sulla base del nucleo familiare anagrafico, al quale vanno aggiunti eventuali componenti come il coniuge con residenza diversa o iscritto all'AIRE, nonché il genitore naturale non convivente con il figlio riconosciuto.

Pertanto è di estrema importanza esplicitare la propria situazione familiare in fase di sottoscrizione della DSU, dal momento che è l'elemento iniziale e fondamentale per la definizione della DSU ed è uno dei pochi elementi ancora dichiarati in autocertificazione sulla base del DPR 445/2000.

25. Sentenza n. 838, 841 e 842 del 2016.

26. Artt. 4 e 5 DPCM 159/2013.

Comma 1.5

Nucleo familiare “studente indipendente”

Per la concessione della borsa di studio, lo studente costituisce nucleo familiare indipendente²⁷ da quello della famiglia di origine in presenza di **entrambi** i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni effettivi rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- presenza di un'adeguata capacità di reddito²⁸ personale percepito negli anni di imposta **2017²⁹** e **2018** non inferiore ad **€ 6.500,00 per ciascun anno**. Tale importo comprende qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepiti negli anni d'imposta 2017 e 2018, nonché ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa di studio e tutti i contributi EDISU percepiti nell'anno d'imposta 2017 e 2018 (ad eccezione degli interventi a sostegno degli studenti diversamente abili e rimborsi per Tassa Regionale o rimborso spese viaggio), collaborazioni a tempo parziale presso EDISU, Atenei o altri Enti, redditi da lavoro dipendente prestati all'estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel reddito complessivo).

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo più nella famiglia d'origine, non posseda i requisiti per essere considerato indipendente, si fa riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui lo studente **coniugato** non raggiunga la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito richiesta per lo *status*, deve essere considerato il reddito personale del proprio **coniuge**³⁰ percepito negli anni d'imposta 2017 e 2018. Qualora anche quest'ultimo non raggiunga l'importo minimo di **€ 6.500,00**, il requisito può essere soddisfatto sommando i redditi dello studente con quelli del proprio coniuge.³¹ La DSU, quindi, farà riferimento al solo nucleo familiare che lo studente ha formato con il coniuge escludendo la propria famiglia di origine. In tutti gli altri casi in cui il reddito personale percepito non raggiunga il limite minimo richiesto per gli anni d'imposta 2017 e 2018 (€ 6.500,00 per ciascun anno), lo studente deve fare riferimento alla famiglia di origine escludendo, quindi, il coniuge ed eventuali figli.

Se dallo stato di famiglia anagrafico lo studente indipendente risulta convivere con altre persone, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di tutti i soggetti presenti nel nucleo anagrafico, anche se non sussistono vincoli di parentela.



*Lo studente **SEPARATO** o **DIVORZIATO**, anche se con figli, ma **SENZA** i requisiti per rientrare nello status dello studente indipendente, deve obbligatoriamente fare l'ISEE Universitario con la propria famiglia di origine.*

Comma 1.6

Casi con nucleo familiare composto dal solo studente

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può comunque presentare un'ISEE Universitaria relativa unicamente alla sua condizione economica solamente se è **orfano di entrambi i genitori** oppure se si trova in **convivenza anagrafica**, come descritto al successivo comma 1.7.

Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata idonea documentazione comprovante la propria condizione (indicata nel documento “Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dal solo studente, titolari di protezione internazionale e diversamente abili” disponibile alla sezione “Borse di studio > “allegati” del sito EDISU).

27. Art. 8 comma 2 DPCM 159/2013.

28. Il reddito percepito deve derivare dal lavoro dipendente o lavoro autonomo (FAQ INPS MB2_14 del 2016).

29. Faq INPS MB2_15 2017.

30. Faq INPS MB2_10 2015.

31. Faq INPS MB2_13 2016.

Comma 1.7

Convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89



*Definizione di convivenza anagrafica: un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e aventi la **residenza** al medesimo indirizzo (istituto religioso, casa di cura, caserma, casa circondariale, ecc...).*

In tutti i casi in cui lo studente soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 5 del DPR 223/89, può richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE Universitario/Parificato in convivenza anagrafica presentando idonea documentazione comprovante la propria condizione al CAAF e successivamente ad EDISU Piemonte.

Le categorie previste per la convivenza anagrafica sono:

- appartenente ad un ordine religioso;
- militari;
- comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione.

Nel caso in cui lo studente che si trovi in convivenza anagrafica (militari, comunità di accoglienza o sottoposti a regime di detenzione) sia CONIUGATO, per l'elaborazione dell'attestazione ISEE Universitario deve fare riferimento al nucleo familiare del proprio coniuge ed eventuali figli, così come descritto al precedente comma 1.4. Qualora all'interno della convivenza anagrafica fosse presente il richiedente con il figlio minore, quest'ultimo deve essere considerato componente del nucleo familiare del proprio genitore. Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata idonea documentazione comprovante la propria condizione (indicata nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dal solo studente, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio > allegati" del sito EDISU).

Comma 2

Requisiti economici con presentazione di ISEE Universitario

Per la richiesta di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo lo studente deve obbligatoriamente fare richiesta di un'Attestazione ISEE che si applichi alle Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito indicato come ISEE Universitario)³² nei confronti dello studente richiedente benefici, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), oppure, se in possesso del PIN dispositivo/SPID, collegandosi al sito dell'INPS³³. Si ricorda che, per ottenere il rilascio dell'ISEE Universitario è indispensabile la compilazione del quadro C (Prestazioni Universitarie) della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

È possibile compilare la domanda di richiesta dei benefici edisu se si è in possesso di un'attestazione ISEE Universitario per il soggetto richiedente i benefici, oppure con la sola ricevuta attestante l'avvenuta sottoscrizione della DSU al CAAF³⁴ senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS.



Per la partecipazione al concorso saranno considerate valide unicamente le attestazioni ISEE Universitarie la cui DSU sia stata sottoscritta nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 29 agosto 2019³⁵ (che contempleranno i redditi riferiti all'anno d'imposta 2017 e il patrimonio alla data del 31 dicembre 2018).

Si precisa che il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2019-N0000000), contenuto nella RICEVUTA attestante l'avvenuta presentazione della DSU è diverso dal numero di protocollo dell'ISEE Universitario (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXX-00).

Dal momento che la scadenza per la presentazione dei benefici è il 29 agosto 2019 alle ore 12:00 si raccomanda di sottoscrivere la DSU prima del 29 agosto 2019.

Si fa presente che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 147/2017 art. 10 commi 3 e 4 e D.L. 4/2019³⁶ art. 11 comma 3, l'attestazione ISEE subisce modifiche in termini di annualità di reddito di riferimento, validità e scadenze. **Successivamente alla data del 31 agosto 2019 risulterà impossibile modificare un'attestazione ISEE NON Universitario e/o con annotazioni di omissioni/difficoltà la cui DSU sia stata sottoscritta nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 31 agosto 2019**, ad eccezione per comprovati errori materiali³⁷, certificati da parte del CAAF.

Entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio e, se fuori sede, servizio abitativo deve quindi essere stata elaborata, da parte dell'INPS, un'attestazione ISEE Universitaria la cui DSU sia stata sottoscritta nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 29 agosto 2019, pena l'esclusione definitiva dal concorso.

32. Art. 8 DPCM 159/2013 Sez. IV Criteri Regionali a.a. 2019/20.

33. All'indirizzo <https://servizi.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx>.

34. Circolare INPS N.171/2014 punto 10.4.

35. Criteri Regionali a.a. 2019-20 Sez. IV.

36. D.Lgs. 147 del 15 settembre 2017 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. GU n. 240 del 13.10.2017 e Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. GU. n. 23 del 28.01.2019.

37. FAQ V_6 INPS - 11.03.2015.

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "Nella banca dati INPS è presente un'Attestazione **ISEE non valevole per il diritto allo studio universitario per il richiedente benefici**" deve inserire i dati ISEE relativi all'Attestazione ISEE Universitario corretta nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019**.

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "**ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità**" deve inserire i dati ISEE relativi all'Attestazione ISEE Universitario priva di tali omissioni nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019**. Può altresì presentare **reclamo** allegando, unitamente alla documentazione comprovante le difformità riscontrate, l'ISEE e DSU annotate.³⁸

*Si ricorda che il **rilascio dell'ISEE Universitario NON è immediato**.*

*Sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, verrà rilasciata **entro dieci giorni lavorativi** un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo.*



Pertanto si consiglia di non rivolgersi ai CAAF nei giorni immediatamente precedenti le scadenze di richiesta benefici riportati nel seguente Bando per la sottoscrizione della DSU, al fine di essere in possesso dell'ISEE Universitario entro il termine massimo dei reclami (art. 7 comma 6).

*EDISU Piemonte **NON** è in alcun modo **responsabile** della mancata trasmissione dei dati contenuti nella DSU e/o elaborazione dell'ISEE Universitario per la richiesta dei benefici di cui al presente Bando.*

Comma 2.1

Non accettazione dell'attestazione ISEE da parte di EDISU Piemonte



Si rammenta che per la richiesta benefici relativa all'a.a. 2019/20 EDISU Piemonte verificherà che l'Attestazione ISEE si applichi alle Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario nei confronti del richiedente il beneficio.

Gli studenti saranno inseriti come "esclusi" in graduatoria provvisoria quando:

- i dati dell'Attestazione ISEE o della Dichiarazione Sostitutiva Unica non siano reperibili nella banca dati INPS (i dati sono sanabili su reclamo unicamente in presenza di DSU valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente, sottoscritta entro il 29 agosto 2019);
- l'ultima Attestazione ISEE presente in banca dati INPS **non è valevole per il diritto allo studio Universitario per il richiedente i benefici** (dati sono sanabili su reclamo unicamente in presenza di DSU valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente, sottoscritta entro il 29 agosto 2019);
- l'attestazione riporti annotazioni di omissioni o difformità (i dati sono sanabili su reclamo unicamente in presenza di DSU valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente sottoscritta entro il 29 agosto 2019);
- l'attestazione risulti con valore ISEE non calcolabile.(non sanabile su reclamo)

Sarà cura dello studente verificare le eventuali motivazioni della non reperibilità o della non calcolabilità dell'attestazione ISEE Universitaria e provvedere tempestivamente alla correzione e comunque entro i termini per la presentazione del reclamo (art. 7 comma 6).



EDISU Piemonte non è responsabile della mancata reperibilità o non calcolabilità dell'attestazione ISEE universitaria

Ai fini del recupero dei dati ISEE Universitario, EDISU Piemonte provvederà allo scarico telematico dell'**ultima attestazione presente in banca dati INPS per l'anno 2019 la cui DSU sia stata sottoscritta prima del 29 agosto**. È pertanto necessario che si verifichi che l'ultima richiesta di elaborazione di ISEE sia valevole per il diritto allo studio universitario per il richiedente benefici EDISU Piemonte, ovvero con la compilazione del quadro C nella relativa DSU. Qualora non sia stata richiesta un'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio universitario, è necessario farne richiesta attraverso la compilazione di tale riquadro nella DSU prima della compilazione della domanda di borsa di studio e, se fuori sede, del servizio abitativo e premio di laurea per l'a.a. 2019/20.

In seguito al recupero telematico dei dati ISEE, allo studente verrà trasmessa una ricevuta contenente i dati ISEE recuperati dalla banca dati INPS. La medesima sarà inviata entro 48 ore lavorative dalla ricezione della email con oggetto "Ricezione pratica" così come descritto al successivo art. 7 commi 1.1 e 2.1. La ricevuta denominata "Ricevuta Dati INPS" potrà contenere:

- il **riepilogo dei valori ISEE Universitario-Scala di Equivalenza-ISP** derivanti dall'ultima attestazione ISEE Universitaria reperita in banca dati INPS e il relativo ricalcolo effettuato d'ufficio ai fini della richiesta;
- eventuali **comunicazioni di non accettazione** della medesima attestazione ai fini del concorso, ovvero: la non validità dell'ISEE per il diritto allo studio universitario per il soggetto richiedente i benefici, il mancato reperimento di dati relativi all'attestazione ISEE dovuto all'assenza di attestazioni in corso di validità in banca dati INPS, oppure il reperimento di un ISEE, anche se Universitario, contenente annotazioni di "omissione o difformità".

Nell'ipotesi in cui la ricerca automatica dell'ultima attestazione ISEE elaborata per l'anno 2019 in banca dati INPS non producesse **alcun risultato**, allo studente verrà ugualmente inviata la ricevuta denominata "Dati INPS": in essa però sarà specificato il **mancato reperimento** dei dati dell'attestazione ISEE. In questo caso EDISU Piemonte provvederà ad una regolare interrogazione della banca dati INPS fino alla data di scadenza della richiesta del beneficio. In caso di reperimento entro tale data di un'attestazione ISEE elaborata nell'anno 2019, lo studente riceverà quindi nuova ricevuta "Dati INPS" contenente però il riepilogo dei valori ISEE-SE-ISP riscontrati e/o l'eventuale comunicazione di non accettazione.

Qualora lo studente, durante la compilazione della domanda online nell'apposita casella della sezione dati economici, abbia indicato un importo di borsa di studio percepito nell'anno d'imposta 2017, l'importo verrà detratto d'ufficio. Questa somma deve anche essere indicata nella DSU tra i redditi esenti (quadro FC4). Lo studente sarà inserito in graduatoria definitiva con gli indicatori ISEE e ISPE, ricalcolati al netto dell'importo di borsa inserito, relativi all'ultima attestazione valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario. Nella ricevuta "Dati INPS" sopra descritte verranno riportati i valori ISEE e ISPE ricalcolati.

Lo studente che si trovi in possesso di una ricevuta "Dati INPS" che segnali un caso di non accettazione o il mancato reperimento dell'attestazione ISEE, potrà eventualmente inserire nuovi dati economici ritenuti validi ai fini del concorso tramite la procedura di **modifica dati** entro la scadenza della domanda di richiesta benefici, così come successivamente descritto all'art. 7 comma 5, oppure, successivamente alla scadenza della domanda, presentando formale istanza di **reclamo** così come verrà successivamente descritto dall'art. 7 comma 6. I dati economici presentati con procedura di modifica dati o reclamo devono obbligatoriamente fare riferimento ad un'attestazione ISEE presente in banca dati INPS rilasciata anche precedentemente alla data di reperimento telematico, oppure attraverso la presentazione di un'ISEE ex novo che sani le motivazioni di mancata accettazione da parte di EDISU, purché la DSU sia stata sottoscritta entro la data del 29 agosto 2019.

*Lo studente che si trovi in possesso di una "Ricevuta Dati INPS" che segnali un caso di non accettazione in quanto l'attestazione **non si applica alle Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario nei confronti del richiedente il beneficio** potrà sanare la propria condizione **tramite la procedura di modifica dati**, e quindi non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda relativa al beneficio che intende richiedere.*



Entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo deve infatti essere stata elaborata, da parte dell'INPS, un'attestazione ISEE Universitaria la cui DSU sia stata sottoscritta nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 29 agosto 2019, pena l'esclusione definitiva dal concorso.

Nel caso in cui lo studente risulti **ESCLUSO** in sede di graduatoria provvisoria a causa della presentazione di un'**attestazione ISEE con annotazioni di omissioni/differmità** (seppur Universitaria e la cui DSU sia stata sottoscritta entro il 29 agosto 2019), sarà possibile presentare formale istanza di reclamo, di cui al successivo art. 7 comma 6 del presente bando, allegando, alla DSU e ISEE annotate, la documentazione atta a comprovare le differmità/ omissioni rilevate.

EDISU Piemonte provvederà a valutare la documentazione allegata e procederà, ove necessario, al ricalcolo dei dati economici precedentemente presentati. In caso di mancata presentazione di TUTTA la documentazione relativa alle omissioni/differmità rilevate, lo studente resterà escluso.

Resta ferma, per lo studente, la possibilità di presentazione di un'ISEE Universitario a tutti gli effetti valido, purché la DSU rettificativa sia stata sottoscritta entro la data del 29 agosto 2019.

Comma 3 ISEE corrente

In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), l'INPS dà la possibilità al cittadino di calcolare un **ISEE corrente**³⁹ basato sui redditi degli ultimi dodici mesi. In tale caso, alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo **ISEE corrente**, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare **superiore del 25%** rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Prima di chiedere il calcolo dell'**ISEE corrente** si deve essere già in possesso di un'attestazione ISEE ordinaria con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.

In caso di richiesta all'INPS dell'eventuale rilascio dell'ISEE corrente, EDISU Piemonte terrà conto di quest'ultima attestazione ai fini della domanda di borsa di studio. L'ISEE corrente deve essere richiesto entro la scadenza della domanda di borsa di studio e/o servizio abitativo.

Poiché l'Attestazione **ISEE corrente ha una validità di DUE mesi**, è importante assicurarsi che sia **valida alla data della presentazione della domanda del beneficio richiesto**. Lo studente che intende presentare l'ISEE corrente deve allegare apposita istanza scritta a EDISU aprendo un ticket alla sezione ISEE/Requisiti economici, allegando entrambe le attestazioni elaborate dall'INPS nonché le relative DSU, entro la data di scadenza della domanda oppure entro i termini per la presentazione del reclamo relativo al beneficio richiesto (art. 7 comma 6).



Lo studente beneficiario di una borsa di importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione ai fini del ricalcolo dell'importo della seconda rata di borsa di studio presentando l'ISEE corrente.

Comma 4 ISEE per corsi di dottorato

Il nucleo familiare dello studente iscritto esclusivamente a corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione può essere formato UNICAMENTE dallo stesso richiedente e dall'eventuale coniuge, dai figli minori di 18 anni (**nucleo RISTRETTO**)⁴⁰, nonché dai figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie⁴¹.

Si specifica che l'ISEE **nucleo RISTRETTO** può essere richiesto anche dagli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione il cui nucleo familiare anagrafico risulti essere composto dalla propria famiglia di origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in fase di compilazione di DSU compilando il quadro A "NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO".

Si invitano **tutti** gli studenti iscritti ad un corso di dottorato o scuola di specializzazione a consultare la Sezione VI del presente bando di concorso al fine di ottenere tutte le informazioni specifiche.



Le informazioni sopra riportate NON si devono in alcun modo ritenere sostitutive alla normativa vigente in materia di compilazione dell'ISEE Universitario (DPCM 159/2013).

39. Art. 9 del DPCM 159/2013.

40. ISEE Nucleo Ristretto, art. 8 comma 4 DPCM 159/2013.

41. Art. 8 comma 3 DPCM 159/2013.

Comma 5**Requisiti economici con presentazione di ISEE parificato**

Gli studenti UE ed Extra-UE con nucleo familiare **non** residente in Italia devono seguire le disposizioni contenute agli artt. 30 e 31. Per tali studenti l'ISEE Universitario viene denominato, ai soli fini CAAF, "**ISEE Parificato**" a seguito della compilazione della scheda raccolta dati per l'indicatore parificato Universitario.

L'indicatore Parificato è rilasciato unicamente dai **CAAF convenzionati con l'EDISU Piemonte** e presenti sul territorio piemontese, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. Si ricorda che i CAAF convenzionati devono fornire **gratuitamente** la modulistica e l'assistenza alla compilazione dell'ISEE Parificato. Al fine di richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE corretta per la propria condizione, si rimanda a quanto disciplinato dalla tabella del comma 1.1 del presente articolo.

Comma 6**Requisiti di merito**

Oltre ai requisiti economici indicati ai precedenti commi, lo studente deve anche possedere i requisiti di merito indicati nei seguenti articoli.

1. Primi anni: art. 12.
2. Anni successivi: art. 14 comma 2.
3. Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale: art. 19 comma 2.
4. Dottorati e scuole di specializzazione: art. 24 comma 2.
5. Studenti diversamente abili: art. 29 comma 3.

Art.7**Modalità di presentazione della domanda**

(ad eccezione degli studenti Internazionali Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE)

Questo articolo è rivolto agli studenti:

1. **con cittadinanza italiana o di un Paese UE;**
2. **con cittadinanza di un Paese Extra-UE ma con il nucleo familiare residente in Italia o in un Paese UE.**



Gli studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente in un Paese Extra-UE devono presentare domanda con le modalità indicate agli artt. 30 e 31.

Per presentare la richiesta bisogna collegarsi al sito **www.edisu.piemonte.it** e, dalla sezione **Servizi online/login**, accedere a "borse di studio, posto letto, ristorazione e contributi" (di seguito denominato Sportello Online) entro le scadenze indicate agli artt. 10 comma 2 (primi anni), 15 comma 2 (anni successivi), 20 comma 2 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 25 comma 2 (dottorati e scuola di specializzazione), **utilizzando** il Codice Utente **2019/20**, il **PIN** o lo **SPID**.

Gli studenti, **all'atto di compilazione della domanda**, devono essere già in possesso di un'attestazione ISEE Universitario rilasciato a partire dal 16 gennaio 2019 oppure della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione e sottoscrizione della DSU al CAAF (senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS).



*Nel corso della registrazione ai propri servizi online EDISU Piemonte richiede sempre di **specificare un indirizzo email**. Si raccomanda che tale **indirizzo sia attribuibile direttamente allo studente**, non ad altri soggetti, e che sia da lui direttamente gestito in quanto tutte le eventuali comunicazioni, non rientranti tra quelle visualizzabili esclusivamente nella propria pagina personale dello Sportello Online, verranno inviate direttamente:*

1. *per la Segreteria studenti, dalla procedura di Ticketing*
2. *per il Settore Servizio Abitativo, da inforesidenze@edisu-piemonte.it*
3. *per il Servizio Ristorazione, dalla procedura di Ticketing*
4. *da servizio informativo noreply@edisu-piemonte.it (quest'ultimo indirizzo non deve essere utilizzato dallo studente per comunicazioni o risposta diretta)*

Ogni variazione dell'indirizzo email dovrà essere tempestivamente comunicata tramite l'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online.

Durante l'anno le comunicazioni potranno anche essere inviate alla email dello studente fornita dall'Ateneo.

ATTENZIONE: EDISU sta rinnovando i canali di comunicazione con gli studenti, pertanto in corso d'anno potranno essere chiuse alcune delle caselle di posta sopraelencate e sostituite con il ticketing. Le sostituzioni verranno comunicate sul sito EDISU, pertanto gli studenti sono invitati a visitarlo con frequenza.

Comma 1.**Codice utente 2019/20**

Il Codice Utente è un codice che si richiede a partire da luglio e ha scadenza annuale (scade a giugno dell'anno successivo). Deve essere utilizzato dagli studenti che non hanno mai richiesto benefici a EDISU e che non sono in possesso di PIN o di SPID. Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi:

1. **Registrarsi** all'interno dello Sportello Online per ottenere il Codice Utente 2019/20. In caso di problemi legati allo smarrimento del Codice Utente o della password, l'errata indicazione della email o la modifica della stessa si raccomanda di utilizzare le procedure disponibili all'interno della pagina di login dello Sportello Online, alla voce "Assistenza Codice Utente".
2. **Compilare** la domanda online, per il beneficio richiesto, in tutti i campi obbligatori.
3. **Premere** il pulsante "SALVA DEFINITIVAMENTE" per portare a termine la compilazione. Dopo averlo premuto non si potrà più modificare la domanda pertanto bisogna accertarsi di aver inserito tutte le informazioni.
4. **Premere** il pulsante "STAMPA": nel browser si aprirà una nuova scheda web in cui saranno disponibili, in un unico file, due moduli da stampare (modulo di domanda e modulo "Richiesta PIN").
5. **Firmare** di proprio pugno (non sono accettate firme effettuate con programmi di elaborazioni testi, ad esempio Word) il modulo di domanda e il modulo "Richiesta PIN".
6. **Allegare** seguendo le indicazioni in procedura SOLO i seguenti documenti in formato PDF:
 - a. il **modulo di domanda scannerizzato e firmato** dallo studente di proprio pugno e l'eventuale modulo di autorizzazione se lo studente è minorenni (art. 10 comma 1).
 - b. il **modulo "Richiesta PIN" scannerizzato e firmato** dallo studente di proprio pugno
 - c. copia fronte/retro in bianco e nero di un documento d'**identità** valido scannerizzato su un **unico foglio**.
7. **Trasmettere** la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via web, cliccando sul bottone "TRASMETTI", entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Non saranno accettati allegati in formati diversi dal PDF (es. jpg, btm,) neanche se si tratta di documenti a cui è stata modificata l'estensione, ad esempio da .doc a .pdf, anche se la trasmissione risulta esser andata a buon fine.

Se lo studente allega un documento non trasformato correttamente in .pdf tale file risulterà danneggiato, quindi non visibile. Pertanto non sarà accettato al fine del concorso.

Il documento deve essere scansionato nella sua interezza leggibile in ogni sua parte compresa la firma, non devono essere allegate immagini non visualizzabili (pixellate, sfuocate, distorte, incomplete, ecc.).

Il documento di identità deve essere scansionato sia fronte sia retro.

Tutti i documenti devono essere correttamente salvati come .pdf e devono avere una dimensione non superiore a 1 MB.



Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Il risultato della graduatoria provvisoria del beneficio richiesto dallo studente **riporterà come informazioni relative all'esclusione gli eventuali errori compiuti dallo studente in fase di upload dei file.** In caso lo studente abbia richiesto sia borsa sia servizio abitativo tale esclusione sarà visibile già dalla graduatoria di servizio abitativo. In tale risultato sarà aggiunta la specifica "sanabile su reclamo" qualora l'errore dello studente possa essere sanato in fase di reclamo. Qualora lo studente non sanasse l'esclusione in fase di reclamo avverso alla graduatoria provvisoria sarà escluso dal beneficio.

Lo studente è tenuto a controllare la correttezza e i formati dei file allegati.

Agli studenti che utilizzano un Codice Utente 2019/20 verrà attivato il PIN in seguito alla ricezione e all'importazione della copia della domanda e dei relativi moduli di cui al precedente punto 6. Il PIN avrà la stessa password scelta dallo studente per il Codice Utente 2019/20, che potrà eventualmente essere modificata nella sezione "Assistenza Pin" alla voce "Vuoi modificare la tua password?".



Si ricorda che i codici di accesso sono strettamente personali pertanto le domande si ritengono compilate direttamente dallo studente possessore del Codice Utente 2019/20.

Comma 1.1

Ricevute

In seguito alla trasmissione della domanda vengono inviate due ricevute all'indirizzo email indicato dallo studente.

1. La **prima ricevuta**, con oggetto "**Acquisizione dati via web**", viene inviata in seguito alla trasmissione online della domanda. **In allegato sono disponibili i documenti precedentemente firmati e allegati alla procedura di domanda.**
2. La **seconda ricevuta**, con oggetto "**Ricezione pratica**", viene inviata in seguito all'importazione nel database EDISU della domanda e dei relativi allegati. Nel testo è indicato il numero di protocollo attribuito alla domanda.

La domanda è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se viene recapitata la prima ricevuta. Le ricevute rimarranno disponibili nella pagina personale dello Sportello Online dello studente alla sezione "Ricevute" insieme ai documenti allegati alla domanda.

Lo studente che in fase di compilazione ha inserito il protocollo ISEE o il protocollo di rilascio della DSU, **entro 48 ore lavorative** dalla seconda ricevuta, ne riceverà un'altra con oggetto "**Ricevuta dati INPS**" contenente i dati relativi all'interrogazione del database INPS da parte EDISU. Qualora EDISU non reperisse nessun ISEE valido verrà indicata la motivazione della mancata validità.

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "Nella banca dati INPS è presente un'Attestazione **ISEE non valevole per il diritto allo studio universitario per il richiedente benefici**" deve inserire i dati ISEE relativi all'Attestazione ISEE Universitario corretta nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019.**

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "**ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità**" deve inserire i dati ISEE relativi all'Attestazione ISEE Universitario priva di tali omissioni nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019.** Può altresì presentare **reclamo**, di cui al successivo comma 6, allegando, unitamente alla documentazione comprovante le difformità riscontrate, l'ISEE e DSU annotate.

Comma 2.

PIN e SPID

Il **PIN** e lo **SPID** devono essere utilizzati dagli studenti che ne sono già in possesso al momento della compilazione della domanda. Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi.

1. **Compilare** la domanda online in tutti i campi obbligatori.
2. **Trasmettere** la richiesta **esclusivamente online**, cliccando sull'apposito bottone "Trasmetti i dati a EDISU", entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Ulteriori informazioni relative all'utilizzo e alla richiesta dei codici sono disponibili sul sito www.edisu.piemonte.it, all'interno dello Sportello Online, nelle sezioni "Assistenza PIN".

Si ricorda che i codici di accesso sono strettamente personali pertanto le domande si ritengono compilate direttamente dallo studente possessore di PIN o SPID.

In caso di problemi con lo SPID lo studente deve rivolgersi all'organo preposto per il rilascio dello stesso o può scegliere comunque di presentare la domanda richiedendo il Codice Utente 2019/20 come indicato al comma 1 o, se ne è già in possesso, utilizzare il PIN.



Comma 2.1

Ricevute

In seguito alla trasmissione della domanda vengono inviate due ricevute all'indirizzo email indicato dallo studente.

1. La **prima ricevuta**, con oggetto "**Acquisizione dati via web**", viene inviata in seguito alla trasmissione online della domanda. In allegato è disponibile il PDF del modulo di domanda.
2. La **seconda ricevuta**, con oggetto "**Ricezione pratica**", viene inviata in seguito all'importazione della domanda nel database EDISU. Nel testo è indicato il numero di protocollo attribuito alla domanda.

La domanda è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se viene recapitata la prima ricevuta. Le ricevute rimarranno disponibili nella pagina personale dello Sportello Online dello studente alla sezione "Ricevute".

Lo studente che in fase di compilazione ha inserito il protocollo ISEE o il protocollo di rilascio della DSU, **entro 48 ore lavorative** dalla seconda ricevuta, ne riceverà un'altra con oggetto "**Ricevuta dati INPS**" contenente i dati relativi all'interrogazione del database INPS da parte EDISU. Qualora EDISU non reperisse nessun ISEE valido verrà indicata la motivazione della mancata validità.

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "Nella banca dati INPS è presente un'Attestazione **ISEE non valevole per il diritto allo studio universitario per il richiedente benefici**" deve inserire i dati ISEE relativi all'Attestazione ISEE Universitario corretta nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019**.

Lo studente la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "**ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità**" deve inserire i dati ISEE relativi all'Attestazione ISEE Universitario priva di tali omissioni nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019**. Può altresì presentare **reclamo**, di cui al successivo comma 6, allegando, unitamente alla documentazione comprovante le difformità riscontrate, l'ISEE e DSU annotate.

Comma 3. IBAN

Gli studenti devono inserire l'IBAN italiano tramite l'apposita procedura nella propria pagina personale dello Sportello Online. I vincitori possono ricevere la borsa di studio esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotata di IBAN di cui lo studente sia intestatario o cointestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali.

Per inserire un IBAN ex novo o per modificare l'IBAN precedentemente inserito nel database EDISU bisogna accedere alla propria pagina personale dello Sportello Online, compilare la procedura denominata "Comunicazione coordinate bancarie – IBAN", infine trasmettere i dati esclusivamente online tramite l'apposito tasto "Salva e trasmetti".

Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Torino possono fornire l'assenso a trasmettere l'IBAN all'Ufficio Tasse e Rimborsi del proprio Ateneo, al fine di ricevere eventuali rimborsi.

Dopo la comunicazione online dell'IBAN viene inviata una ricevuta all'indirizzo email indicato dallo studente contenente i dati relativi al codice dichiarato. Tale ricevuta rimane disponibile nella pagina personale dello Sportello Online dello studente alla sezione "Ricevute".

L'erogazione della borsa di studio avverrà solo nel caso in cui l'IBAN sia stato inserito entro i termini previsti dai successivi articoli 12 (primi anni), 17 (anni successivi) 27 (dottorati).

Le somme devono essere rimosse entro il 31 dicembre 2021. Se entro tale data non viene comunicato l'IBAN l'importo relativo al beneficio non è più esigibile.

Non saranno accettate domande presentate secondo modalità anche parzialmente differenti rispetto a quelle descritte nel presente articolo.

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso). Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendone la piena responsabilità.



Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, cambio di impegno da part-time a full-time e viceversa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, passaggio di dipartimento o corso di studi, ecc.) deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verrà revocata.

Comma 4. Trasferimento domanda presentata ad altri enti

Gli studenti che hanno presentato domanda presso un Ente per il Diritto allo Studio di un'altra regione e si trasferiscono in un Ateneo piemontese possono trasferire la propria domanda. Per effettuare tale trasferimento devono:

- inviare una copia della domanda presentata presso l'Ente di altra regione tramite apertura di un ticket, unitamente a copia fronte/retro di un proprio documento d'identità, un recapito telefonico e una dichiarazione sul corso e la sede che intendono frequentare in Piemonte.
- richiedere all'Ente di altra regione l'invio della domanda in originale tramite posta a EDISU Piemonte, o indirizzo di posta certificata.

La documentazione sopra descritta deve pervenire entro il **16 settembre 2019**, termine di presentazione dei reclami per il posto letto (se si vuole trasferire una domanda di borsa e posto letto) o entro il **11 novembre 2019** per la borsa (se si vuole trasferire una domanda di sola borsa), secondo quanto disposto agli artt. 11 comma 5 (primi anni) e 16 comma 6 (anni successivi).

Comma 5. Modifiche ai dati inseriti in domanda

Per gli studenti che compilano con Codice Utente 2019/20, i dati inseriti possono essere modificati fino alla stampa del modulo di richiesta. Per gli studenti in possesso di PIN o SPID i dati inseriti possono essere modificati fino alla trasmissione online della domanda tramite il bottone "Trasmetti".

Comma 5.1 Modifiche ai dati e alle richieste trasmesse via web entro la scadenza di presentazione della domanda

Dopo la trasmissione online della domanda i dati inseriti possono essere modificati esclusivamente online fino alle ore 12 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta, effettuando le seguenti operazioni:

1. Gli studenti possono modificare i dati dichiarati nella domanda **tramite l'apposito tasto "Modifica dati"**, disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online.
 - a. È possibile modificare i dati separatamente per ognuna delle seguenti tipologie: "Residenza/domicilio", "Dati scolastici", "Merito", "Dati economici". All'apertura di ogni singola tipologia vengono visualizzati in sola lettura i dati dichiarati nella domanda. **Si devono inserire solamente i dati che si intende modificare e non quelli che si vogliono confermare.** È possibile inviare **una sola modifica dati per ogni tipologia**. Per gli studenti che hanno presentato domanda con Codice Utente 2019/20 sarà inoltre attiva la tipologia "Allegati alla domanda".
 - b. Ogni scheda di modifica deve essere compilata e trasmessa online singolarmente entro le ore 12 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta.
2. **Gli studenti fuori sede** che hanno fatto **domanda per la sola borsa** possono **aggiungere la richiesta di servizio abitativo tramite l'apposito tasto "Aggiungi richiesta di posto letto"**, disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online. Analogamente, gli **studenti** che hanno fatto **domanda per borsa e posto letto ma intendono richiedere la sola borsa** possono **eliminare la domanda di servizio abitativo tramite l'apposito tasto "Elimina richiesta di posto letto"**, disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online. Maggiori informazioni in merito all'aggiunta posto letto per gli studenti che fanno richiesta di benefici per il settimo semestre di laurea e il primo anno di laurea magistrale sono disponibili all'art. 20 comma 3.
3. **Gli studenti che hanno presentato domanda di solo settimo semestre di laurea** inserendo come anno di prima immatricolazione l'a.a. 2016/17 **possono aggiungere la richiesta di primo anno di laurea magistrale, entro le ore 12 del 29 agosto 2019**, cliccando sull'apposita area **"Aggiungi primo anno di laurea magistrale"**, disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online. In questo modo la loro domanda viene trasformata in richiesta di benefici di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale.

In seguito alla trasmissione online viene inviata una ricevuta all'indirizzo email indicato dallo studente con oggetto relativo all'operazione effettuata (**modifica +tipologia modifica, aggiunta/eliminazione posto letto, aggiunta primo magistrale**), con in allegato il relativo PDF.

L'operazione è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se tale ricevuta viene recapitata all'indirizzo email indicato dallo studente e appare alla sezione "Ricevute" della propria pagina personale dello Sportello Online. **L'invio della ricevuta non comporta l'accoglimento dell'operazione: l'esito della richiesta sarà disponibile con la pubblicazione della graduatoria provvisoria del beneficio richiesto.**

Si ricorda che la sezione “dati economici” della procedura online di “modifica dati” sarà attiva successivamente alla trasmissione della ricevuta “Dati INPS”.

I dati economici presentati con procedura di modifica dati devono obbligatoriamente fare riferimento ad un’attestazione ISEE presente in banca dati INPS rilasciata anche precedentemente alla data di reperimento telematico, oppure attraverso la presentazione di un’ISEE ex novo che sani le motivazioni di mancata accettazione da parte di EDISU, **purché la DSU sia stata sottoscritta entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.**

Lo studente la cui ricevuta con oggetto “Ricevuta dati INPS” presenta la dicitura “Nella banca dati INPS è presente un’Attestazione ISEE non valevole per il diritto allo studio universitario per il richiedente benefici” deve inserire i dati ISEE relativi all’Attestazione ISEE Universitario corretta nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019.**

Lo studente la cui ricevuta con oggetto “Ricevuta dati INPS” presenta la dicitura “**ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità**” deve inserire i dati ISEE relativi all’Attestazione ISEE Universitario priva di tali omissioni nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019.** Può altresì presentare **reclamo**, di cui al successivo comma 6, allegando, unitamente alla documentazione comprovante le difformità riscontrate, l’ISEE e DSU annotate.

Per quanto attiene ai richiedenti in qualità di dottorato e scuole di specializzazione si rimanda all’art. 25 comma 2.

Comma 5.2

Modifiche ai dati e alle richieste trasmesse via web dopo la scadenza di presentazione della domanda

Dopo la scadenza di presentazione della domanda, i dati inseriti possono essere modificati esclusivamente online presentando un **reclamo** dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria secondo le modalità stabilite al successivo comma.

Comma 6.

Reclami avverso le graduatorie provvisorie

Il reclamo può essere effettuato sia dagli studenti risultati idonei che dagli studenti risultati esclusi nella graduatoria provvisoria. Gli studenti esclusi devono tenere conto di tutte le causali di esclusione. Verranno accolte esclusivamente istanze di correzioni di errori materiali, relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla scadenza di presentazione della domanda. In sede di reclamo non è possibile aggiungere le richieste di cui ai precedenti punti 2 e 3 del comma 5.1.

La procedura di reclamo è disponibile consultando l’esito della graduatoria provvisoria per il beneficio richiesto, selezionando la voce “Reclami”.

1. È possibile presentare **reclami separati per ognuna delle seguenti tipologie: “Perfezionamento iscrizione”, “Dati scolastici”, “Autocertificazione di Merito”, “Convalide”, “Dati economici”, “Pendenze economiche con EDISU” e “Altre motivazioni”.** All’apertura di ogni singolo reclamo vengono visualizzati in sola lettura i dati presenti nella graduatoria provvisoria. **Si devono inserire solamente i dati che si intende modificare e non quelli che si vogliono confermare. È possibile inviare un solo reclamo per ogni tipologia.** Se necessario, è possibile allegare dei documenti a sostegno del reclamo tramite la procedura, ove presente.
2. Ogni scheda di reclamo deve essere compilata e trasmessa online singolarmente entro le ore 12 del giorno di scadenza di presentazione dei reclami.

In seguito alla trasmissione online di ogni singolo reclamo viene inviata una ricevuta all’indirizzo email indicato dallo studente con oggetto: “**Acquisizione dati via web + tipologia reclamo**”. In allegato è disponibile il relativo PDF.

Il reclamo è da ritenersi correttamente trasmesso se e solo se tale ricevuta viene recapitata all’indirizzo email indicato dallo studente e appare alla sezione “Ricevute” della propria pagina personale dello Sportello Online.

L’invio della ricevuta non comporta l’accoglimento del reclamo: l’esito sarà disponibile con la pubblicazione della graduatoria definitiva del beneficio richiesto. Si ricorda che i reclami devono essere trasmessi entro le ore 12:00 del giorno di scadenza previsto per la presentazione degli stessi.

Per le modalità di visualizzazione della graduatoria provvisoria e le tempistiche di presentazione dei reclami si deve fare riferimento agli artt. 11 commi 2, 3 e 5 (primi anni), 16 commi 3, 4 e 6 (anni successivi), 21 comma 3 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 26 commi 2, 3 e 5 (dottorato e scuole di specializzazione).

Il reclamo avverso esclusioni dalle graduatorie provvisorie per causali economiche è obbligatorio al fine di sanare la propria posizione per le graduatorie definitive, in quanto EDISU Piemonte non procederà con un ulteriore reperimento telematico attraverso la banca dati INPS prima della pubblicazione delle graduatorie definitive.

I dati economici presentati con procedura di reclamo devono obbligatoriamente fare riferimento ad **un'attestazione ISEE presente in banca dati INPS** rilasciata anche precedentemente alla data di reperimento telematico, oppure attraverso la presentazione di un'ISEE *ex novo* che sani le motivazioni di mancata accettazione da parte di EDISU, purché la DSU sia stata sottoscritta entro la data del 29 agosto 2019.

Nel caso in cui lo studente risulti ESCLUSO in sede di graduatoria provvisoria a causa della presentazione di un'attestazione ISEE con annotazioni di omissioni/difficoltà (seppur Universitaria e la cui DSU sia stata sottoscritta entro il 29 agosto 2019), sarà possibile presentare formale istanza di reclamo allegando, alla DSU e ISEE annotate, la documentazione atta a comprovare le difficoltà/omissioni rilevate.



EDISU Piemonte provvederà a valutare la documentazione allegata e procederà, ove necessario, al ricalcolo dei dati economici precedentemente presentati. In caso di mancata presentazione di TUTTA la documentazione relativa alle omissioni/difficoltà rilevate, lo studente resterà escluso. Resta ferma, per lo studente, la possibilità di presentazione di un'ISEE Universitario a tutti gli effetti valido, purché la DSU rettificativa sia stata sottoscritta entro la data del 29 agosto 2019.

Per quanto attiene ai richiedenti in qualità di dottorato e scuole di specializzazione si rimanda all'art. 26 comma 3.

Non è consentito utilizzare i reclami per porre quesiti o dubbi ad EDISU. Pertanto non si procederà a rispondere a domande poste all'interno di reclami

Comma 7.

Rinuncia ai benefici 2019/20

A partire dal **1 ottobre 2019**, gli studenti che intendono rinunciare a un beneficio devono obbligatoriamente utilizzare l'apposito tasto "Rinuncia", disponibile accedendo alla richiesta di benefici nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU. Tale procedura verrà attivata solo quando la domanda verrà caricata nel database EDISU e lo studente riceverà la email con oggetto "Ricezione pratica" (commi 1.1 e 2.1 del presente articolo).

Lo studente che ha richiesto sia la borsa che il servizio abitativo può rinunciare al solo servizio abitativo ma non può rinunciare alla sola borsa, poiché la rinuncia a quest'ultima comporta necessariamente anche la rinuncia al servizio abitativo. Nel caso in cui lo studente sia già assegnatario di un posto letto presso le residenze EDISU deve presentare la rinuncia direttamente presso la reception della propria Residenza Universitaria e dovrà pagare il periodo di fruizione secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 1.

Lo studente deve selezionare la motivazione per la quale intende rinunciare al beneficio dall'elenco presente all'interno della procedura. Terminata la compilazione deve inviare la richiesta esclusivamente online cliccando il tasto "Trasmetti".

In seguito alla trasmissione online della rinuncia viene inviata una ricevuta all'indirizzo email indicato dallo studente con oggetto: **"Acquisizione dati web, rinuncia benefici 2019/20**. In allegato è disponibile il PDF della rinuncia.

La rinuncia è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se la ricevuta viene recapitata all'indirizzo email indicato dallo studente e appare alla sezione "Ricevute" della propria pagina personale dello Sportello Online. L'invio della ricevuta non comporta l'accoglimento automatico della rinuncia ma tale accoglimento o rigetto verrà comunicato con successiva email.

Art.8 Autocertificazione di domicilio a titolo oneroso

Comma 1.

Studenti fuori sede che devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso

Tutti gli studenti fuori sede che non sono ospiti delle residenze EDISU e appartengono alle categorie elencate nel presente comma sono tenuti ad autocertificare l'onerosità del domicilio, secondo le modalità e tempistiche previste al comma 2 del presente articolo, al fine di ricevere, solo ed esclusivamente qualora risultino vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, l'importo da fuori sede spettante. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).



Anche gli studenti Extra-UE con famiglia residente all'estero devono autocertificare l'onerosità del domicilio.

Comma 1.1

Studenti con importo di borsa comprensivo del valore del servizio abitativo (art. 5 Comma 1.2 Punto A)

1. Idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo e che hanno dichiarato di essere "interessati" in sede di Dichiarazione di Interesse, ai quali però non è stato "attribuito" il servizio abitativo per esaurimento dei posti letto disponibili e rientrano nella graduatoria unica di scorrimento.
2. Gli idonei nella graduatoria di servizio abitativo frequentanti in **sedi di corso prive di residenze EDISU** (art. 33 comma 2).
3. Vincitori nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, oppure idonei in tale graduatoria che accettano il posto letto o dichiarano il proprio interesse con l'Opzione Erasmus Annuale (art. 33 comma 4.2).

Comma 1.2

Studenti con importo di borsa non comprensivo del valore del servizio abitativo (art. 5 Comma 1.2 Punto B)

1. Non richiedenti il servizio abitativo.
2. **Richiedenti il servizio abitativo ma che eliminano la richiesta di servizio abitativo entro le ore 12 del 29 agosto (art.7 comma 5.1) o che rinunciano al posto letto entro il 16 settembre tramite l'apposita procedura** (art. 11 comma 3 Primi anni e art.16 comma 4 Anni successivi).
3. Rinunciatarci al un posto letto successivamente all'ingresso in residenza ma entro la scadenza di presentazione dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso (comma 2 del presente articolo).

Comma 1.3

Studenti in mobilità internazionale

1. **Assegnatari di un posto letto presso le residenze EDISU:** devono seguire le disposizioni indicate all'art. 33 comma 4. Gli studenti che si trovano nella condizione di "Erasmus mese" non devono autocertificare il domicilio a titolo oneroso per il periodo di mobilità.
2. **Non assegnatari di un posto letto presso le residenze EDISU:** devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate al comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui il periodo di mobilità si svolga per una parte dell'anno accademico, lo studente dovrà presentare due autocertificazioni, una relativa al domicilio estero e l'altra a quello nel comune in cui ha sede il corso frequentato, in modo che il periodo complessivamente dichiarato copra almeno 10 mesi dell'a.a. 2019/20.

Comma 2.**Modalità di presentazione e scadenze dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso**

Nel corso della compilazione dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso lo studente deve dichiarare i dati di un contratto di affitto con le seguenti caratteristiche.

- 1. Regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate** (in caso di contratto all'estero deve essere selezionata l'opzione "A diverso titolo oneroso, all'estero nell'ambito di programma di mobilità internazionale").
- 2. Il nome dello studente deve figurare a qualsiasi titolo** (il contratto può anche essere eventualmente intestato a un parente di primo grado).
- 3. Il domicilio deve essere locato nel comune in cui ha sede il corso di studi frequentato**, oppure nei comuni limitrofi (**confinanti**).
- 4. La durata del contratto deve coprire almeno 10 mesi dell'a.a. 2019/20** (la durata dell'a.a. è convenzionalmente stabilita fra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020), oppure 6 mesi se lo studente presenta domanda per un ulteriore semestre.

La procedura di autocertificazione di domicilio a titolo oneroso è disponibile accedendo alla propria pagina personale dello Sportello Online, nelle finestre temporali indicate nella tabella sottostante. Nel corso della compilazione lo studente deve indicare la durata del contratto e la tipologia di domicilio.

- 1. A titolo locativo** (appartamento/stanza): in tal caso, lo studente deve inserire i dati del proprio contratto di locazione (indirizzo del domicilio, canone mensile individuale non comprensivo di spese, numero identificativo del contratto, data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, dati del locatore).
- 2. A diverso titolo oneroso, fruendo di un posto letto presso un collegio, convitto o pensionato** (collegio/convitto/pensionato): in tal caso, lo studente deve inserire i dati del collegio, convitto o pensionato di cui è ospite (indirizzo, codice fiscale, retta mensile individuale). Gli studenti richiedenti servizio abitativo EDISU che hanno selezionato l'opzione "Collegio Renato Einaudi" in sede di accettazione online o dichiarazione di interesse non devono autocertificare l'onerosità del domicilio (art. 33 comma 5). Gli studenti che selezionano l'opzione Einaudi per il 7° semestre, il cui status è stato confermato dai controlli effettuati, non devono effettuare l'operazione neanche per il primo anno di laurea magistrale.
- 3. A diverso titolo oneroso, all'estero nell'ambito di programma di mobilità internazionale (mobilità internazionale)**: in tal caso, lo studente deve integrare l'autocertificazione inviando copia scannerizzata del contratto d'affitto estero, con l'apertura di un ticket, unitamente a copia fronte/retro di un proprio documento d'identità in corso di validità.

Per gli ospiti delle residenze EDISU in mobilità internazionale vedere anche art. 33 comma 4.2. Gli studenti ospiti presso le residenze EDISU che si trovano nella condizione di "Erasmus Mese" non devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso.

L'autocertificazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online entro le ore 12 del giorno di scadenza, tramite l'apposito tasto "Salva e invia comunicazione".

In seguito alla trasmissione dell'autocertificazione viene inviata all'indirizzo email indicato dallo studente una ricevuta con oggetto "Autocertificazione di domicilio a titolo oneroso". L'autocertificazione è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se viene recapitata tale ricevuta, la quale rimarrà disponibile nella pagina personale dello Sportello Online dello studente, nella sezione "Ricevute".

Qualora lo studente dichiari i dati di un contratto in scadenza, oppure nel caso intervenga un cambio di contratto in corso d'anno, questo dovrà presentare i dati del nuovo contratto entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza di quello precedente aprendo un ticket, unitamente a copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. Diversamente, ai soli fini dell'importo di borsa di studio, lo studente verrà derubricato alla condizione di pendolare e dovrà restituire l'eventuale quota di borsa non spettante già percepita.

Date presentazione autocertificazione di domicilio

1. Richiedenti la sola borsa
2. Richiedenti il servizio abitativo
 - a. Idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo e ai quali non è stato attribuito un posto letto in sede di Dichiarazione di Interesse (tranne i casi in cui abbiano dichiarato "non sono interessato" o non abbiano compilato la dichiarazione)
 - b. Frequentanti in sedi di corso prive di residenze EDISU
 - c. Vincitori con opzione Erasmus Anno
 - d. Rinunciatori dopo l'ingresso in residenza

**Dal 23 ottobre
alle ore 12 del 2 dicembre 2019**

Richiedenti il settimo semestre di laurea come in sede/pendolari più il primo anno di laurea magistrale come fuori sede, con requisiti al 31/12/2019 (art. 21 comma 3.2)

**Dal 24 gennaio
alle ore 12 del 20 febbraio 2020**

(non la devono presentare gli studenti che erano già fuori sede nel settimo semestre di laurea)

-
1. Iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione
 2. Richiedenti il settimo semestre di laurea come in sede/pendolari più il primo anno di laurea magistrale come fuori sede, con requisiti al 31/03/2020 (art. 21 comma 3.2)

**Dal 22 aprile
alle ore 12 del 14 maggio 2020**

(non la devono presentare gli studenti che erano già fuori sede nel settimo semestre di laurea)

Sezione 3.

**Disposizioni
specifiche
per i primi
anni**

Art.9

Requisiti di accesso

Questa sezione è rivolta a tutti gli studenti che **si iscrivono per la prima volta, nell'anno accademico 2019/20, a un primo anno di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.**

In caso di iscrizione a tempo parziale (part time) si può presentare solo domanda standard e NON si può beneficiare della Borsa di Studio per i corsi laurea come ulteriore semestre né per gli interi corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Di seguito sono indicati i requisiti di accesso e di merito richiesti per la partecipazione al concorso, le scadenze di presentazione della domanda (art. 10), le date di pubblicazione delle graduatorie (art. 11), i requisiti di merito e le tempistiche di erogazione della borsa (art. 12). Nella Sezione IX, artt. 32-35, sono indicate le modalità di accettazione e assegnazione del servizio abitativo.



*Lo studente **deve presentare la richiesta entro le scadenze indicate all'art. 10 comma 2 anche se al momento della presentazione della domanda non fosse ancora regolarmente immatricolato.** Qualora si immatricolasse a un corso diverso rispetto a quello indicato nella domanda, deve comunicare la variazione a EDISU tempestivamente con le modalità indicate all'art. 7 comma 5 e comma 6.*

Comma 1.

Requisiti di accesso

Oltre ai requisiti economici (art. 6), all'atto della presentazione della domanda viene richiesto il possesso dei seguenti requisiti di accesso che verranno verificati in fase di elaborazione delle graduatorie provvisorie e definitive di borsa di studio.

I requisiti di merito vengono richiesti unicamente per l'erogazione della seconda rata e per mantenere il diritto alla prima già assegnata o del mantenimento dell'idoneità, secondo le modalità e i termini stabiliti dal successivo art. 12, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo in caso di riconoscimenti da carriere precedenti.

Tipologia corso	Requisiti di accesso
Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico Domanda Standard	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma di scuola secondaria superiore, indipendentemente dalla valutazione. 2. Immatricolazione al corso entro le scadenze previste dal proprio Ateneo, in ogni caso non oltre il 29 novembre 2019.
Corsi di laurea magistrale Domanda Standard	<p>Laurea conseguita in Piemonte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Immatricolati al corso di laurea nell'a.a. 2016-17 <ol style="list-style-type: none"> a. Conseguimento del titolo di laurea entro il 31 luglio 2019. b. Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 29 novembre 2019. (Previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente). <p>Gli studenti che si sono immatricolati al corso di laurea nell'a.a. 2016/17 e si laureano dopo il 31 luglio 2019 devono presentare domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale (sezione V, artt. 19-23).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Immatricolati al corso di laurea prima dell'a.a. 2016-17 <ol style="list-style-type: none"> a. Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 29 novembre 2019. (Previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente). <p>Gli studenti che si immatricolano dopo il 29 novembre 2019, ma entro l'11 febbraio 2020 devono fare riferimento all'art. 10 comma 3.</p> <hr/> <p>Laurea conseguita fuori Piemonte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 29 novembre 2019. (Previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente). <p>Gli studenti che si immatricolano dopo il 29 novembre 2019 ma entro l'11 febbraio 2020 devono fare riferimento all'art. 10 comma 3.</p> <hr/> <p>Laurea conseguita all' Estero</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 29 novembre 2019. (Previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente). <p>Gli studenti che si immatricolano dopo il 29 novembre 2019 ma entro l'11 febbraio 2020 devono fare riferimento all'art. 10 comma 3.</p>
Corsi di laurea magistrale Conferma Benefici per Merito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vincita della borsa di studio nell'a.a. 2018/19 presso l'EDISU Piemonte. 2. Il conseguimento del titolo di laurea nell'ultimo anno regolare del corso di studi entro il 31 luglio 2019. 3. Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 29 novembre 2019. (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente). 4. Per la conferma del servizio abitativo, lo studente deve essere stato assegnatario di posto letto fino al 30 giugno 2019. Diversamente, può confermare per merito solo la borsa di studio (art. 16 comma 1), mentre rientra nelle graduatorie di servizio abitativo come primo anno Domanda Standard (art. 11 comma 1). <p>Disposizioni in merito alle scadenze di presentazione della domanda, graduatorie e accettazione posto letto sono disponibili alla Sezione IV, artt. 15, 16 e 18. Disposizioni riguardanti i requisiti di merito per la seconda rata e i pagamenti sono disponibili all'art. 12.</p>

Come indicato all'art. 3 comma 1, gli studenti che si immatricolano a un primo anno dopo aver effettuato una **rinuncia agli studi/interruzione** presso qualsiasi Ateneo italiano, anche in anni accademici precedenti al 2018/19, non possono presentare domanda di borsa e servizio abitativo anche se non ne sono stati beneficiari in qualità di primo anno. Fanno eccezione esclusivamente gli studenti che si ritrovano nella condizione descritta al comma 2 punto c del presente articolo, ossia quelli a cui in seguito alla **rinuncia** viene riconosciuto un numero di crediti tale da poter essere considerati iscritti a un anno successivo al primo. Tali studenti devono presentare domanda come primo anno e, sulla base del numero di crediti riconosciuti, verranno considerati, ai soli fini dei benefici EDISU, come iscritti all'anno successivo corrispondente.

Se lo **studente rinunciatario o decaduto** ha beneficiato della borsa e/o del servizio abitativo per più di un anno accademico durante l'iscrizione al corso precedente, immatricolandosi al nuovo corso non potrà richiedere benefici a EDISU per un numero di anni pari a quello in cui ha fruito di tali benefici durante la precedente iscrizione (anche nel caso in cui abbia rinunciato a un corso di laurea o laurea magistrale e si sia successivamente iscritto ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, e viceversa).

Comma 1.1

Passaggi di corso e trasferimenti da altri Atenei

Gli studenti già iscritti al sistema universitario italiano negli anni accademici precedenti che effettuano un **passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo o un trasferimento da altro Ateneo**, anche non piemontese, **NON** possono **presentare domanda come primo anno** ma devono fare richiesta come anno successivo.

Il **passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo** non equivale ad un'interruzione di carriera. Pertanto, in seguito ad un passaggio, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello del corso precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno.



Ad esempio, se lo studente inizia una carriera ad un corso di Laurea in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Torino nell'a.a. 2016/2017 e in seguito nell'a.a. 2019/2020 effettua un passaggio interno al corso di Laurea in Biologia, anche presso quest'ultimo corso l'anno di prima immatricolazione, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, sarà considerato il 2016/2017. Lo stesso vale se il passaggio viene effettuato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina.

Il **trasferimento da altro Ateneo**, anche non piemontese, non equivale ad un'interruzione di carriera. Pertanto, in seguito ad un trasferimento, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello dell'Ateneo precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno.



Ad esempio, se lo studente inizia una carriera ad un corso di Laurea Magistrale presso l'Università degli Studi di Bologna nell'a.a. 2017/2018 e in seguito nell'a.a. 2019/2020 si trasferisce presso l'Università degli studi di Torino, anche presso quest'ultimo Ateneo l'anno di prima immatricolazione, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, sarà considerato il 2017/2018.

Sia in caso di passaggio sia in caso di trasferimento, ai fini del calcolo dei requisiti di merito sarà preso in considerazione esclusivamente il numero di crediti riconosciuti ai sensi del successivo art. 14 comma 4.

Comma 2.

Riconoscimento crediti (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti)

Gli studenti che ottengono

- a. un'**abbreviazione di carriera**⁴², in seguito al riconoscimento dei crediti relativi ai titoli conseguiti o agli esami svolti presso un **Ateneo estero**
 - b. il riconoscimento di **crediti** derivanti da **corsi/insegnamenti singoli precedentemente sostenuti**
 - c. il riconoscimento dei **crediti** da una **precedente carriera chiusa** in seguito a **rinuncia o decadenza**
- nelle graduatorie EDISU verranno considerati come iscritti a un primo anno o come ad un anno successivo al primo in base al numero di crediti riconosciuti, come di seguito descritto.
1. Corsi di laurea.
 - a. Da 0 a 24 crediti: primo anno.
 - b. Da 25 a 79 crediti: secondo anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: terzo anno.
 - d. 135 o più crediti: ulteriore semestre.
 2. Corsi di laurea magistrale
 - a. Da 0 a 29 crediti: primo anno.
 - b. Da 30 a 79 crediti: secondo anno.
 - c. 80 o più crediti: ulteriore semestre.
 3. Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 - a. Da 0 a 24 crediti: primo anno.
 - b. Da 25 a 79 crediti: secondo anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: terzo anno.
 - d. Da 135 a 189 crediti: quarto anno.
 - e. Da 190 a 244 crediti: quinto anno.
 - f. Da 245 a 299 crediti: sesto anno.
 - g. 300 o più crediti: ulteriore semestre.

I crediti riconosciuti per diverse motivazioni (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti) vengono sommati al fine della valutazione dell'anno di iscrizione.

Si precisa che per gli studenti con disabilità uguale o superiore al 66% o riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992 il numero di crediti convalidati viene ridotto ai sensi del successivo art. 29 comma 3.2, mentre per gli studenti part time viene ridotto ai sensi dell'art. 14 comma 2.

Se lo studente, al momento della presentazione della domanda, **ha già richiesto al proprio Ateneo l'abbreviazione di carriera estera, il riconoscimento di singoli corsi/insegnamenti o la convalida di crediti dalla precedente carriera chiusa a seguito di rinuncia o decadenza, dovrà dichiararlo** tramite l'apposita procedura presente alla sezione "Dati scolastici" della domanda online.

Se il riconoscimento dei crediti avviene

1. prima della presentazione della domanda: lo studente è tenuto a dichiararlo tramite l'apposita opzione disponibile alla sezione "Dati scolastici" della richiesta;
2. dopo la presentazione della domanda, ma entro l'11 novembre 2019: lo studente è tenuto a darne comunicazione a EDISU compilando il relativo reclamo nell'apposita sezione oppure aprendo un ticket entro tale scadenza unitamente a copia fronte/retro di un proprio documento d'identità valido;
3. dopo l'11 novembre 2019: lo studente verrà considerato come primo anno per il corrente a.a. 2019/20, ma nell' a.a. 2020/21 tale studente verrà inserito nell'anno corretto in base al numero di crediti riconosciuti.

Se lo studente non ha sostenuto esami in Italia, ai fini del calcolo del punteggio di merito verrà considerata la media ECTS livello C del corso frequentato, comunicata ad EDISU dall'Ateneo.

Le suddette disposizioni vigono anche in caso di "immatricolazione anticipata" a partire da marzo 2019.

Gli studenti che hanno richiesto l'abbreviazione di carriera estera (punto a del presente comma) sono comunque tenuti al soddisfacimento dei requisiti di merito indicati ai commi 2 (se vincitori) e 3 (se idonei) del successivo articolo 12, diversamente i benefici eventualmente fruiti verranno revocati. Nei crediti richiesti possono essere conteggiati soltanto gli esami superati nel proprio Ateneo piemontese, non quelli sostenuti all'estero e riconosciuti dall'Ateneo per l'abbreviazione di carriera. La corresponsione della seconda rata di borsa di studio è subordinata al conseguimento entro il 10/08/2020 di 20 crediti per gli studenti iscritti a tempo pieno o di 11 crediti se iscritti a tempo parziale. Se tali crediti non saranno conseguiti entro il 30/11/2020 verrà loro revocata la borsa di studio e /o il valore del servizio abitativo fruito secondo quanto previsto all'art.39.



Art.10 Modalità e scadenze di presentazione della domanda

Comma 1.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate a partire dal **9 luglio 2019**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 comma 1 (per gli studenti in possesso di Codice Utente 2019/20) e 2 (per gli studenti in possesso di PIN e SPID). Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente in un Paese Extra-UE devono seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli art. 30 e 31.

Gli **studenti minorenni** devono far compilare ai propri genitori/tutori il modulo di autorizzazione alla presentazione della domanda di borsa di studio, disponibile sul sito EDISU alla Sezione Documentazione > Modulistica> Borse e altri contributi, che dovrà essere allegato alla domanda stessa nell'upload relativo al documento di identità, unitamente al documento di identità dei genitori.



Lo studente deve presentare la richiesta entro le scadenze indicate nella seguente tabella anche se al momento della presentazione della domanda non fosse ancora regolarmente immatricolato. Qualora si immatricolasse a un corso diverso rispetto a quello indicato nella domanda, dovrà comunicare la variazione a EDISU tempestivamente con le modalità indicate all'art. 7 comma 5 e comma 6.

Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, cambio di impegno da part-time a full-time e viceversa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, passaggio di dipartimento o corso di studi ecc.) deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. In caso di trasferimento ad altro Ateneo Piemontese lo studente verrà inserito in calce alla graduatoria del nuovo Ateneo e livello di corso

Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.

Novità

Comma 2.**Scadenza unica di presentazione della domanda**

Tipologia di richiesta

Scadenza

Borsa di studio e servizio abitativo

29 AGOSTO 2019

Sola borsa di studio

ore 12:00

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).



Per gli studenti che presentano la domanda con Codice utente 2019/20 la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e della richiesta PIN e la copia del documento di identità in corso di validità.

Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Gli studenti internazionali Extra-UE PRIMI ANNI CON VISTO D'INGRESSO PER ISCRIZIONE A.A. 2019/20 che devono presentare la RESERVATION devono fare riferimento alle scadenze del 5 settembre 2019 (domanda borsa di studio e servizio abitativo) e 26 settembre 2019 (sola borsa di studio) come stabilito dal successivo art. 31 comma 1.

Comma 3.**Primi anni di laurea magistrale: conseguimento laurea**

Gli studenti che richiedono i benefici EDISU 2019/2020 per un Primo Anno di Laurea Magistrale **non devono necessariamente essere laureati** al momento della trasmissione della domanda e hanno la possibilità di dichiarare tale situazione all'interno della procedura nella pagina dei Dati Scolastici.

1. Gli studenti che si laureano in un **Ateneo Piemontese** e si sono immatricolati nell'**a.a. 2016/17**:
 - a. se conseguono la **Laurea Triennale entro il 31 luglio 2019** devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale e immatricolarsi entro il 29 novembre 2019**.
 - b. se conseguono la **Laurea Triennale dopo il 31 luglio 2019** devono presentare domanda entro le scadenze come **Settimo Semestre di Laurea e Primo Anno di Laurea Magistrale** secondo quanto stabilito alla Sezione V artt. 19 e seguenti;
2. Gli studenti che si laureano in un **Ateneo Piemontese** e si sono immatricolati **prima dell'a.a. 2016/17** possono conseguire la **Laurea Triennale anche dopo il 31 luglio 2019**, devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale e immatricolarsi entro il 29 novembre 2019**.
3. Gli studenti che si laureano in un **Ateneo NON Piemontese** immatricolati in un qualsiasi anno accademico possono conseguire la **Laurea Triennale anche dopo il 31 luglio 2019**, devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale e immatricolarsi entro il 29 novembre 2019**.
4. Gli studenti che, in base al loro percorso di studi all'**Estero (titolo conseguito o sospensione carriera)**, vengono ammessi dall'Ateneo piemontese ad un **Primo Anno di Laurea Magistrale** devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale e immatricolarsi entro il 29 novembre 2019**.

Mancata immatricolazione entro il 29 novembre 2019

RICHIESTA DI SOLA BORSA DI STUDIO

Gli studenti di cui ai punti 1 lettera a), 2, 3 e 4 se **entro il 29 novembre 2019 non risulteranno immatricolati** al corso di Laurea Magistrale, risulteranno **esclusi** per mancata iscrizione nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 10 dicembre 2019**.

Se **si immatricoleranno** al corso di Laurea Magistrale **entro l'11 febbraio 2020** verranno inseriti d'ufficio, salvo altre motivazioni di esclusione, nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 25 febbraio 2020** (ore 12:00).

RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO

Gli studenti di cui ai punti 1 a), 2) 3) e 4) che risulteranno **esclusi nelle graduatorie di Borsa di Studio del 10 dicembre 2019** per mancata iscrizione:

- qualora siano assegnatari di posto letto ma **non** si immatricolino a un Primo Anno di Laurea Magistrale entro l'11 febbraio 2020, non solo **non sono inseriti nelle graduatorie del 25 febbraio 2020 ma devono altresì lasciare il posto letto** e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza
- qualora siano **assegnatari di posto letto** e si immatricolino a un Primo Anno di Laurea Magistrale **entro l'11 febbraio 2020**, verranno inseriti d'ufficio, salvo altre motivazioni di esclusione, nelle **graduatorie definitive di borsa di studio del 25 febbraio 2020** (ore 12:00) e **manterranno il servizio abitativo**.
- qualora siano **inseriti nella "graduatoria unica di scorrimento"** di cui all'art. 33 comma 3 del presente bando e si immatricolino a un Primo Anno di Laurea Magistrale **entro l'11 febbraio 2020**, non saranno cancellati dalla "graduatoria unica di scorrimento" e verranno inseriti d'ufficio nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 25 febbraio 2020** (ore 12:00)

Comma 4.

Integrazione settimo semestre di laurea a domanda di solo primo anno di laurea magistrale

Agli studenti che presentano domanda di solo primo anno di laurea magistrale, ma dichiarano di **essersi immatricolati al corso di laurea nel 2016/17 presso un Ateneo Piemontese** e di essersi laureati o **di laurearsi dopo 31 luglio 2019**, la **procedura online richiederà di aggiungere la domanda di settimo semestre**, in modo da modificare correttamente la propria domanda in settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (sez. V, artt.19-23).

Qualora lo **studente presenti la domanda di primo anno di laurea magistrale ma, a seguito di accertamenti con gli Atenei venga verificata la data di laurea dopo 31 luglio 2019**, la **domanda verrà trasformata d'ufficio in richiesta di settimo semestre e primo anno di laurea magistrale**.

Art. 11 Graduatorie e reclami

Gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa di studio.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva. Dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di borsa, prima della pubblicazione delle graduatorie provvisoria di borsa e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva di borsa, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare immatricolazione dello studente ed eventuali requisiti di merito. Le graduatorie provvisoria e definitiva di borsa riceveranno l'esito di tali accertamenti.

Le **graduatorie di servizio abitativo** verranno invece **elaborate sulla base dei dati autocertificati dagli studenti**.

Su richiesta dello studente, in particolari situazioni, possono anche essere effettuati controlli anche al momento della compilazione della domanda.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Comma 1.

Criteri di formulazione delle graduatorie

Per gli studenti iscritti ai primi anni di corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale che presentano Domanda Standard, le borse vengono ripartite sulla base di quanto indicato all'art. 1 comma 4.

Le graduatorie vengono suddivise per Ateneo e livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale), senza distinzioni fra dipartimenti, e all'interno di ogni livello sono ordinate in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario (ISEE parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con età inferiore.⁴³

Le graduatorie di servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità previste per la borsa di studio, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

Agli studenti internazionali Extra-UE, con nucleo familiare residente in uno Stato Extra-UE e agli studenti titolari di protezione internazionale inseriti in questa graduatoria è riservato il 15% dei posti spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti al primo anno.

Comma 2.

Graduatorie provvisorie

Nella graduatoria provvisoria sono possibili 2 esiti.

1. **Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, deve quindi attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

In merito agli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa, qualora:

1. non intendano presentare reclamo, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza;
2. presentino reclamo, dovranno farlo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 5 del presente articolo.

Comma 3.**Reclami**

Gli studenti esclusi dalle **graduatorie provvisorie**, oppure gli idonei che debbano modificare i propri dati, **possono presentare reclamo** tramite procedura online con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 5 del presente articolo. Gli esiti dei reclami saranno disponibili con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti che **NON intendono accettare il servizio abitativo richiesto devono presentare la rinuncia al medesimo entro le ore 12 del 16 settembre 2019**, compilando l'apposito reclamo avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo. **Diversamente**, qualora risultassero vincitori di borsa di studio, **riceveranno l'importo corrispondente alla tipologia di "Studente in sede"**.

Comma 4.**Graduatorie definitive**

Nella graduatoria definitiva sono possibili 3 esiti.

1. **Vincitore:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti.
 - a. I vincitori di servizio abitativo devono accettarlo online con le modalità indicate all'art. 33 comma 1.
 - b. I vincitori di borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'articolo 12.
2. **Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, ma non può usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse disponibili.
 - a. Gli idonei al servizio abitativo devono compilare la Dichiarazione di Interesse online con le modalità indicate all'art. 33 comma 2.
 - b. Gli idonei alla borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate agli artt. 5 e 12.
3. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha sanato tramite un reclamo gli errori materiali presenti nella domanda.

In merito agli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie definitive di borsa, qualora:

1. fossero risultati esclusi per mancata iscrizione, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa e restituire un importo corrispondente al periodo in cui hanno fruito del posto letto alla tariffa residenzialità per non studenti;
2. fossero risultati esclusi per altra causale, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza.

Comma 5.**Date di pubblicazione delle graduatorie e termini di presentazione dei reclami**

Tipologia di beneficio	Graduatoria provvisoria	Reclami	Graduatoria definitiva
Servizio abitativo	11 settembre 2019 ore 12	Dal 11 al 16 settembre 2019 ore 12	20 settembre 2019 ore 12
Borsa di studio	23 ottobre 2019 ore 12	Dal 23 ottobre al 11 novembre 2019 ore 12	10 dicembre 2019 ore 12

Avverso agli esiti definitivi della graduatoria, gli studenti che ne avranno interesse potranno ricorrere al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione

Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art.12

Requisiti di merito per seconda rata, mantenimento prima rata e idoneità borsa di studio, periodo di erogazione

Gli studenti iscritti ai primi anni risultati vincitori nelle graduatorie definitive di borsa ricevono la prima rata, pari al 25% dell'importo totale, in automatico secondo quanto disposto dai successivi commi.

Comma 1.

Requisiti di merito per la seconda rata

Per ottenere la seconda rata di borsa lo studente deve conseguire i crediti indicati nella tabella sottostante entro il **10 agosto 2020** secondo le modalità e tempistiche previste al successivo comma 6.

20 crediti	Isritti a tempo pieno a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.
11 crediti	Isritti a tempo parziale a corsi di laurea.

È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente registrati dal proprio Ateneo con data uguale o anteriore al 10 agosto 2020.

Nella somma dei crediti non potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero;
5. i crediti convalidati da carriera estera.

Prima dell'erogazione della seconda rata di borsa, EDISU verificherà la registrazione dei crediti richiesti con gli Atenei e pertanto l'erogazione avverrà solo qualora abbia verificato l'effettivo possesso del requisito.

L'esito dei controlli verrà pubblicato sulla sportello online alla data di erogazione della rata nella sezione storico benefici. Gli esiti potranno essere:

- conforme;
- non conforme; in questo caso vi sarà un successivo esito riferito al merito prima rata in fase di verifica dal 30 gennaio 2021.

Per gli studenti che hanno conseguito crediti durante progetti di mobilità internazionale, la seconda rata verrà erogata solo dopo l'avvenuto riconoscimento dei crediti sostenuti all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Per ottenere il pagamento **anticipato** della seconda rata di borsa a fine giugno 2020, **lo studente deve conseguire entro il 30 aprile il merito e autocertificarlo entro le ore 12 del 6 maggio 2020**, con le modalità indicate al successivo comma 3.

Comma 2.

Requisiti di merito per acconto seconda rata

Lo studente riceve un **acconto sulla seconda rata** (pari al **25% dell'importo totale**) a partire da fine giugno 2020 se:

1. consegue almeno 10 crediti (registrati dall'Ateneo) entro il 29 febbraio 2020 o comunque entro la data ultima degli appelli di febbraio;
2. autocertifica tali crediti, con le modalità indicate al comma 3 del presente articolo, fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020 ore 12.

Per **ricevere il saldo della seconda rata** (pari al restante 50% dell'importo totale) a partire da fine novembre 2020 lo studente deve conseguire almeno 20 crediti in totale (registrati dall'Ateneo) entro il 10 agosto 2020: diversamente, non riceve il saldo della seconda rata e deve restituire l'acconto precedentemente percepito (art. 39) anche in caso del mantenimento dei requisiti per la sola prima rata (art.12 comma 4).

Comma 3.**Autocertificazione di merito**

Al fine di ricevere:

1. l'intera seconda rata (pari al 75% dell'importo totale) a partire da fine giugno 2020
2. un acconto sulla seconda rata (pari al 25% dell'importo totale) a partire da fine giugno 2020

lo studente deve autocertificare il merito scolastico richiesto tramite l'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020 ore 12. Nel corso della compilazione dell'autocertificazione devono essere inseriti tutti gli esami superati e registrati dall'Ateneo con i relativi dettagli (descrizione, voto, data, crediti). L'autocertificazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online ed è da considerarsi correttamente trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo email dello studente. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".

Dopo la chiusura della procedura di autocertificazione, EDISU effettuerà i controlli con l'Ateneo per verificare l'effettivo conseguimento dei crediti dichiarati dallo studente al fine di ottenere l'erogazione delle rate di cui ai punti 1 e 2 del presente comma.

Comma 4.**Requisiti di merito per il mantenimento della sola prima rata**

Gli studenti che non conseguono i crediti indicati al comma 1 del presente articolo entro il 10 agosto 2020 perdono il diritto a ricevere la seconda rata di borsa. Possono tuttavia mantenere il diritto alla sola prima rata di borsa conseguendo almeno **20 crediti** entro il **30 novembre 2020**. È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente registrati dal proprio Ateneo con data uguale o anteriore al 30 novembre 2020.

Nella somma dei crediti **non potranno essere conteggiati**:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero;
5. i crediti convalidati da carriera estera.

Il mancato conseguimento dei requisiti di merito indicati al presente comma comporta la revoca dei benefici, quindi:

1. la restituzione della prima rata di borsa e/o dell'acconto seconda rata eventualmente percepito
2. la perdita dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie, secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse del proprio Ateneo;
3. se lo studente ha fruito del servizio abitativo nelle Residenze EDISU la restituzione del valore del servizio abitativo fruito secondo le disposizioni indicate al comma 5 del presente articolo.

In alcuni casi particolari⁴⁴ viene **differito di tre mesi** il termine previsto per conseguire requisiti di merito utili a evitare la revoca dei benefici. I casi sono i seguenti:

1. Eventi luttuosi riferiti a componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda.
2. Ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni o malattia prolungata del richiedente.
3. Eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

Per la nascita di un figlio, il termine ultimo del 30 novembre 2019 viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Per la nascita di un figlio, il termine ultimo del 30 novembre 2020 viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo studente che intende richiedere tale proroga deve recarsi personalmente presso gli sportelli EDISU entro il **13 dicembre 2020** e farne richiesta, allegando documentazione comprovante la propria condizione⁴⁵. Il 30 gennaio 2021 verrà data comunicazione in merito all'accoglimento della richiesta, ai sensi dei requisiti sopra esposti, tramite invio email agli interessati.

44. D.P.C.M. 9/4/01, art. 6 c. 3.

45. Criteri Regionali 2019/20 Sez. VI art. 2 c. 5.

Comma 5.**Disposizioni per i vincitori assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU**

Gli studenti assegnatari di un posto letto fino al 26 luglio 2020 possono rientrare in residenza nel mese di settembre 2020 se conseguono entro il 10 agosto 2020 i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo. Al momento del rientro gli studenti dovranno autocertificare il merito direttamente in residenza su apposito modulo, allegando copia del proprio libretto universitario.

Gli studenti che non conseguono i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo:

1. non possono rientrare in residenza durante il mese di settembre 2020. Qualora rientrassero ugualmente, **dovranno restituire € 7,57 giornalieri per il periodo indebitamente fruito** (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli Erasmus Mese);
2. devono conseguire i requisiti di merito indicati al comma 4 del presente articolo, diversamente **saranno tenuti alla restituzione dell'importo forfetario di € 2.500,00** (qualora il soggiorno sia durato 11 mesi) **o di € 7,57 giornalieri se assegnatari per un periodo inferiore.**

Comma 6.**Periodo di erogazione**

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate⁴⁶:

1. **la prima rata, pari al 25%** dell'importo totale, viene erogata automaticamente a partire da fine **dicembre 2019**;
2. **la seconda rata, pari al restante 75%** dell'importo totale, viene erogata in base a quando vengono conseguiti e, se richiesto, autocertificati i requisiti di merito indicati precedente comma 3, come da tabella qui di seguito:

46. Criteri Regionali a.a.2018/19
Sez. III art. 1 c. 8.1.

Rata	Requisiti di merito	Erogazione	Autocertificazione di merito
Intera seconda rata (75%)	Almeno 20 crediti entro il 30 aprile 2020	Da fine giugno 2020	Fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020 ore 12
	Almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2020	Da fine novembre 2020	Non richiesta*

Oppure

Acconto seconda rata (25%)	Almeno 10 crediti entro il 29 febbraio 2020	Da fine giugno 2020	Fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020 ore 12
Saldo seconda rata (50%)	Almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2020	Da fine novembre 2020	Non richiesta*

* La compilazione della procedura è comunque consigliata soprattutto agli studenti con atti di convalida.



L' erogazione della prima rata viene disposta a partire da fine dicembre 2019 qualora lo studente comunichi il proprio IBAN entro il 30 novembre 2019. Se lo studente comunica l'IBAN entro il 31 marzo 2020, l'erogazione della prima rata viene disposta a partire da fine aprile 2020. I successivi pagamenti della prima rata sono previsti in concomitanza con il periodo di erogazione delle seconde rate.

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2021 le rate non saranno più esigibili.



Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN italiano di cui lo studente sia intestatario o cointestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3



Gli studenti che non autocertificano il merito fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020 ore 12 non riceveranno alcun pagamento a partire da fine giugno 2020. Se conseguono almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2020 l'intera seconda rata (pari al 75% dell'importo totale) viene erogata a partire da fine novembre 2020, senza che sia necessario autocertificare il merito.

Comma 7.

Casi di sospensione del pagamento

Agli studenti che si trovano in una situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva o abbiano in corso una rateizzazione e stiano provvedendo al pagamento della pendenza economica nei confronti di EDISU, viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito. Analoga sospensione viene applicata agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico, di verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti.

Comma 8.

Requisiti di merito per il mantenimento dell'idoneità

Gli studenti risultati idonei, non vincitori, nelle graduatorie definitive di borsa possono mantenere l'idoneità, e con essa l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse del proprio Ateneo, solo conseguendo almeno **20 crediti (11 se iscritto part-time)** entro il **30 novembre 2020**. È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente registrati dalla Segreteria Studenti del proprio Ateneo con data uguale o anteriore al 30 novembre 2020.

Nella somma dei crediti **non potranno essere conteggiati**:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero;
5. i crediti convalidati da carriera estera.

Il mancato conseguimento dei requisiti di merito indicati al presente comma comporta la revoca dei benefici, quindi:

1. **la perdita dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie**, secondo quanto disposto da Regolamento Tasse del proprio Ateneo;
2. **se lo studente ha fruito del servizio abitativo nelle residenze EDISU, la restituzione del valore del servizio abitativo fruito** secondo le disposizioni indicate al comma 5 del presente articolo.

In alcuni casi particolari⁴⁷ viene differito di tre mesi il termine previsto per conseguire i requisiti di merito utili a evitare la revoca dei benefici. I casi sono i seguenti.

1. Eventi luttuosi riferiti a componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda.
2. Ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni o malattia prolungata del richiedente.
3. Eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

Per la nascita di un figlio, il termine ultimo del 30 novembre 2020 viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo studente che intende richiedere tale proroga deve recarsi personalmente presso gli sportelli EDISU entro il **13 dicembre 2020** e farne richiesta, allegando documentazione comprovante la propria condizione⁴⁸.

Comma 8.1.

Disposizioni per gli idonei assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU

Gli studenti assegnatari di un posto letto fino al 26 luglio 2020 possono rientrare in residenza nel mese di settembre 2020 se conseguono entro il 10 agosto 2020 i requisiti di merito indicati al comma 2.1 del presente articolo. Al momento del rientro gli studenti dovranno autocertificare il merito direttamente in residenza su apposito modulo, allegando copia del proprio libretto universitario.

Gli studenti che non conseguono i requisiti di merito indicati al comma 2.1 del presente articolo:

1. **non possono rientrare in residenza** durante il mese di settembre 2020. Qualora rientrassero ugualmente, dovranno restituire € 7,57 giornalieri per il periodo indebitamente fruito (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli Erasmus Mese);
2. **devono conseguire i requisiti di merito** indicati al comma 2.2 del presente articolo, **diversamente saranno tenuti alla restituzione dell'importo forfetario di € 2.500,00** (qualora il soggiorno sia durato 11 mesi) **o di € 7,57 giornalieri se assegnatari per un periodo inferiore**.

Per ogni altra informazione relativa alle tasse universitarie lo studente è tenuto a rivolgersi al proprio Ateneo, consultando il Regolamento Tasse e contattando gli uffici competenti (Ufficio Tasse, Segreteria Studenti).

47. D.P.C.M. 9/4/01, art. 6 c. 3.

48. Criteri Regionali 2019/20 Sez. VI art. 2 c. 5.

Comma 9.**Verifica del merito e revoca del beneficio**

EDISU sottopone la totalità sia degli studenti vincitori che di quelli idonei di borsa ed eventualmente assegnatari di posto letto alla verifica relativa all'iscrizione e alle condizioni di merito, in attuazione dell'art. 6, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dell'art. 39 del presente bando.

Comma 10.**Rimborso della tassa regionale**

Gli studenti che soddisfano i requisiti di merito indicati ai commi 1 e 4 del presente articolo hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per un importo pari a € 140,00 versata al momento dell'immatricolazione.

1. Per studenti iscritti all'**Università degli Studi di Torino** e all'**Università del Piemonte Orientale** il rimborso è previsto d'ufficio senza che debbano presentare alcuna richiesta.
2. Gli studenti iscritti al **Politecnico di Torino** e all'**Accademia delle Belle Arti di Torino**, invece, **non devono presentare alcuna richiesta** poiché la tassa regionale non è inclusa nell'ammontare della prima rata di tasse universitarie, fatte salve modifiche dei Regolamenti Tasse dei rispettivi Atenei.
3. Gli studenti iscritti ad **altri Atenei**, infine, **devono richiedere il rimborso della tassa regionale** esclusivamente online tramite l'apposita procedura, denominata "Rimborso tassa regionale", disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online da gennaio a giugno 2020.

L'importo della tassa regionale verrà rimborsata dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio agli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di merito come disposto dall'art. 12 comma 1 e 4.



Per ogni altra informazione relativa alle tasse universitarie lo studente è tenuto a rivolgersi al proprio Ateneo, consultando il Regolamento Tasse e contattando gli uffici competenti (Ufficio Tasse, Segreteria Studenti).

Rimborso tassa regionale per i primi anni vincitori a.a. 2019/20

Rimborso tassa regionale d'ufficio	Requisiti di merito	Autocertificazione di merito
Da luglio 2020	conseguimento di 20 crediti entro il 30 aprile 2020	Fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020 ore 12
Da dicembre 2020	conseguimento di 20 crediti entro il 10 agosto 2020	Non richiesta
Da maggio 2021	conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre 2020	Non richiesta

Il rimborso della tassa regionale non sarà concesso nei seguenti casi:

- Studenti primi anni che risulteranno esclusi nella graduatoria definitiva di borsa di studio a.a. 2019/20.
- Studenti non in possesso dei requisiti di merito indicati ai commi 1 e 4 del presente articolo.
- Studenti soggetti a revoca della borsa di studio.
- Studenti che rinunciano agli studi oltre i termini per l'iscrizione all'Ateneo e comunque oltre i termini previsti dal Regolamento Tasse e Tributi del proprio Ateneo.

Art. 13**Accettazione servizio abitativo primi anni**

Disposizioni dettagliate in merito all'accettazione del servizio abitativo sono disponibili all'art. 33.

Sezione 4.

**Disposizioni
specifiche
per gli anni
successivi**

Sezione 4.**Disposizioni specifiche per gli anni successivi****Art. 14** **Requisiti di accesso e di merito**

Questa sezione è rivolta a tutti gli studenti che si iscrivono, nell'anno accademico 2019/20, a un anno successivo al primo di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento⁴⁹. Sono compresi gli studenti che effettuano richiesta per un ulteriore semestre e gli studenti che sono considerati anni successivi in seguito a passaggio interno, trasferimento da altro Ateneo e al riconoscimento di crediti a seguito di convalida per carriera estera, singoli insegnamenti, rinuncia, decadenza.

In caso di **iscrizione a tempo parziale** (part time) si può presentare solo domanda standard e NON si può beneficiare della Borsa di Studio per l'ultimo semestre dei corsi di laurea né per gli interi corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Di seguito sono indicati i requisiti di accesso e di merito richiesti per la partecipazione al concorso, le scadenze di presentazione della domanda (art. 15), le date di pubblicazione delle graduatorie (art. 16) e le tempistiche di erogazione della borsa (art. 17). Nella Sezione IX, artt. 32-35, sono indicate le modalità di accettazione e assegnazione del servizio abitativo.

Comma 1.**Requisiti di accesso**

I requisiti di accesso sono differenti tra Domanda Standard e Domanda con Conferma Benefici per Merito. Al momento della presentazione della domanda online, la **procedura riconoscerà automaticamente la richiesta dello studente come una Conferma dei Benefici per Merito o come una Domanda Standard in base al possesso dei requisiti di seguito indicati.**

Comma 1.1.

Domanda standard

I requisiti richiesti per presentare una Domanda Standard sono i seguenti.

1. Regolare iscrizione all'a.a. 2019/20 con impegno part-time (solo per il secondo e terzo anno di iscrizione a corsi di laurea di primo livello) o full-time.
2. Possesso dei requisiti economici (art. 6) e di merito (commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo) richiesti.

Comma 1.2.

Conferma benefici per merito

I requisiti richiesti per presentare una Conferma dei Benefici per Merito sono i seguenti.

1. **Regolare iscrizione all'a.a. 2019/20 con impegno a tempo pieno** (full-time).
2. **Possesso dei requisiti economici** (art. 6) e **di merito** (commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo) **richiesti**. Il numero di crediti richiesti è più alto rispetto a quelli richiesti per presentare una Domanda Standard, inoltre non è possibile utilizzare crediti bonus (comma 3 del presente articolo).
3. **Vincita della borsa nel precedente a.a. 2018/19.**
 - a. Se lo studente nel 2018/19 ha richiesto la sola borsa, oppure sia la borsa che il servizio abitativo ma il posto letto non è stato assegnato o non è stato accettato entro il 30 giugno 2019, allora nel 2019/20 può presentare domanda per:
 - a.I. la sola borsa, in qualità di Conferma dei Benefici per Merito;
 - a.II. la borsa di studio e il posto letto, la prima in qualità di Conferma dei Benefici per Merito e il secondo in qualità di Domanda Standard.
 - b. Se lo studente nel 2018/19 ha richiesto sia la borsa di studio che il servizio abitativo, e il posto letto è stato assegnato e accettato al 30 giugno 2019, nel 2019/20 può presentare domanda per:
 - b.I. la borsa e il posto letto, entrambi in qualità di Conferma dei Benefici per Merito;
 - b.II. la sola borsa di studio, in qualità di Conferma dei Benefici per Merito.

Possono confermare il posto letto per merito anche gli studenti che soddisfano le condizioni sopraindicate e nel 2018/19 hanno accettato il servizio abitativo con l'Opzione Erasmus Mese, Erasmus Annuale o Renato Einaudi. Gli studenti che nel 2018/19 hanno accettato il servizio abitativo con l'Opzione Renato Einaudi, tuttavia, possono confermare il posto letto per merito nel 2019/20 solo selezionando nuovamente la medesima opzione: diversamente, la loro richiesta di servizio abitativo verrà considerata una Domanda Standard.

Gli studenti che fanno domanda di settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (sez. V) e confermano i benefici per merito per il settimo semestre di laurea, hanno la conferma dei benefici automaticamente estesa anche al primo anno di laurea magistrale (previo il conseguimento dei requisiti di merito indicati all'art. 22 comma 1). E pertanto avranno diritto anche alla rata di borsa di studio relativa al primo anno di laurea magistrale.

Comma 1.3.

Casi particolari

1. Gli studenti che **effettuano un passaggio di corso o un trasferimento da altro Ateneo**, anche non piemontese, non possono presentare domanda come primo anno ma devono fare richiesta come anno successivo. Per maggiori informazioni bisogna fare riferimento al comma 4 del presente articolo.
2. Qualora uno studente debba **ripetere uno stesso anno**, i requisiti di merito, indicati nella tabella presente al comma 2, verranno comunque calcolati sulla base dell'anno accademico di prima immatricolazione assoluta per il medesimo livello di corso.
3. Come indicato all'art. 3 comma 1, gli studenti che si immatricolano a un primo anno dopo aver effettuato una **rinuncia agli studi** presso qualsiasi Ateneo italiano, anche in a.a. precedenti al 2018/19, non possono presentare domanda di borsa e servizio abitativo. Fanno eccezione esclusivamente gli studenti che si ritrovano nella condizione descritta all'art. 9 comma 2 punto c, ossia quelli a cui in seguito alla rinuncia viene convalidato un numero di crediti tale da poter essere considerati iscritti a un anno successivo al primo⁵⁰.
4. Se uno studente **rinunciario o decaduto ha beneficiato della borsa** e/o del servizio abitativo per più di un anno accademico durante l'iscrizione al corso precedente, immatricolandosi al nuovo corso non potrà richiedere benefici a EDISU per un numero di anni pari a quello in cui ha fruito di tali benefici durante la precedente iscrizione (anche nel caso in cui abbia rinunciato a un corso di laurea o laurea magistrale e si sia successivamente iscritto ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, e viceversa).
5. Sulla base della normativa applicata dagli Atenei piemontesi e pubblicata dal M.I.U.R in merito all'accesso degli **studenti internazionali** ai corsi universitari, concordata con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno, ai fini del rilascio del visto di ingresso sul territorio italiano per motivi di studio (necessario per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per studio e per la rinnovabilità dello stesso) gli studenti Extra-UE non possono effettuare rinunce agli studi ma soltanto passaggi di corso o trasferimenti di Ateneo. Nel caso di rinuncia agli studi, tali studenti dovranno rientrare nel loro Paese di origine e, per potersi immatricolare ad un altro corso presso un Ateneo piemontese, dovranno richiedere un nuovo visto di ingresso per motivi di studio. In caso di trasferimento o passaggio si fa riferimento al successivo punto 6.
6. Qualora uno studente abbia **regolarmente congelato o sospeso**⁵¹ la propria carriera universitaria in a.a. precedenti, il periodo di congelamento/sospensione non verrà considerato se nel corso dello stesso non sia stato compiuto alcun atto di carriera (superamento esami, presentazione piano carriera, ecc.). A tal fine, EDISU modificherà l'anno di immatricolazione dello studente in modo tale che il periodo di congelamento/sospensione non incida negativamente sul calcolo dei requisiti di merito (ad esempio, se uno studente immatricolato nel 2016/17 ha congelato/sospeso la propria carriera nel 2018/19, presentando la domanda per il 2019/20 verrà considerato come immatricolato nel 2017/18). Lo studente al momento della presentazione della domanda deve comunicare il congelamento della precedente carriera con l'apertura di un ticket.
7. Gli studenti che effettuano l'**"immatricolazione anticipata"** dal mese di aprile 2019 devono seguire le disposizioni dell'art. 9 comma 2 e del comma 5 del presente articolo.

Comma 2.

Requisiti di merito

Oltre ai requisiti economici (art. 6) e alle condizioni d'accesso, all'atto della presentazione della domanda viene richiesto il possesso di determinati requisiti di merito⁵². Tali requisiti consistono nel conseguimento **entro il 10 agosto 2019** del numero di crediti indicato nelle seguenti tabelle, determinato in base ai seguenti parametri:

1. livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale);
2. tipologia di iscrizione (full-time o part-time);
3. anno accademico di immatricolazione;
4. tipologia di domanda (Domanda Standard o Conferma Benefici per Merito).

È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente registrati dal proprio Ateneo con data uguale o anteriore al 10 agosto 2019.

Nella somma dei crediti **non potranno essere conteggiati**:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero.

Per gli studenti che hanno conseguito crediti durante progetti di mobilità internazionale, la seconda rata verrà erogata solo dopo l'avvenuto riconoscimento dei crediti sostenuti all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza.



Gli studenti iscritti part-time non possono confermare i benefici per merito.

50. Criteri Regionali a.a.2019/20 Sez. VI art. 1.

51. Criteri Regionali a.a.2019/20 Sez. II punto 6.

52. Criteri Regionali a.a.2019/20 Sez. VI art. 2 c.6 (anni successivi) c. 8 (conferma benefici) art. 3 c. 7 per iscrizione a tempo parziale.

Laurea full-time		
Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019 in base alla tipologia di domanda	
	Domanda standard	Conferma benefici per merito
2018/19	25	35
2017/18	80	90
2016/17 (ulteriore semestre)	135	150

Laurea part-time		
Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019 in base alla tipologia di domanda	
	Domanda standard	
2018/19	16	
2017/18	52	

Laurea magistrale a ciclo unico 5 anni full-time		
Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019 in base alla tipologia di domanda	
	Domanda standard	Conferma benefici per merito
2018/19	25	35
2017/18	80	90
2016/17	135	150
2015/16	190	210
2014/15 (ulteriore semestre)	245	270

Laurea magistrale a ciclo unico 6 anni full-time		
Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019 in base alla tipologia di domanda	
	Domanda standard	Conferma benefici per merito
2018/19	25	35
2017/18	80	90
2016/17	135	150
2015/16	190	210
2014/15	245	270
2013/14 (ulteriore semestre)	300	330

Laurea magistrale full-time		
Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019 in base alla tipologia di domanda	
	Domanda standard	Conferma benefici per merito
2018/19	30	40
2017/18 (ulteriore semestre)	80	90

Comma 3.**Crediti bonus**

Gli studenti che entro il 10 agosto 2019 non riuscissero a raggiungere le soglie minime di crediti indicate nelle tabelle al comma 2 del presente articolo possono presentare Domanda Standard utilizzando gli **eventuali crediti bonus** a loro disposizione.

Non possono utilizzare i crediti bonus:

1. **gli studenti laureati presso un Ateneo estero;**
2. gli studenti che confermano i benefici per merito;
3. gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale che sono stati iscritti a corsi di laurea appartenenti al vecchio ordinamento;
4. gli studenti iscritti ai primi anni, per il conseguimento dei requisiti di merito indicati all'art. 12 commi 1 e 4.

I bonus vengono maturati a partire dall'anno di prima iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico secondo le seguenti progressioni.

1. Studenti iscritti full-time.
 - a. 5 bonus: per richiedere benefici per il secondo anno;
 - b. 12 bonus: per richiedere benefici per il terzo anno;
 - c. 15 bonus: per richiedere benefici per gli anni successivi al terzo.
2. Studenti iscritti part-time.
 - a. 3 bonus: per richiedere benefici per il secondo anno;
 - b. 6 bonus: per richiedere benefici per il terzo anno.

Lo studente che utilizza dei bonus non ne maturerà più per tutto il resto della sua carriera universitaria, ma l'eventuale quota di bonus residui potrà essere utilizzata negli anni successivi.

Ad esempio, se uno studente utilizza 7 dei 12 crediti bonus a sua disposizione per fare domanda per il terzo anno di iscrizione a un corso di laurea non maturerà più bonus per tutto il resto della sua carriera universitaria, neanche se dopo la laurea cambiasse livello iscrivendosi a un corso di laurea magistrale. Tuttavia, i 5 crediti bonus non utilizzati rimarranno a disposizione per effettuare richieste negli anni successivi.



I crediti bonus utilizzati per raggiungere i crediti minimi per l'anno accademico di richiesta del beneficio non possono essere conteggiati dallo studente nei crediti conseguiti per ottenere il merito nell'anno accademico successivo

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale devono utilizzare l'eventuale quota di bonus maturata e non utilizzata durante l'iscrizione al precedente corso di laurea, pertanto **non verranno maturati nuovi crediti bonus durante il corso di laurea magistrale.**

Gli studenti provenienti da atenei non piemontesi devono richiedere il numero di bonus a loro disposizione all'Ente per il diritto allo studio associato all'Ateneo di provenienza, successivamente **devono autocertificare tale numero nel corso della compilazione** della sezione "Dati scolastici" della domanda specificando Regione e Ateneo. EDISU verificherà d'ufficio il numero di crediti bonus autocertificato.

Durante la compilazione della sezione "Dati scolastici" della domanda, la procedura aggiunge automaticamente i crediti bonus eventualmente disponibili fino al raggiungimento della soglia minima di crediti richiesti: non è pertanto previsto che lo studente li aggiunga durante la compilazione della domanda.



I crediti bonus aggiunti dalla procedura saranno visibili dallo studente nella pagina personale dello sportello on line relativa alla pubblicazione delle graduatorie.

Tali crediti non concorrono né al calcolo del punteggio di merito né al calcolo del punteggio di graduatoria (art. 16 comma 2).

Comma 4.

Passaggi e trasferimenti

Gli studenti che effettuano:

1. passaggi di corso all'interno del medesimo Ateneo;
2. trasferimenti fra Atenei piemontesi, o da un Ateneo non piemontese

devono presentare domanda come anno successivo e devono compilare le specifiche voci "Trasferimento da Altro Ateneo" o "Passaggio di corso interno" nella sezione Merito della domanda online.

Il **passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo** non equivale ad un'interruzione di carriera. Pertanto, in seguito ad un passaggio, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello del corso precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno.

Ad esempio, se lo studente inizia una carriera ad un corso di Laurea in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Torino nell'a.a. 2016/2017 e in seguito nell'a.a. 2019/2020 effettua un passaggio interno al corso di Laurea in Biologia, anche presso quest'ultimo corso l'anno di prima immatricolazione, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, sarà considerato il 2016/2017. Lo stesso vale se il passaggio viene effettuato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina.

Il **trasferimento da altro Ateneo**, anche non piemontese, non equivale ad un'interruzione di carriera. Pertanto, in seguito ad un trasferimento, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello dell'Ateneo precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno.

Ad esempio, se lo studente inizia una carriera ad un corso di Laurea Magistrale presso l'Università degli Studi di Bologna nell'a.a. 2017/2018 e in seguito nell'a.a. 2019/2020 si trasferisce presso l'Università degli studi di Torino, anche presso quest'ultimo Ateneo l'anno di prima immatricolazione, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, sarà considerato il 2017/2018.

Le medesime disposizioni valgono anche in caso di passaggio da un corso di laurea ad uno di laurea magistrale a ciclo unico e viceversa.

Al fine della verifica del possesso dei requisiti di merito verranno considerati validi i crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019 e riconosciuti dalla struttura didattica di riferimento. Lo studente escluso nelle graduatorie provvisorie per mancato riconoscimento dei crediti è tenuto a dare **comunicazione del riconoscimento** tramite la procedura online di reclamo **entro il 11 novembre 2019** (art. 7 comma 6), compilando la voce "**Passaggio di corso interno**" in caso di passaggio o "**Trasferimento da Altro Ateneo**" in caso di trasferimento.

EDISU effettuerà controlli con l'Ateneo entro il 29 novembre 2019 e inserirà nelle graduatorie gli studenti per i quali verificherà durante il controllo la convalida dei crediti necessari. Gli altri studenti verranno esclusi nelle graduatorie definitive per mancata convalida crediti a seguito di trasferimento/passaggio.

Lo studente che si trasferisce da un Ateneo non piemontese e ha necessità di utilizzare i crediti bonus deve fare riferimento al comma 3 del presente articolo. Tali crediti devono essere comunicati ad EDISU Piemonte tramite procedura di reclamo.

Comma 5.**Riconoscimento crediti
(abbreviazione di carriera, corsi singoli,
carriere precedenti)**

Gli studenti che ottengono

- a. un'abbreviazione di carriera⁵³, in seguito al riconoscimento dei crediti relativi ai titoli conseguiti o agli esami svolti presso un **Ateneo estero**,
- b. il riconoscimento di **crediti** derivanti da **singoli corsi/insegnamenti precedentemente sostenuti**,⁵⁴
- c. il riconoscimento dei **crediti** da una **precedente carriera chiusa in seguito a rinuncia, decadenza** o riconoscimento di crediti conseguiti in qualità di **studente "incoming" ospite presso un Ateneo Piemontese con progetto di mobilità internazionale**,
- d. il riconoscimento di crediti per un corso di laurea magistrale a ciclo unico dopo il conseguimento della laurea devono **dichiararlo** entrando nella pagina "Convalide" disponibile alla sezione "Dati scolastici" della **domanda** online.

Nelle graduatorie verrà retrodatato ai soli fini EDISU l'anno accademico di prima immatricolazione in base al numero di crediti riconosciuti, come di seguito descritto:

1. Corsi di laurea.
 - a. Da 0 a 24 crediti: nessuna modifica
 - b. Da 25 a 79 crediti: retrodatato di un anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: retrodatato di due anni.
 - d. 135 o più crediti: retrodatato di tre anni.
2. Corsi di laurea magistrale
 - a. Da 0 a 29 crediti: nessuna modifica.
 - b. Da 30 a 79 crediti: retrodatato di un anno.
 - c. 80 o più crediti: retrodatato di due anni.
3. Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 - a. Da 0 a 24 crediti nessuna modifica
 - b. Da 25 a 79 crediti: retrodatato di un anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: retrodatato di due anni.
 - d. Da 135 a 189 crediti: retrodatato di tre anni.
 - e. Da 190 a 244 crediti: retrodatato di quattro anni.
 - f. Da 245 a 299 crediti: retrodatato di cinque anni.
 - g. 300 o più crediti: retrodatato di sei anni.

Si precisa che per gli studenti con disabilità uguale o superiore al 66% o riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992 il numero di crediti convalidati viene ridotto ai sensi del successivo art. 29 comma 3.2.

I crediti riconosciuti per diverse motivazioni (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti) vengono sommati al fine della valutazione dell'anno di iscrizione.

Se lo studente, al momento di presentazione della domanda, **ha già richiesto al proprio Ateneo** l'abbreviazione di carriera estera, il riconoscimento di singoli corsi/insegnamenti o la convalida di crediti dalla precedente carriera chiusa a seguito di rinuncia o decadenza, **dovrà dichiararlo** tramite **l'apposita procedura** presente alla **sezione "Dati scolastici" della domanda** online.

Se il riconoscimento dei crediti avviene:

1. prima della presentazione della domanda: lo studente è tenuto a dichiararlo tramite l'apposita opzione disponibile alla sezione "Dati scolastici" della richiesta;
2. dopo la presentazione della domanda, ma entro l'11 novembre 2019: lo studente è tenuto a darne comunicazione a EDISU entro l'11 novembre 2019, compilando l'apposita sezione del reclamo o tramite ticket, unitamente a copia fronte/retro di un proprio documento d'identità valido;
3. dopo l'11 novembre 2019: lo studente è tenuto a darne comunicazione tempestiva a EDISU aprendo un ticket, unitamente a copia fronte/retro di un proprio documento d'identità valido ma non subirà modifiche nell' a.a. 2019/20. Nell'a.a. 2020/21, invece, l'anno accademico di prima immatricolazione dello studente verrà retrodatato in base al numero di crediti riconosciuti e pertanto saranno richiesti i crediti previsti per tale anno.

Le suddette disposizioni vigono anche in caso di "immatricolazione anticipata" a partire da marzo 2019.

Ai fini del calcolo del punteggio, qualora l'ateneo non assegni un voto agli esami convalidati, verrà considerata la media degli esami sostenuti in Italia. Se lo studente non ha sostenuto esami in Italia, ai fini del calcolo del punteggio di merito verrà considerata la media ECTS livello C del corso frequentato, comunicata ad EDISU dall'Ateneo che la stabilisce annualmente per ciascun corso di studi.

53. Criteri Regionali 2018/19
Sez. V art. 3.

54. Criteri Regionali 2018/19 Sez.
VI art.1 c. 2.

Comma 6.**Partecipanti a progetti di mobilità internazionale
a.a. 2018/19**

Se uno studente ha partecipato a un progetto di mobilità internazionale nel precedente a.a. 2018/19, ai fini del calcolo dei requisiti di merito EDISU tiene in considerazione esclusivamente i crediti formalmente riconosciuti dall'Ateneo a cui è iscritto.

1. Se lo studente è ancora in attesa di convalida al momento della compilazione della domanda, deve indicare di essere in attesa di riconoscimento, tramite l'apposita voce disponibile alla pagina "Merito" alla sezione "Dati scolastici" della domanda, e dichiarare la data di partenza e la data di ritorno (o indicativa se è ancora in mobilità): la procedura aggiungerà automaticamente all'autocertificazione di merito, in via convenzionale e temporanea, 5 crediti ogni 30 giorni di permanenza all'estero e gli eventuali giorni restanti, solo se superiori a 15, corrisponderanno a ulteriori 5 crediti. Verrà preso in considerazione solo il periodo trascorso in mobilità dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Ai fini del calcolo del punteggio (art. 16 comma 2) verrà tenuta in considerazione la media ponderata degli esami registrati in Italia. Se lo studente non ha sostenuto esami in Italia, verrà considerata la media ECTS livello C del corso frequentato, comunicata ad EDISU dall'Ateneo.
In seguito al riconoscimento dei crediti conseguiti durante il periodo di mobilità internazionale, EDISU calcolerà i requisiti di merito effettivi e, rispettando le disposizioni del presente bando, provvederà a confermare o revocare i benefici eventualmente erogati.
2. Se lo studente al momento della compilazione della domanda è già in possesso della convalida e questa è avvenuta entro il 10 agosto 2019, deve indicare di aver ottenuto il riconoscimento, tramite l'apposita voce disponibile alla pagina "Merito" alla sezione "Dati scolastici" della domanda, e dichiarare i crediti riconosciuti nel corso della compilazione dell'autocertificazione di merito.
3. Se lo studente al momento della compilazione della domanda è già in possesso della convalida ma con data successiva al 10 agosto 2019 deve selezionare la relativa voce e indicare i crediti e punteggio della relativa convalida, non dovrà però indicarli nell'autocertificazione di merito. Lo studente deve calcolare il punteggio di merito come indicato al successivo art. 16 comma 2.

Art.15 Modalità e scadenze di presentazione della domanda

Comma 1.**Modalità di presentazione della domanda**

Le domande potranno essere presentate a partire dal **9 luglio 2019**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 comma 1 (per gli studenti in possesso di Codice Utente 2019/20) e 2 (per gli studenti in possesso di PIN). Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente in un Paese Extra-UE devono seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli art. 30 e 31.

Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di **altra borsa di studio** o di altro aiuto economico, **trasferimento ad altro Ateneo**, **rinuncia agli studi**, **cambio di impegno da part-time a full-time e viceversa**, **impossibilità di proseguire gli studi**, **ritiro dall'iscrizione**, **passaggio di dipartimento o corso di studi ecc.**) **deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU**, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici.



In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.

Comma 2.**Scadenza unica di presentazione della domanda**

Novità

Tipologia di richiesta

Scadenza

Borsa di studio e servizio abitativo

Sola borsa di studio

29 AGOSTO 2019
ore 12:00

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).



Per gli studenti che presentano la domanda con Codice Utente 2019/20 la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e della richiesta PIN e la copia del documento di identità in corso di validità.

Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendone la piena responsabilità.

Comma 3.**Integrazione primo anno laurea magistrale**

Gli studenti che **presentano domanda di solo settimo semestre di laurea**, ma che intendono iscriversi a un corso di laurea magistrale in un Ateneo piemontese nel 2019/20, **possono aggiungere la richiesta di primo anno di laurea magistrale entro il 29 AGOSTO 2019 entro le ore 12, tramite l'apposito campo che verrà attivato al termine della compilazione della richiesta per il settimo semestre**. In tal modo, la loro richiesta verrà correttamente modificata in settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (sez. V, artt.19-23).

Art.16 Graduatorie e reclami

Gli studenti **devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online**, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria". **Gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa.**

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva.

Dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di borsa, prima della pubblicazione delle graduatoria provvisoria di borsa e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva di borsa, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare immatricolazione dello studente ed eventuali requisiti di merito. Le graduatorie provvisoria e definitiva di borsa recepiranno l'esito di tali accertamenti.

Le **graduatorie di servizio abitativo** verranno invece elaborate **sulla base dei dati autocertificati dagli studenti**.

Su richiesta dello studente, in particolari situazioni, possono essere effettuati controlli anche al momento della compilazione della domanda.

Verranno inoltre effettuate modifiche d'ufficio a seguito di controlli effettuati con gli Atenei in merito alle condizioni di merito del richiedente.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Comma 1.**Criteria di formulazione delle graduatorie**

Per gli studenti, immatricolati a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, che si iscrivono:

1. ad anni successivi al primo e richiedono la Conferma dei Benefici per Merito (art. 14 comma 1.2),
2. al primo anno di laurea magistrale e richiedono la Conferma dei Benefici per Merito (art. 9 comma 1),
3. ad anni successivi al primo e presentano Domanda Standard (art. 14 comma 1.1)

le borse vengono ripartite secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 4.

Le graduatorie vengono formulate secondo le seguenti modalità e secondo il seguente **ordine di priorità**:

1. **Conferme Benefici per Merito anni successivi al primo** (comprendono anche gli ulteriori semestri e i settimi semestri di laurea più primo anno di laurea magistrale). La graduatoria è ordinata per punteggio decrescente e suddivisa per Ateneo, senza distinzioni per livello e dipartimento. A parità di punteggio, ha precedenza lo studente con l'ISEE Universitario inferiore (ISEE Parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con minore età.
2. **Conferme Benefici per Merito primo anno di laurea magistrale**. La graduatoria è ordinata per ISEE Universitario inferiore (ISEE Parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE) crescente e suddivisa per Ateneo, senza distinzioni per dipartimento. A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con minore età.
3. **Domanda standard anni successivi al primo**. Le graduatorie sono suddivise per Ateneo, livello e dipartimento, poi ordinate in ordine di punteggio decrescente. A parità di punteggio, ha precedenza lo studente con l'ISEE Universitario inferiore (ISEE Parificato per gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con minore età.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea con impegno part-time, il punteggio viene calcolato moltiplicando il punteggio reale per il coefficiente 1,53 già applicato per individuare i requisiti minimi di merito rispetto a quelli richiesti dal DPCM 9 aprile 2001 in caso di iscrizione full-time.

Per quanto attiene ai dottorati e alle scuole di specializzazione si rimanda alla Sezione 6.

Nel caso in cui tutti gli studenti appartenenti alle categorie sopraelencate risultino vincitori, le eventuali risorse eccedenti saranno destinate ai primi anni.

Le graduatorie di servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità previste per la borsa di studio, in modo da distribuire, per ogni sede, tra gli Atenei i posti letto indicati sul bando di concorso mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

Comma 2.**Punteggio di merito e di graduatoria**

Il **punteggio di merito** è relativo alla carriera accademica dello studente e viene ottenuto moltiplicando i crediti per il voto di ogni esame e sommando tutti i parziali risultanti.

Il **punteggio di graduatoria** è quello utilizzato per determinare la posizione dello studente in graduatoria ed è ottenuto dividendo il punteggio di merito per il numero di anni di iscrizione dello studente diminuito di un'unità (in caso di secondo anno il punteggio di merito rimane invariato, in caso di terzo anno viene diviso per due, in caso di ulteriore semestre per tre, ecc.).

Agli esami con valutazione non espressa in trentesimi ("idoneo", "superato", etc.) viene assegnato un voto pari alla media ponderata calcolata sugli altri esami con valutazione numerica.

La lode non viene considerata nel calcolo dei punteggi.

Esempio di calcolo del punteggio di merito su 3 esami

Voto	Cfu	Parziale
20	x 5	= 100 +
20	x 6	= 120 +
30	x 10	= 300 =



520 punteggio di merito

Comma 3. **Graduatorie provvisorie**

Nella graduatoria provvisoria sono possibili 2 esiti.

1. **Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, deve quindi attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

In merito agli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa, qualora:

1. non intendano presentare reclamo, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza;
2. presentino reclamo, dovranno farlo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 6 del presente articolo.

Comma 4. **Reclami**

Gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie, oppure gli idonei che debbano modificare i propri dati, **possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 (procedura online) ed entro le scadenze indicate al comma 6 del presente articolo.** Gli esiti dei reclami saranno disponibili con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti che **non intendono accettare il servizio abitativo** richiesto **devono presentare la rinuncia al medesimo entro il 16 settembre 2019**, compilando l'apposita procedura all'interno dello sportello online. **Diversamente, qualora risultassero vincitori di borsa di studio, riceveranno l'importo corrispondente allo tipologia di "Studente in sede".**

Comma 5. **Graduatorie definitive**

Nella graduatoria definitiva sono possibili 3 esiti.

1. **Vincitore:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti.
 - a. I vincitori di servizio abitativo devono accettarlo online con le modalità indicate all'art. 33 comma 1.
 - b. I vincitori di borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 17 comma 1.
2. **Idoneo:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, ma non può usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse disponibili:
 - a. Gli idonei al servizio abitativo devono compilare la Dichiarazione di Interesse online con le modalità indicate all'art. 33 comma 2.
 - b. Gli idonei alla borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 5.
3. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha sanato tramite un reclamo gli errori materiali presenti nella domanda.

Gli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie definitive di borsa dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza.

Comma 6. **Date di pubblicazione delle graduatorie e termini di presentazione dei reclami**

Tipologia di beneficio	Graduatoria provvisoria	Reclami	Graduatoria definitiva
Servizio abitativo	11 settembre 2019 ore 12	Dal 11 al 16 settembre 2019 ore 12	20 settembre 2019 ore 12
Borsa di studio	23 ottobre 2019 ore 12	Dal 23 ottobre al 11 novembre 2019 ore 12	10 dicembre 2019 ore 12

Avverso agli esiti definitivi della graduatoria, gli studenti che ne avranno interesse potranno ricorrere al T.A.R. Piemonte tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione. Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 17 Erogazione della borsa di studio

Comma 1. Periodo di erogazione

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate:

1. la **prima rata, pari al 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine dicembre 2019;
2. la **seconda rata, pari al restante 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine giugno 2020.

La seconda rata verrà pagata in automatico, previa verifica del mantenimento dei requisiti di carriera accademica. Non viene richiesto un ulteriore requisito di merito rispetto a quanto previsto dal precedente art. 14 comma 2 e pertanto non viene richiesta la compilazione dell'autocertificazione di merito per la seconda rata.

Gli studenti vincitori di borsa in qualità di ulteriore semestre ricevono un'unica rata a fine dicembre 2019 che non verrà revocata qualora lo studente non si laurei entro il 31 marzo 2020.

*L'erogazione della prima rata viene disposta a partire da fine dicembre 2019 qualora lo studente comunichi il proprio IBAN italiano entro il 30 novembre 2019. Se lo studente comunica l'IBAN entro il **31 MARZO 2020**, l'erogazione della prima rata viene disposta a partire da **fine aprile 2020**.*



I successivi pagamenti della prima rata sono previsti in concomitanza con il periodo di erogazione delle seconde rate. In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2021 le rate non saranno più esigibili.



Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotata di IBAN italiano di cui lo studente sia intestatario o cointestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3.

Comma 2. Casi di sospensione del pagamento

Agli studenti che si trovano in una **situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva** o abbiano in corso una **rateizzazione** e stiano provvedendo al pagamento delle pendenze economiche nei confronti di EDISU viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito.

Analoga sospensione viene applicata agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico, verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti.

Comma 3. Rimborso tassa regionale

Per gli studenti anni successivi che nella graduatoria definitiva sono risultati **vincitori o idonei** di borsa di studio per l'a.a. 2019/20 e **che al momento dell'iscrizione hanno versato l'importo richiesto dall'Ateneo di € 156,00, possono presentare istanza di rimborso della tassa regionale di € 140,00 online**, secondo quanto previsto dal Regolamento per il rimborso Tassa regionale disponibile sul sito EDISU effettuando l'apposita procedura **da gennaio a giugno 2020**.

Il rimborso sarà predisposto, dopo i controlli sul mantenimento del beneficio, dopo l'erogazione della seconda rata di Borsa di studio (Comma 1 del presente articolo "Erogazione della borsa di studio").

Il rimborso della tassa regionale non sarà concesso agli:

- studenti soggetti a revoca della borsa di studio
- studenti che rinunciano agli studi oltre i termini per l'iscrizione all'Ateneo e comunque oltre i termini previsti dal Regolamento Tasse e Contributi del proprio Ateneo.

Per maggiori informazioni sul rimborso della tassa regionale si rimanda a quanto contenuto nel relativo Regolamento.

Art. 18 Accettazione servizio abitativo anni successivi

Disposizioni dettagliate in merito all'accettazione del servizio abitativo sono disponibili all'art. 33.

Sezione 5.

**Settimo semestre
di laurea e primo
anno di laurea
magistrale**

Sezione 5.**Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale****Art.19****Requisiti di accesso e di merito****Comma 1.****Requisiti di accesso**

Possono presentare domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale esclusivamente gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1. si sono immatricolati a un corso di laurea nell'a.a. 2016/17 e sono iscritti al momento della presentazione della domanda ad un corso di laurea presso un Ateneo Piemontese;
2. si laureano fra il 1 settembre 2019 e il 31 marzo 2020. Vengono considerate valide anche date di laurea nel mese di aprile 2020, purché rientrino nella sessione del mese di marzo fissata dai calendari dell'Ateneo;
3. si immatricolano a un corso di laurea magistrale presso un Ateneo piemontese nel 2019/20 entro le scadenze indicate all'art. 21 comma 2.

Gli studenti che non soddisfano congiuntamente questi tre requisiti devono verificarne il possesso per la richiesta di solo settimo semestre di laurea (art. 15 comma 3) o di solo primo anno di laurea magistrale (art. 10 comma 4)⁵⁵.

55. Criteri Regionali a.a.2019/20 Sez. VII art. 2 comma 2b i.

Qualora presentino domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale e, a seguito di accertamenti con gli Atenei venga verificata la data di laurea al 31 luglio 2019, la domanda verrà trasformata d'ufficio in richiesta di primo anno di laurea magistrale.

Comma 2.**Requisiti di merito**

I requisiti di merito per la domanda di settimo semestre di laurea sono distinti da quelli per la richiesta di primo anno di laurea magistrale.

1. I requisiti per il settimo semestre di laurea sono richiesti all'atto della presentazione della domanda e sono indicati all'art. 14 comma 2.
2. I requisiti di merito per il primo anno di laurea magistrale, invece, sono da conseguire nel corso dell'anno accademico e sono indicati all'art. 12 comma 1.

Gli studenti che presentano domanda di settimo semestre di laurea più il primo anno di laurea magistrale, e **confermano i benefici per merito per il settimo semestre di laurea, hanno automaticamente la conferma estesa al primo anno di laurea magistrale**. Per l'erogazione della rata relativa al primo anno di laurea magistrale, tuttavia, è richiesto il conseguimento dei requisiti di merito indicati all'art. 12 comma 1.

Art.20**Modalità e scadenze di presentazione della domanda****Comma 1.****Modalità di presentazione della domanda**

Le domande potranno essere presentate a partire dal 9 luglio 2019. All'inizio della richiesta, lo studente deve **selezionare l'opzione "Settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale": prima deve essere compilata la domanda per il settimo semestre di laurea, successivamente quella per il primo anno di laurea magistrale**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 comma 1 (per gli studenti in possesso di Codice Utente 2019/20) e 2 (per gli studenti in possesso di PIN e SPID). Gli studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente in un Paese Extra-UE devono seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli art. 30 e 31.

Lo studente deve presentare la richiesta anche relativa al primo anno di laurea magistrale entro le scadenze indicate al comma 2 del presente articolo anche se l'immatricolazione avverrà entro le scadenze previste al successivo art. 21 comma 2. Qualora si immatricolasse a un corso diverso rispetto a quello indicato nella domanda, dovrà comunicare la variazione con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 entro le date previste per la presentazione dei reclami al successivo art. 21 comma 2.



Comma 2.**Scadenza unica di presentazione della domanda**

Novità

Tipologia di richiesta

Scadenza

Borsa di studio e servizio abitativo

Sola borsa di studio

29 AGOSTO 2019
ore 12:00

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato. Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).

Per gli studenti che presentano la domanda con Codice Utente 2019/20 la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e della richiesta PIN e la copia del documento di identità in corso di validità.

Dalla richiesta del codice utente al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Comma 3.**Modifica della domanda**

Gli studenti che presentano domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, ma che dichiarano la laurea entro 31 luglio 2019, vengono avvisati da un warning all'interno della procedura di compilazione che li invita a tornare alla sezione richieste per modificare la domanda in qualità di "primo anno" (sez. III, artt. 9-13).

Art.21 **Graduatorie e reclami**

Dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di borsa, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva di borsa, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare immatricolazione dello studente. Le graduatorie provvisoria e definitiva di borsa riceveranno l'esito di tali accertamenti.

Su richiesta dello studente, in particolari situazioni, possono essere effettuati controlli anche al momento della compilazione della domanda.

Gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva. Verranno inoltre effettuate modifiche d'ufficio a seguito di controlli effettuati con gli Atenei in merito alle condizioni di merito del richiedente.

La graduatoria provvisoria riceverà le modifiche effettuate d'ufficio a seguito di controlli con gli Atenei in merito alle condizioni di iscrizione e merito. Le graduatorie definitive riceveranno gli esiti dei reclami presentati avverso alle graduatorie provvisorie ed ulteriori eventuali controlli con gli Atenei.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Comma 1.**Graduatorie per il settimo semestre di laurea**

Per quanto riguarda il settimo semestre di laurea, gli studenti vengono inseriti nelle graduatorie relative agli anni successivi. Per maggiori informazioni in merito a tali graduatorie e alle modalità e tempistiche di presentazione dei reclami bisogna fare riferimento agli artt. 16 e 7 comma 6.

Gli studenti che vincono la borsa per il settimo semestre di laurea conservano il beneficio anche qualora:

1. risultassero esclusi o idonei nelle graduatorie definitive di borsa relative al primo anno di laurea magistrale (comma 3.2 del presente articolo);
2. non conseguissero i requisiti di merito relativi al primo anno di laurea magistrale (art. 12).

Comma 2.**Comunicazione data di laurea e immatricolazione al corso di laurea magistrale**

Al fine di essere inseriti nelle graduatorie relative al primo anno di laurea magistrale, gli studenti devono:

1. comunicare la data di laurea esclusivamente online tramite l'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborata in graduatoria". La procedura è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo email dello studente. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute";
2. immatricolarsi al corso di laurea magistrale.

Le finestre temporali in cui comunicare la data di laurea e le scadenze entro cui iscriversi al corso di laurea magistrale dipendono da quando viene conseguito il titolo di laurea, come illustrato nella tabella sottostante.

Conseguimento laurea	Comunicazione data di laurea	Immatricolazione al corso di laurea magistrale
Entro il 31 dicembre 2019	Dal 17 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020 ore 12	11 febbraio 2020
Fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020	Dal 26 febbraio al 10 aprile 2020 ore 12	8 maggio 2020

EDISU effettuerà i controlli con l'Ateneo per verificare il conseguimento del titolo di laurea e l'immatricolazione al corso di laurea magistrale. L'esito di tali controlli verrà recepito dalle graduatorie provvisorie relative al primo anno di laurea magistrale.

Gli studenti che non comunicheranno la propria data di laurea entro le ore 12 del 10 aprile 2020 verranno comunque inseriti d'ufficio nelle graduatorie del 22 aprile 2020 (provvisoria) e del 15 e 21 maggio 2020 (definitive).

Comma 3.**Graduatorie per il primo anno di laurea magistrale****Comma 3.1****Criteri di formulazione delle graduatorie**

Per il primo anno di laurea magistrale, le graduatorie vengono suddivise per Ateneo, senza distinzioni fra dipartimenti, e all'interno di ogni Ateneo sono ordinate in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario (ISEE parificato per gli studenti Extra-Ue con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con età inferiore.

Comma 3.2**Date di pubblicazione delle graduatorie e termini di presentazione dei reclami**

Le date di pubblicazione delle graduatorie dipendono da quando lo studente ha comunicato la data di laurea con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo, come illustrato nella tabella sottostante.

Comunicazione data di laurea	Graduatoria provvisoria	Reclami	Graduatoria definitiva	
			Servizio abitativo	Borsa di studio
Dal 17 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020 ore 12	24 gennaio 2020	Dal 24 al 31 gennaio 2020 ore 12	17 febbraio 2020	25 febbraio 2020
Dal 26 febbraio al 10 aprile 2020 ore 12	22 aprile 2020	Dal 22 aprile al 04 maggio 2020 ore 12	15 maggio 2020	21 maggio 2020

Tutte le graduatorie saranno visualizzabili a partire dalle ore 12 del giorno di pubblicazione nella pagina personale dello Sportello Online dello studente, alla sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria". Gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate nella precedente tabella.

Lo studente può risultare escluso nella graduatoria relativa al settimo semestre di laurea ma risultare vincitore o idoneo nella graduatoria relativa al primo anno di laurea magistrale.

Gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre in qualità di in sede/pendolare e di primo anno di laurea magistrale in qualità di fuori sede, per essere considerati fuori sede nella graduatoria definitiva di borsa devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso, secondo le modalità e scadenze previste all'art. 8 comma 2. Al momento dell'elaborazione della graduatoria definitiva del 21 maggio 2020 verrà effettuata un'ulteriore verifica con gli Atenei in merito all'immatricolazione al primo anno di laurea magistrale da parte degli studenti.

Qualora lo studente

- non si laurei entro il 31 marzo 2020
- non si immatricoli al primo anno di laurea magistrale entro l'8 maggio 2020

sarà escluso dalle graduatorie definitive del 15 e 21 maggio 2020.

Art.22 Erogazione della borsa di studio

Comma 1.**Periodo di erogazione**

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate:

1. la **prima rata, pari al 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine dicembre 2019;
2. la **seconda rata, pari al restante 50%** dell'importo totale, viene erogata secondo tempistiche determinate in base a quando i requisiti di merito vengono conseguiti (art. 12 comma 1) e, se richiesto, autocertificati (comma 2 del presente articolo).
 - a. La seconda rata viene erogata a partire da fine giugno 2020 se lo studente:
 - a.I. consegue almeno 20 crediti (registrati dall'Ateneo) entro il 30 aprile 2020;
 - a.II. autocertifica tali crediti entro le ore 12 del 6 maggio 2020.
 - b. Qualora non possedesse o non autocertificasse i precedenti requisiti di merito, la seconda rata viene erogata a partire da fine novembre 2020 se lo studente consegue almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2020 (registrati dall'Ateneo).

Le casistiche sopra descritte sono riassunte nella seguente tabella.

Rata	Requisiti di merito	Erogazione	Autocertificazione di merito
Seconda rata (50%)	Almeno 20 crediti entro il 30 aprile 2020	Da fine giugno 2020	Fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020 ore 12
	Almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2020	Da fine novembre 2020	Non richiesta

Gli studenti vincitori di borsa di studio per il primo anno di laurea magistrale nelle graduatorie del 21 maggio 2020 non possono beneficiare dell'erogazione della rata a giugno 2020. Pertanto il pagamento verrà effettuato da fine novembre 2020.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotata di IBAN italiano di cui lo studente sia intestatario o cointestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3.

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2021 le rate non saranno più esigibili.

Comma 2.

Autocertificazione di merito

Come indicato al comma 1 del presente articolo, al fine di ricevere la seconda rata (pari al 50% dell'importo totale) a partire da fine giugno 2020 lo studente deve autocertificare il merito scolastico richiesto tramite un'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020 ore 12. Nel corso della compilazione dell'autocertificazione devono essere inseriti tutti gli esami superati e registrati dall'Ateneo con i relativi dettagli (descrizione, voto, data, crediti). L'autocertificazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online, ed è da considerarsi correttamente trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo email dello studente. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".

Comma 3.

Casi di sospensione del pagamento

Agli studenti che si trovano in una situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva o abbiano in corso una rateizzazione e stiano provvedendo al pagamento della pendenza economica nei confronti di EDISU viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito. Analoga sospensione viene applicata agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico, di verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti.

Art.23 Accettazione del servizio abitativo

Gli studenti fuori sede che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, risultati vincitori o idonei nelle graduatorie del servizio abitativo, devono provvedere **all'accettazione del posto letto in qualità di settimo semestre di laurea entro la scadenza e secondo la modalità indicate all' art. 33** (Sezione 9 – Disposizioni Specifiche per il Servizio Abitativo). **In caso non provvedano all'accettazione online o alla dichiarazione d'interesse o rinuncino al posto letto per il settimo semestre anche l'importo della borsa di studio relativo al primo anno di laurea magistrale verrà derubricato a "in sede".**

Per gli studenti iscritti al **primo anno dei corsi di laurea magistrale**, risultati vincitori o idonei di servizio abitativo nelle graduatorie definitive del 17 febbraio 2020 e 15 maggio 2020, **già beneficiari del servizio abitativo in qualità di settimo semestre del corso di laurea, il posto letto viene mantenuto fino al 31 marzo 2020 e riassegnato dopo tale data.**

Gli studenti che hanno richiesto la borsa di studio in qualità di in sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e borsa di studio e servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale risultati vincitori di servizio abitativo in qualità di primo anno di laurea magistrale riceveranno comunicazione dell'assegnazione del posto letto via email dall'indirizzo inforesidenze@edisu-piemonte.it

Qualora risultino idonei non assegnatari per esaurimento di posti devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro le scadenze previste dall'art. 8 comma 2.

Gli studenti che rinunciano al posto letto, per essere considerati fuori sede nella graduatoria definitiva di borsa relativa al primo anno di laurea magistrale devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le modalità e scadenze previste all'art. 8 comma 2.

Gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale che risultano esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 21 maggio 2020 relative al primo anno di laurea magistrale, dovranno lasciare la Residenza entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle stesse e corrispondere l'importo relativo al periodo fruito a partire dal 1° aprile 2020 calcolato sulla tariffa di € 7,57 giornalieri.

Gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, assegnatari di posto letto in qualità di settimo semestre, che risultano vincitori nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 21 maggio 2020 relative al primo anno di laurea magistrale ma che in seguito rinunciano al servizio abitativo dovranno pagare l'importo relativo al periodo fruito a partire dal 1° aprile 2020.

Anche gli studenti risultati vincitori nelle graduatorie del 25 febbraio e del 21 maggio che non conseguono i 20 crediti entro il 10 agosto 2020 dovranno pagare il periodo fruito a partire dal 1° aprile 2020 e non potranno rientrare in residenza a settembre.

Sezione 6.

**Dottorati
e scuole di
specializzazione**

Art.24 Requisiti di accesso e di merito

Questa sezione è rivolta a tutti gli studenti che si iscrivono, nell'anno accademico 2019/20, a un primo anno o a un anno successivo al primo di:

1. corsi di dottorato, che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;⁵⁶
2. scuole di specializzazione, che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

Di seguito sono indicati i requisiti di accesso e di merito richiesti per la partecipazione al concorso, le scadenze di presentazione della domanda (art. 25), le date di pubblicazione delle graduatorie (art. 26), le tempistiche di erogazione della borsa (art. 27) e le modalità di accettazione del servizio abitativo (art. 28). Nella sezione 9, artt. 32-35, sono indicate le modalità di assegnazione del servizio abitativo vinto e accettato dallo studente.

Comma 1.

Requisiti di accesso

Sia ai primi anni che agli anni successivi, oltre ai requisiti economici (art. 6 e Sezione VII Disposizioni Specifiche per gli studenti internazionali - e successivo comma 3), viene richiesta esclusivamente l'ammissione o iscrizione al corso di dottorato o alla scuola di specializzazione che verranno verificati in fase di elaborazione delle graduatorie provvisorie e definitive di borsa di studio.

Comma 2.

Requisiti di merito

Oltre ai requisiti economici (art. 6 e Sezione 7 Disposizioni Specifiche per gli studenti internazionali - e successivo comma 3) e di accesso (comma 1 del presente articolo), per gli anni successivi al primo non sono previsti ulteriori requisiti di merito ai fini di accedere alle graduatorie;

La borsa di studio verrà **revocata** qualora lo studente presenti **rinuncia al dottorato nel corso dell'anno accademico o presenti richiesta di congelamento o sospensione** della carriera nell'a.a. 2019-20.

Qualora uno studente abbia **regolarmente congelato o sospeso**⁵⁷ la propria carriera universitaria in anni accademici precedenti, il periodo di congelamento/sospensione non verrà considerato se nel corso dello stesso non sia stato compiuto alcun atto di carriera. A tal fine, EDISU modificherà l'anno di immatricolazione dello studente in modo tale che il periodo di congelamento/sospensione non incida negativamente sul calcolo dei requisiti di merito. Lo studente al momento della presentazione della domanda deve comunicare il congelamento della precedente carriera aprendo un ticket.

56. D.M. 224/99.

57. Criteri Regionali a.a.2019/20 Sez. II punto 6.

Comma 3.**Requisiti economici**

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione hanno la facoltà di poter richiedere l'elaborazione dell'ISEE secondo le regole ordinarie (con richiesta di ISEE Dottorato) oppure ISEE Parificato, ovvero di fare esplicita richiesta presso il CAAF del rilascio dell'ISEE Dottorato nucleo ristretto (art. 6 comma 4).

Tipologia Studente	Residenza	Dove sono stati prodotti redditi	Patrimonio immobiliare posseduto in	Tipo ISEE
Studente italiano – UE o Extra-UE con famiglia interamente in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Dottorato Nucleo Ristretto
Studente Extra-UE titolare di protezione internazionale	Italia	nessun riferimento a reddito e patrimonio della famiglia di origine		ISEE Dottorato Nucleo Ristretto
Studente UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato Nucleo Ristretto
Studente UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie NO nucleo ristretto
Studente Extra-UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato Nucleo Ristretto
Studente Extra-UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie NO nucleo ristretto

L'attestazione ISEE Dottorato potrà derivare da una DSU sottoscritta nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 31 agosto 2019 oppure a partire dal 1° settembre 2019. Il richiedente potrà quindi scegliere quale attestazione in corso di validità presentare per la richiesta benefici, rammentando che il reperimento telematico avviene unicamente sull'ULTIMA attestazione ISEE presente in banca dati INPS. Si ricorda che l'attestazione ISEE per essere considerata valida ai fini del concorso, deve applicarsi, nei confronti del richiedente benefici, a corsi di Dottorato o, in alternativa, essere per nucleo ristretto, qualora il richiedente volesse fruirne. La medesima deve essere altresì priva di annotazioni di omissioni/differmità (art. 6 comma 1).

Si specifica che la richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato secondo le regole ordinarie esclude la fruizione dell'ISEE Dottorato nucleo ristretto. Per la Documentazione Consolare necessaria per richiederne il rilascio, si rimanda agli artt. 30 e 31 del presente bando.

Qualora lo studente Internazionale Extra-UE e Ue fruisca dell'ISEE nucleo ristretto nella procedura online di richiesta dovrà considerare unicamente se stesso (e l'eventuale coniuge e figli minori) come famiglia, quindi la tipologia di borsa di studio sarà subordinata alla residenza anagrafica assunta in Italia (art. 4 del presente bando).

Art.25 Modalità e scadenze di presentazione della domanda

Comma 1.**Modalità di presentazione della domanda**

Le domande potranno essere presentate a partire dal **10 ottobre 2019**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 commi 1 (per gli studenti in possesso di Codice Utente 2019/20) e 2 (per gli studenti in possesso di PIN e SPID). Gli studenti internazionali con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE o UE devono seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli artt. 30 e 31.

Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. Pertanto viene prevista solo **la possibilità di confermare il posto agli studenti già assegnatari per l'a.a.2018/19**. Agli altri studenti idonei di servizio abitativo verrà corrisposto, in caso risultino vincitori di borsa di studio, l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso.



Lo studente deve presentare la richiesta entro le scadenze indicate nella seguente tabella anche se al momento della presentazione della domanda non fosse ancora regolarmente iscritto.

Comma 2.**Modifiche ai dati e alle richieste trasmesse via web entro la scadenza di presentazione della domanda**

Dopo la trasmissione online della domanda i dati inseriti possono essere modificati, esclusivamente online, fino alle ore 12:00 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta, come indicato al successivo comma 3. La procedura di modifica dati resta invariata rispetto a quanto disciplinato all'art.7 comma 5.1.

La medesima procedura per la sezione "dati economici ISEE", per i soli studenti di cui alla presente sezione, può avvenire attraverso la presentazione di un'attestazione ISEE Dottorato o Nucleo Ristretto per il richiedente benefici, priva di annotazioni di omissioni/difformità, la cui DSU sia stata sottoscritta nel periodo compreso tra il 16 gennaio e 31 agosto 2019 oppure a partire dal 1° settembre 2019. La scelta potrà essere liberamente operata dallo studente richiedente benefici.

Comma 3.**Scadenze di presentazione della domanda****Tipologia di richiesta****Scadenza**

Borsa e servizio abitativo

29 novembre 2019 ore 12

Solo borsa

Gli studenti che hanno già presentato domanda per l'ulteriore semestre di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico possono comunque richiedere benefici per il primo anno di dottorato/scuola di specializzazione. Qualora risultino vincitori di borsa potranno ricevere una rata per la laurea magistrale e due rate relativamente al dottorato/scuola di specializzazione. Per presentare la domanda, questa tipologia di studente dovrà aprire un ticket entro il 29 novembre, indicando Ateneo, corso con relativa durata e documento di identità.

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es. problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).



Per gli studenti che presentano la domanda con Codice Utente 2019/20 la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e della richiesta PIN e la copia del documento di identità in corso di validità.

Art.26 Graduatorie e reclami

Gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva.

Solo dopo il termine ultimo di presentazione delle domande, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare iscrizione dello studente. La graduatoria provvisoria riceverà l'esito di tali accertamenti.

Verranno inoltre effettuate modifiche d'ufficio a seguito di controlli effettuati con gli Atenei in merito alle condizioni di merito del richiedente.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Comma 1. Criteri di formulazione delle graduatorie

Secondo quanto indicato all'art. 1 comma 4, gli **iscritti ai primi anni** dei corsi di dottorato e scuola di specializzazione **rientrano nella destinazione del 15% delle borse assegnate ad ogni Ateneo**. La destinazione avviene sulla base degli studenti richiedenti la borsa in qualità di primo anno. Le graduatorie vengono formulate in base all'Ateneo di appartenenza in modo crescente sulla base dell'ISEE Dottorato dello studente. A parità di ISEE Dottorato l'età inferiore costituisce titolo preferenziale.

Secondo quanto indicato all'art. 1 comma 4, gli iscritti agli **anni successivi** al primo per i corsi di dottorato e scuola di specializzazione **rientrano nella destinazione dell'85% delle borse assegnate ad ogni Ateneo**. La destinazione avviene sulla base degli studenti richiedenti la borsa in qualità di anno successivo. Le graduatorie vengono formulate in base all'Ateneo di appartenenza in modo crescente sulla base dell'ISEE Dottorato dello studente. A parità di ISEE Dottorato l'età inferiore costituisce titolo preferenziale.

Comma 2. Graduatorie provvisorie

Nella graduatoria provvisoria sono possibili due esiti.

1. **Idoneo**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, deve quindi attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. **Escluso**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

Comma 3. Reclami

Gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 5 del presente articolo.

Per quanto riguarda la procedura di reclamo "dati economici ISEE", si ricorda che l'attestazione ISEE presentata dovrà necessariamente essere in corso di validità, e pertanto verranno accettate unicamente le attestazioni ISEE Dottorato o Nucleo Ristretto la cui DSU sia stata sottoscritta a partire dal 1° settembre 2019.

Le graduatorie definitive riceveranno gli esiti dei reclami presentati avverso alle graduatorie provvisorie ed ulteriori eventuali controlli con gli Atenei.

Comma 4. Graduatorie definitive

Nella graduatoria definitiva sono possibili tre esiti.

1. **Vincitore**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti.
 - a. I vincitori di servizio abitativo devono accettarlo con le modalità indicate all'art. 28.
 - b. I vincitori di borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 27.
2. **Idoneo**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, ma non può usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse disponibili.
 - a. Gli idonei al servizio abitativo potranno essere contattati dal servizio Residenze in caso di rinuncia da parte degli studenti vincitori o di successive disponibilità di posti letto.
 - b. Gli idonei alla borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 5.
3. **Escluso**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha sanato tramite un reclamo gli errori materiali presenti nella domanda.

Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, ecc.) deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici.

In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.



Comma 5.**Date di pubblicazione delle graduatorie e termini di presentazione dei reclami**

Tipologia di beneficio	Graduatoria provvisoria	Reclami	Graduatoria definitiva
Servizio abitativo Dottorati e Scuole di Specializzazione	24 gennaio 2020 ore 12	Dal 24 al 31 gennaio 2020 ore 12	17 febbraio 2020 ore 12
Borsa di studio Dottorati e Scuole di Specializzazione	22 aprile 2020 ore 12	Dal 22 aprile al 04 maggio 2020 ore 12	21 maggio 2020 ore 12

Comma 6.**Autocertificazione di domicilio a titolo oneroso**

Tutti gli studenti fuori sede che non sono ospiti delle residenze EDISU sono tenuti ad autocertificare l'onerosità del domicilio al fine di ricevere, solo ed esclusivamente nel caso risultino vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, l'importo spettante appropriato (art. 5 comma 1.2). Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).

Per maggiori informazioni in merito all'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso bisogna fare riferimento all'art. 8.

Art.27 Erogazione della borsa di studio**Comma 1.****Periodo di erogazione**

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate:

1. la **prima rata, pari al 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine maggio 2020;
2. la **seconda rata, pari al restante 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine giugno 2020.

Agli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità di **ulteriore semestre di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico e primo anno di dottorato/scuola di specializzazione** viene **concessa una rata per la laurea magistrale e due rate relativamente al dottorato/scuola di specializzazione.**

L'erogazione della prima rata viene disposta a partire da fine maggio 2020 qualora lo studente comunichi il proprio IBAN italiano entro il 30 aprile 2020.

Sono previsti ulteriori pagamenti in concomitanza con il periodo di erogazione delle seconde rate.

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2021 le rate non saranno più esigibili.



Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente.

La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotata di IBAN di cui lo studente sia intestatario o cointestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3.

Comma 2.

Casi di sospensione del pagamento

Agli studenti che si trovano in una situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva o abbiano in corso una rateizzazione e stiano provvedendo al pagamento della pendenza economica nei confronti di EDISU viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito. Analoga sospensione viene applicata agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di verifica del merito, relativo anche ad anni accademici precedenti.

Art.28 Servizio abitativo

Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. Pertanto viene prevista solo la possibilità di confermare il posto agli studenti già assegnatari per l'a.a.2018/19 in qualità di studente iscritto ad un corso di dottorato. Agli altri studenti idonei di servizio abitativo verrà corrisposto, in caso risultino vincitori di borsa di studio, l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dall'art. 8 comma 2. Gli studenti che rinunciano al posto letto, per essere considerati fuori sede nella graduatoria definitiva di borsa devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le modalità e scadenze previste all'art.8 comma 2.

Gli studenti che hanno presentato domanda in qualità di conferma, possono rinunciare alla condizione di conferma e al posto letto in residenza, presentando "rinuncia di conferma" in sede di reclamo. In caso risultino vincitori di borsa di studio verrà erogato l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo solo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dall'art. 8 comma 2.

Si specifica che, in caso di fruizione di ISEE nucleo ristretto, la richiesta dell'eventuale servizio abitativo è subordinata alla residenza anagrafica dello studente richiedente beneficio, così come disciplinato dall'art. 4 del presente bando.

Sezione 7.

**Disposizioni
specifiche per
gli studenti
diversamente
abili**

Sezione 7.**Disposizioni specifiche per gli studenti diversamente abili****Art.29****Disposizioni specifiche per gli studenti diversamente abili**

Oltre alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, per gli studenti diversamente abili valgono le seguenti disposizioni specifiche.

Ai fini del concorso, verranno considerati come diversamente abili gli studenti con:

1. invalidità pari o superiore al 66%;
2. riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992⁵⁸.

Al momento della compilazione della domanda lo studente dovrà allegare nell'apposita sezione la certificazione attestante la disabilità (indicata nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto da un solo studente, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio" > allegati del sito EDISU).

Tale certificazione non dovrà essere allegata qualora lo studente l'abbia presentata in anni accademici precedenti e sia del tipo "non rivedibile".

Comma 1.**Durata dei benefici**

Agli studenti diversamente abili i benefici sono concessi per la prima iscrizione secondo le seguenti durate.

Iscritti ai corsi di laurea a tempo pieno	Nove semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Iscritti ai corsi di laurea a tempo parziale	Sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione. Tali studenti possono richiedere la sola borsa, senza il servizio abitativo.
Iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a tempo pieno	Quindici semestri (per gli iscritti a corsi con durata legale di 6 anni) o tredici (per gli iscritti a corsi con durata legale di 5 anni), a partire dall'anno di prima iscrizione.
Iscritti ai corsi di laurea magistrale a tempo pieno⁵⁹	Sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Iscritti al dottorato o scuola di specializzazione	Numero di anni previsto per il corso di studi

Comma 2.**Requisiti economici**

I requisiti economici richiesti sono quelli indicati all'art. 6. È inoltre previsto l'incremento della scala di equivalenza per un valore pari a 1,05.

Comma 3.**Requisiti di merito****Comma 3.1.****Requisiti di merito primi anni**

Per gli studenti diversamente abili non si applicano le disposizioni relative al conseguimento dei requisiti di merito per l'erogazione della seconda rata di borsa (art.12 comma 1) e all'eventuale revoca della stessa (art. 12 comma 9).

58. D. Lgs. 210/98.

59. D.M. 509/99, D. M. 270/04.

Comma 3.2. Requisiti di merito anni successivi

Oltre ai requisiti economici (art. 6), all'atto della presentazione della domanda viene richiesto il possesso di determinati requisiti di merito. Tali requisiti consistono nel conseguimento entro il 10 agosto 2019 del numero di crediti indicato nelle seguenti tabelle, determinato in base ai seguenti parametri:

1. livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale);
2. tipologia di iscrizione (full-time o part-time);
3. anno accademico di immatricolazione dello studente.

È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente registrati dal proprio Ateneo con data uguale o anteriore al 10 agosto 2019.

Nella somma dei crediti **non potranno essere conteggiati**:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero.

Il punteggio viene determinato moltiplicando il punteggio di graduatoria, ottenuto secondo quanto indicato all'art.2 comma 4 della sezione 7, per il coefficiente di 1,67, nel rispetto della riduzione del 40% dei crediti minimi richiesti dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001, come stabilito dal comma 2 dell'art. 14 del DPCM medesimo.

Laurea full-time

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019
2018/19	15
2017/18	48
2016/17	81
2015/16 (ulteriore semestre)	108

Laurea part-time

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019
2018/19	14
2017/18	42
2016/17	70

Laurea magistrale a ciclo unico 5 anni full-time

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019
2018/19	15
2017/18	48
2016/17	81
2015/16	114
2014/15	147
2013/14 (ulteriore semestre)	180

Laurea magistrale a ciclo unico 6 anni full-time

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019
2018/19	15
2017/18	48
2016/17	81
2015/16	114
2014/15	147
2013/14	180
2012/13 (ulteriore semestre)	213

Laurea specialistica o magistrale full-time

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2019
2018/19	15
2017/18	48
2016/17 (ulteriore semestre)	72

Comma 3.3. Crediti bonus

Qualora non raggiungessero i crediti minimi necessari per presentare richiesta, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono utilizzare i crediti bonus a loro disposizione in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti. Maggiori informazioni sono disponibili all'art. 14 comma 3.

Comma 3.4. Conferma dei benefici per merito

Possono confermare i benefici per merito per il 2019/20 gli studenti:

1. vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2018/19;
2. che rinnovano la richiesta secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 15.

Comma 4. Integrazione della borsa per interventi legati alla disabilità

Gli interventi hanno lo scopo di favorire la prosecuzione del percorso formativo universitario intrapreso dallo studente, agevolando la fruizione dell'attività didattica e dello studio.

Gli interventi sono erogati integrando quelli specifici predisposti dagli Atenei ai sensi della Legge 17/99, pertanto i richiedenti devono essere iscritti all'ufficio disabili del proprio Ateneo.

La richiesta di intervento deve essere presentata all'atto della compilazione online della domanda di borsa di studio, nell'apposita pagina all'interno della sezione "Dati anagrafici".

In caso di vincita, l'importo della borsa viene incrementato fino ad un massimo di € 3.000,00, su richiesta dello studente e sulla base di progetti dei singoli Atenei. Tale incremento viene erogato prioritariamente in servizi, e si differenzia in base alle tipologie di seguito illustrate⁶⁰.

Comma 4.1. Didattica e supporti informatici

Gli studenti che richiedono un contributo per attività che favoriscono la fruizione dell'attività didattica, o per l'acquisto di supporti informatici o didattici legati alla disabilità, devono risultare inseriti in un apposito progetto personalizzato dell'Ufficio disabili del proprio Ateneo.

Se il contributo è richiesto per attività che favoriscono la fruizione dell'attività didattica, quali **l'assistenza didattica (tutorato) o la mediazione linguistica**, l'importo non verrà erogato in denaro allo studente ma sarà fornito direttamente dall'Ateneo per l'attivazione del servizio richiesto.

Se il contributo è richiesto per l'acquisto di **supporti informatici o didattici legati alla disabilità**, questo potrà essere erogato direttamente solo nel caso in cui l'Ateneo di appartenenza non possa garantire la costanza nella disponibilità del supporto o non sia in grado di fornirlo. A seguito di tale conferma lo studente dovrà presentare preventivo o fattura in merito al supporto richiesto. In caso di presentazione di preventivo verrà erogato il 50% dell'importo mentre il saldo del restante 50% verrà erogato solo dopo presentazione della fattura (a seguito dell'acquisto). In caso di presentazione della fattura che attesta l'acquisto del supporto verrà invece erogato il 100% del contributo in un'unica soluzione.

Comma 4.2. Trasporto

Se il contributo è richiesto per il **trasporto a mezzo taxi all'interno del Comune di Torino**, questo non verrà erogato in denaro ma in corse ad eventuale integrazione di quelle già offerte dal Comune di residenza o, qualora il medesimo non preveda tale servizio, in sostituzione dello stesso.

Se il contributo è richiesto per il trasporto a mezzo taxi, ambulanza o furgoncino debitamente attrezzato al di fuori del Comune di Torino, questo verrà erogato in denaro allo studente.

Comma 4.3. Interventi presso le Residenze EDISU

Se il contributo è richiesto per l'ospitalità e l'aiuto nell'attività domestica presso una residenza EDISU, lo studente dovrà contattare il responsabile della struttura presso la quale è ospite. Il contributo non verrà erogato in denaro allo studente ma sarà utilizzato per attivare il servizio richiesto, qualora questo sia effettivamente legato alla disabilità.

60. Criteri Regionali a.a.2018/19
Sez. VIII art. 1 c. 6.

Comma 5.**Modalità di richiesta ed esiti**

Per richiedere uno o più di uno di questi interventi lo studente, all'atto della compilazione della richiesta di borsa di studio, dovrà compilare l'apposita sezione che si aprirà automaticamente alla sezione "Dati anagrafici". Le richieste relative a didattica e supporti informatici e trasporto verranno valutate dall'Ufficio Disabili del proprio Ateneo e gli esiti verranno comunicati al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive di borsa.

Comma 6.**Erogazione della borsa di studio e interventi per la disabilità**

La prima rata di borsa di studio verrà erogata secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 12 comma 1 (primi anni) e art. 17 comma 1 (gli anni successivi). Per l'erogazione della seconda rata ai primi anni non viene richiesto il conseguimento del merito al 10 agosto 2020 e verrà erogata a partire da fine giugno 2020. Gli studenti che nelle graduatorie definitive di borsa risultano sia vincitori della borsa che dell'importo integrativo per gli interventi legati alla disabilità riceveranno la parte in denaro spettante nel mese di gennaio 2020, e nello stesso mese riceveranno comunicazione in merito ai tempi di attivazione dei servizi richiesti.

Comma 7.**Servizio abitativo**

Gli studenti diversamente abili che richiedono il servizio abitativo vengono inseriti nelle graduatorie elaborate secondo quanto previsto dagli artt. 11 comma 1 (primi anni), 16 comma 1 (anni successivi) e 26 comma 1 (dottorati e scuole di specializzazione) senza riserve di posti.

Lo studente è tenuto a indicare, qualora presente, il proprio tutore legale.

All'atto della presentazione della domanda lo studente potrà richiedere un posto letto per un accompagnatore. EDISU valuterà caso per caso l'opportunità di assegnare il posto letto all'accompagnatore in base a quanto certificato dal SSN.

Al momento dell'accettazione del posto letto lo studente dovrà dichiarare la tipologia di disabilità e le esigenze per la vita in residenza.

Presso le Residenze EDISU sono riservati **n.88 posti letto** differenziati secondo le seguenti **tipologie di disabilità ai fini della sicurezza e della gestione delle emergenze: autosufficiente (n.65 posti), non autosufficiente con la presenza di accompagnatore (n.19 posti) non autosufficiente senza accompagnatore (n.4 posti)**.

L'accompagnatore del disabile non autosufficiente dovrà essere presente in struttura in compresenza con lo studente e, qualora non attesti ad EDISU di possedere opportuna formazione nella gestione dell'esodo in caso di emergenza sarà debitamente formato da EDISU.

Non vengono forniti servizi alla persona.

I richiedenti, dopo il termine per la presentazione della domanda di servizio abitativo verranno contattati dal Settore Residenze per un colloquio informativo.

Sezione 8.

**Disposizioni
specifiche per
gli studenti
internazionali**

Art.30

Sezione 8.

Disposizioni specifiche per gli studenti stranieri

Documentazione consolare

Comma 1.

Studenti internazionali che non devono presentare la documentazione consolare

Le seguenti categorie di studenti NON sono tenute a presentare documentazione consolare.

1. Studenti Extra-UE con nucleo familiare residente in Italia⁶¹.
All'atto della presentazione della domanda devono essere esclusivamente in possesso di un ISEE Universitario (art. 6), inoltre devono presentare domanda con le stesse modalità richieste agli studenti italiani (art. 7).
2. Studenti con doppia cittadinanza (Extra-UE e italiana) che scelgono di presentare domanda avvalendosi della cittadinanza italiana.
3. Studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE, che presentano domanda come anno successivo confermando i propri dati economici, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare. Se viene modificato il nucleo familiare non è possibile avvalersi della conferma dati. Appartengono a questa categoria gli studenti che si iscrivono ad un anno successivo al primo e che nel 2018/19 hanno presentato domanda di borsa o altro beneficio EDISU, presentando l'ISEE Parificato oppure confermando i dati economici del 2017/18 o del 2016/17. Le modalità di presentazione della domanda sono disponibili all'art. 31 comma 2.2.

Comma 2.

Studenti internazionali Extra-UE che devono presentare la documentazione consolare

Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE che non possono confermare i propri dati economici, invece, devono presentare la documentazione consolare indicata al comma 3 del presente articolo, pena l'esclusione dal concorso. Appartengono a tale categoria gli studenti che:

1. si iscrivono ad un primo anno (art. 31 comma 1);
2. si iscrivono ad anni successivi al primo ma non hanno presentato domanda di borsa o altro beneficio EDISU nell'anno accademico precedente (art. 31 comma 2.1);
3. si iscrivono ad anni successivi al primo ma non possono confermare i dati economici presentati in anni accademici precedenti (art. 31 comma 2.1);
4. presentano domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale (art. 31 comma 3).

Comma 3.

Documentazione consolare

La documentazione consolare richiesta consiste in certificati o dichiarazioni in originale relativi:

1. alla **composizione del nucleo familiare** dello studente (nome, cognome e data di nascita di genitori, fratelli, sorelle e altri soggetti che abitino nella stessa casa di residenza dello studente).
In caso di morte di uno (o entrambi) i genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione, anche in copia non originale, attestante l'evento. Nel caso di studente **orfano di entrambi i genitori**, il nucleo familiare anagrafico deve riferirsi a quanto disposto dal precedente art. 6 comma 1.6, unicamente nel caso in cui lo studente risieda da solo.
In caso di separazione o divorzio dei genitori, ovvero di genitore unico, deve essere allegato un certificato, anche in copia non originale, che attesti l'estraneità economica e affettiva del genitore nei confronti dello studente.
Nel caso lo studente sia coniugato, il nucleo familiare è composto dallo studente, dal coniuge, dai figli e da eventuali altri soggetti. I genitori dei coniugi devono essere inseriti nel nucleo familiare dello studente solo qualora siano ancora residenti con il medesimo o nel caso in cui, pur essendo diversa la residenza, contribuiscano economicamente al loro mantenimento.
Lo studente che intende fruire dello **status di indipendente** deve obbligatoriamente presentare documentazione comprovante il reddito da lavoro per gli anni d'imposta 2017 e 2018 e la residenza diversa dalla propria famiglia d'origine da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda;
2. ai **redditi**⁶² prodotti all'estero nell'anno 2017 o, se impossibilitati a reperire la documentazione relativa a tale anno, nel 2018.
Tali redditi devono essere riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare. Non saranno ammesse indicazioni dei redditi riferite a periodi compresi tra due differenti anni (ad esempio, il reddito compreso tra luglio 2017 e settembre 2018), ad eccezione di quei Paesi in cui l'anno fiscale non sia compreso tra il 1°

61. DPCM 159/2013.

62. Criteri Regionali a.a.2019/20 Sez. V art. 1 c. 2.

gennaio e il 31 dicembre. Nel caso in cui il padre, la madre o altri componenti del nucleo familiare in età da lavoro non esercitino alcuna attività, dalla documentazione deve risultare la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione; qualora all'interno del nucleo vi fossero pensionati, sarà necessario fornire documentazione relativa alla pensione con riferimento ad almeno una mensilità.

Gli studenti con cittadinanza UE dovranno riferirsi unicamente all'anno 2017 per quanto riguarda i redditi prodotti in paesi UE.

3. alla **presenza di patrimoni mobiliari** (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre 2018 di ogni singolo componente del nucleo familiare.

Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione della banca che attesta la giacenza media della somma posseduta nel 2018. Tale documento non deve essere legalizzato ma solo tradotto;

4. alla **presenza o assenza di patrimoni immobiliari** prodotti all'estero alla data del 31 dicembre 2018, anche se non più posseduti alla data del rilascio del documento.

In caso di presenza di proprietà immobiliari (prima casa e/o altri fabbricati), il certificato deve obbligatoriamente contenere la specifica dei metri quadrati delle stesse oltre al valore degli immobili espresso in moneta locale.

I certificati dovranno essere:

- a. rilasciati dalle competenti autorità dello stato estero ove i redditi e patrimoni sono stati prodotti;
- b. tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale;
- c. avviati alla procedura di legalizzazione presso le rappresentanze diplomatiche italiane nel paese d'origine (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato generale), oppure postillati dall'autorità interna competente se lo stato ha aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961.

Nel caso in cui lo studente arrivi in Italia con i soli documenti in lingua originale⁶³, non tradotti e legalizzati dall'autorità diplomatica italiana nel suo paese di origine, questo dovrà:

- **vidimare e tradurre i documenti** presso la sua Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano o farsi rilasciare, sulla base di tali documenti, **dichiarazione consolare** contenente la composizione del nucleo familiare (nome, cognome, data di nascita e grado di parentela), i redditi e la presenza (con la specifica dei metri quadrati o del valore degli immobili espresso in moneta locale) o assenza del patrimonio immobiliare,
- **legalizzare** i documenti presso una Prefettura.⁶⁴

Nel caso in cui sui **documenti relativi ai redditi** non venga indicato l'anno di riferimento dei redditi stessi, verranno considerati prodotti:

- nel 2018 in caso di documentazione consolare rilasciata nel 2019
- nel 2017 in caso di documentazione consolare rilasciata nel 2018

Non verranno accettati documenti relativi ai redditi rilasciati nel 2017 se non nel caso in cui vi sia espressa indicazione che tali redditi sono da riferirsi all'anno 2017.

I documenti relativi alla composizione del nucleo familiare e ai patrimoni devono essere obbligatoriamente rilasciati nell'anno 2019.

In caso lo studente produca tutta la documentazione richiesta, ma questa non sia riferita agli anni previsti sopra, verrà escluso nella graduatoria provvisoria e potrà sanare presentando la documentazione corretta entro la scadenza per la presentazione dei reclami relativi al beneficio richiesto.



Non saranno in alcun modo accettate dichiarazioni, in forma di autocertificazione o affidavit, redatte da autorità diplomatiche estere sul territorio italiano e rilasciate sulla base della documentazione originale prodotta e presentata dallo studente, o sulla base di semplici dichiarazioni dello studente. In caso di dichiarazioni consolari in cui i dati non sono dattiloscritti lo studente dovrà consegnare ad EDISU anche i documenti originali rilasciati dall'autorità del Paese d'origine nei quali sono indicati i dati poi riportati nella dichiarazione Consolare.

63. Art. 3 DPR 445/00.

64. Art. 33 DPR 445/00.

Comma 4.**Studenti provenienti da paesi particolarmente poveri**

Gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.⁶⁵

Non sono previste riserve di borsa di studio e posti letto a favore di tali studenti, al di fuori della riserva del 15% prevista per gli studenti Extra-UE iscritti ai primi anni (artt. 11 e 33).



L'elenco dei Paesi particolarmente poveri, stabilito con Decreto del M.I.U.R. n°112 del 03 maggio 2018, è presente nella tabella C al fondo del presente bando.⁶⁶



La documentazione indicata ai commi 3 e 4 del presente articolo dovrà essere presentata a un CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) convenzionato con EDISU per il rilascio dell'ISEE Parificato, e consegnata agli sportelli EDISU al momento della presentazione della domanda.

L'elenco dei CAAF convenzionati con EDISU è disponibile sul sito www.edisu.piemonte.it alla sezione "Documentazione" > "Elenchi informativi". Si raccomanda allo studente di contattare telefonicamente un CAAF non appena possibile al fine di prendere un appuntamento.

Comma 5.**Studenti in regime di protezione internazionale e apolidi**

Gli studenti sottoposti a regime di protezione internazionale devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, il permesso di soggiorno con l'indicazione dello status di "rifugiato politico" (asilo politico), di "protezione sussidiaria" o, ove il permesso di soggiorno non sia ancora scaduto, "motivi umanitari".

Se ancora il permesso di soggiorno non è stato rilasciato possono presentare l'attestato nominativo eventualmente rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla Commissione Territoriale competente nel quale viene riconosciuto lo status di protezione internazionale.

In caso di rifiuto al riconoscimento della protezione internazionale (ad eccezione dei casi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza della richiesta) verrà richiesto allo studente di produrre idonea documentazione che attesti la presentazione del ricorso avverso tale decisione ed eventualmente copia del permesso di soggiorno della durata limitata rilasciato in attesa della decisione del Tribunale. In questo caso lo studente sarà poi tenuto, in caso di accoglimento del ricorso, a presentare copia del permesso di soggiorno rilasciatogli dove si evidenzia lo status di protezione internazionale riconosciuta (indicato nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dal solo studente, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio" > "allegati" del sito EDISU). Gli studenti apolidi devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, copia del permesso di soggiorno che attesta lo "status di apolide" o, se non ancora in possesso, copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolidia.

Gli studenti in regime di protezione internazionale e apolidi devono essere in possesso di un ISEE Universitario così come disciplinato dall'art. 6 comma 1.1 del presente bando⁶⁷.

Qualora vengano previsti altri status oltre a quelli sopra citati, verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione.

Non sono previste riserve di borsa di studio e posti letto a favore di tali studenti, al di fuori della riserva del 15% prevista per gli studenti Extra-UE iscritti ai primi anni (artt. 11 e 33).

Comma 6.**Studenti con parte della famiglia in paesi diversi (UE/Extra-UE, Extra-UE/Italia e UE/Italia)****Studenti con parte della famiglia residente in un paese UE e parte residente in un paese Extra-UE**

Tale tipologia di studenti deve presentare:

- per la parte del nucleo familiare residente in un **paese Extra-UE**: la documentazione elencata al precedente comma 3;
- per la parte del nucleo familiare residente in un **paese UE**: attenersi a quanto disposto dal successivo comma 7;
- l'ISEE Parificato.

In caso di **studente con cittadinanza Extra-UE**, la presentazione della domanda di richiesta benefici dovrà avvenire secondo quanto disposto dal successivo art. 31.

In caso di **studente con cittadinanza UE**, la presentazione della domanda di richiesta benefici dovrà avvenire secondo quanto disposto dal successivo comma 7.

65. DPCM 9 aprile 2001 art. 13 c. 5.

66. Definito annualmente con decreto del Ministro emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri.

67. DPCM 9 aprile 2001 art. 5.

Studenti con parte della famiglia residente in un paese Extra-UE e parte in Italia

Tale tipologia di studenti deve presentare:

- per la parte del nucleo familiare residente in un **paese Extra-UE**: documentazione elencata al precedente comma 3;
- per la parte del nucleo familiare residente in **Italia**: ISEE ordinario che comprenda lo studente e l'eventuale parte del nucleo familiare residente in Italia;
- ISEE Parificato, che verrà elaborato integrando all'ISEE ordinario la documentazione Consolare che attiene alla parte di famiglia residente nel paese Extra-UE.

La presentazione della domanda di richiesta benefici dovrà avvenire secondo quanto disposto dal successivo art. 31.



Nel caso in cui la parte di nucleo familiare residente in Italia abbia un componente che produca reddito e/o possieda patrimonio, nella procedura online, lo studente dovrà indicare "famiglia in Italia", mentre la tipologia di borsa di studio verrà eventualmente erogata in base alla residenza anagrafica che lo studente ha assunto con la parte di famiglia in Italia.

Si invita a consultare l'art. 4 del presente bando per maggiori informazioni riguardanti la tipologia di borsa di studio che eventualmente sarà erogata agli studenti internazionali con parte della famiglia in Italia.

Studenti con parte della famiglia residente in un paese Ue e parte in Italia

Tale tipologia di studenti deve presentare:

- per la parte del nucleo familiare residente in un **paese UE**: attenersi a quanto disposto dal successivo comma 7;
- per la parte del nucleo familiare residente in **Italia**: ISEE ordinario che comprenda lo studente e l'eventuale parte del nucleo familiare residente in Italia;
- ISEE Parificato, che verrà elaborato integrando all'ISEE ordinario la documentazione Consolare che attiene alla parte di famiglia residente nel paese UE.

La modalità di compilazione della domanda di richiesta benefici dovrà avvenire in base a quanto disposto dal successivo comma 7.



Nel caso in cui la parte di nucleo familiare residente in Italia abbia un componente che produca reddito e/o possieda patrimonio, nella procedura online, lo studente dovrà indicare "famiglia in Italia", mentre la tipologia di borsa di studio verrà eventualmente erogata in base alla residenza anagrafica che lo studente ha assunto con la parte di famiglia in Italia.

Si invita a consultare l'art. 4 del presente bando per maggiori informazioni riguardanti la tipologia di borsa di studio che eventualmente sarà erogata agli studenti internazionali con parte della famiglia in Italia.

Novità

Comma 7.

Studenti internazionali UE

Gli studenti Internazionali UE devono presentare la domanda **online allegando obbligatoriamente la documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente**⁶⁸ riguardo alla composizione del nucleo familiare, ai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2017 e al patrimonio immobiliare e mobiliare, comprensivo di giacenza media, alla data del 31 dicembre 2018.

La correttezza della documentazione allegata alla domanda di richiesta benefici verrà valutata da EDISU Piemonte e, attraverso la propria pagina personale dello sportello online, lo studente potrà visionarne l'esito. Qualora la documentazione sia stata rilevata incompleta o errata da EDISU, lo studente, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potrà sanare o integrare quanto trasmesso presentando formale istanza di reclamo, così come disciplinato all'art. 7 comma 6 del presente bando.

68. Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, Convenzione di Londra del 07.06.1968, Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987, REGOLAMENTO (UE) 2016/1191 del 06.07.2016, Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti. Sezione V art. 2 punto 5 Criteri Regionali 2019-20.

Art.31 Modalità di presentazione della domanda per gli studenti internazionali Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE

Gli studenti internazionali Extra-UE con famiglia residente in un paese Extra-UE devono presentare domanda **entro le scadenze** indicate agli artt.

1. 10 comma 2 (Domanda Standard primi anni),
2. 15 comma 2 (Conferma Benefici per Merito anni successivi e primo anno di laurea magistrale, Domanda Standard anni successivi),
3. 20 comma 2 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale),
4. 25 comma 2 (dottorato e scuole di specializzazione)

e con le modalità indicate nei successivi commi del presente articolo.

Comma 1.

Primi anni

Comma 1.1.

Primi anni con visto d'ingresso per iscrizione
a.a. 2019/20: Reservation

Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE, che si iscrivono a un primo anno e arrivano per la prima volta in Italia con un visto di ingresso per motivi di studio, devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti step, pena l'esclusione dal concorso.

1. **Step 1: prenotazione per la domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo: RESERVATION** (*Reservation for the accommodation and scholarship application or only scholarship application*)

La Reservation è una procedura che ha lo scopo di fornire a EDISU i primi dati relativi allo studente che intende richiedere benefici.

La procedura per effettuare la Reservation è disponibile sul sito www.edisu.piemonte.it, alla sezione "Servizi online". Al fine di accedere alla procedura bisogna effettuare una registrazione, al termine della quale verrà inviata una email allo studente con uno USERNAME. Dopo aver effettuato l'accesso alla Reservation con le proprie credenziali, lo studente dovrà indicare i seguenti dati:

- a. beneficio richiesto (borsa e posto letto, sola borsa);
- b. ateneo, livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato/scuola di specializzazione) e corso a cui si andrà a iscrivere;
- c. numero di componenti del nucleo familiare (specificando se lo studente è coniugato e se i suoi genitori siano ancora viventi e coniugati).

Al termine della compilazione lo studente dovrà cliccare sul tasto "Trasmetti". A seguito della trasmissione verrà inviata per email una ricevuta contenente i dati dichiarati nella Reservation, lo sportello EDISU al quale doversi presentare e la data di scadenza del beneficio richiesto. Tale ricevuta dovrà essere presentata allo sportello insieme alla restante documentazione elencata allo step 2 del presente comma.

La trasmissione della Reservation dovrà essere effettuata entro le ore 12 del:

- **5 settembre 2019** per i richiedenti borsa e servizio abitativo,
- **26 settembre 2019** per i richiedenti la sola borsa

2. **Step 2: presentazione della documentazione e della domanda allo Sportello EDISU**

Entro la scadenza di presentazione della domanda con Reservation (**5 settembre 2019 per i richiedenti borsa e servizio abitativo, 26 settembre 2019 per i richiedenti la sola borsa**), lo studente deve portare allo sportello la seguente documentazione.

- a. Ricevuta della Reservation (Step 1 del presente comma).
- b. Documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3).

c. ISEE Parificato⁶⁹ calcolato da un CAAF convenzionato con EDISU sulla base della documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente. Qualora il CAAF non riuscisse a rilasciare l'ISEE Parificato entro la scadenza di presentazione della domanda, lo studente potrà presentare entro la scadenza la ricevuta del CAAF attestante che l'ISEE Parificato è stato richiesto. I dati dell'ISEE Parificato dovranno essere comunicati successivamente tramite un reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 11 comma 5.

68. L'ISEEU all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'Estero (DPCM 159/2013) e Criteri Regionali a.a.2018-19 Sez. 5.

69. L'ISEEU all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'Estero (DPCM 09.04.2001) e Criteri Regionali a.a.2019/20 Sez. V.

- d. Copia del passaporto.
- e. Copia del visto, se necessario ai fini dell'ingresso in Italia
- f. Copia del codice fiscale, rilasciato all'arrivo in Italia.
- g. Copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, o copia della ricevuta di prenotazione per la richiesta del permesso di soggiorno se muniti di Visto D. I visti C potranno presentare la ricevuta entro il 14 ottobre.

Non è possibile presentare la suddetta documentazione tramite delega.

Qualora lo **studente non riesca ad ottenere il visto per arrivare in Italia entro la scadenza** per la presentazione della domanda di servizio abitativo o borsa di studio dovrà comunque trasmettere la Reservation entro i termini per la presentazione della domanda e dovrà presentarsi allo sportello entro il **16 settembre 2019 (per richiedere sia il servizio abitativo che la borsa)** o entro il **14 ottobre (per richiedere la sola borsa di studio)** munito di:

1. **Passaporto con timbro recante data d'ingresso non anteriore a 10 giorni dalla scadenza di presentazione della domanda**
2. Copia del visto D per studio

Dovrà inoltre presentare insieme ai documenti sopraelencati:

- a. Ricevuta della Reservation (Step 1 del presente comma).
- b. Documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3).
- c. ISEE Parificato⁷⁰ calcolato da un CAAF convenzionato con EDISU sulla base della documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente.
- d. Copia del codice fiscale, rilasciato all'arrivo in Italia.
- e. Copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, o copia della ricevuta di prenotazione per la richiesta del permesso di soggiorno.

Solo in questo caso, verrà reintegrato nelle graduatorie definitive di servizio abitativo del 20 settembre 2019 e in quelle provvisorie di borsa di studio del 23 ottobre 2019.

Comma 1.2.

Primi anni regolarmente soggiornanti in Italia

Gli studenti internazionali Extra-UE **con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE, che si iscrivono a un primo anno e sono regolarmente soggiornanti in Italia**, devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti step, pena l'esclusione dal concorso.

1. Step 1: presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:

- a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3;
- b. le **scadenze** indicate all'art. 10 comma 2 (**29 agosto 2019 ore 12:00**).

2. Step 2: presentazione della documentazione e della domanda allo Sportello EDISU

Entro la scadenza di presentazione della domanda, **29 agosto 2019**, lo studente deve portare allo sportello la seguente documentazione.

- a. **Documentazione consolare** tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3).
- b. **ISEE Parificato**, calcolato da un CAAF convenzionato con EDISU sulla base della documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente. Qualora il CAAF rilasci 2 attestazioni ISEE, la prima relativa allo studente e la seconda, ISEE Parificato, contenente sia i dati relativi allo studente (quadro 1) sia i dati relativi al nucleo familiare residente all'estero (quadro 2), entrambe dovranno essere presentate a EDISU. **L'ISEE Parificato sarà elaborato dal CAAF convenzionato integrando all'ISEE ordinario dello studente residente la documentazione Consolare** che attiene alla parte di famiglia residente nel paese Extra-UE. Qualora il CAAF non riuscisse a rilasciare l'ISEE Parificato entro la scadenza di presentazione della domanda, lo studente potrà presentare entro scadenza la ricevuta del CAAF attestante che l'ISEE Parificato è stato richiesto. I dati dell'ISEE Parificato dovranno essere comunicati successivamente tramite un reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 11 comma 5.
- c. **Copia del passaporto e del visto**, o di altri documenti di riconoscimento validi. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.
- d. **Copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno**, del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo.

È possibile presentare i suddetti documenti allo sportello tramite delegato, munito di regolare delega rilasciata dallo studente richiedente il beneficio.

70. L'ISEEU all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero (DPCM 09.04.2001) e Criteri Regionali a.a.2019/20 Sez. V.

Comma 2.**Anni successivi**

Comma 2.1.

Anni successivi che non possono confermare i dati economici

Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE, che si iscrivono a un anno successivo al primo e non possono confermare i propri dati economici (art. 30 comma 2), devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti Step, pena l'esclusione dal concorso.

1. Step 1:**presentazione online della domanda di borsa di studio o borsa di studio e servizio abitativo**

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:

- a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3;
- b. le **scadenze** indicate all'art. 15 comma 2 (**29 agosto 2019 ore 12:00**).

2. Step 2:**presentazione della documentazione e della domanda allo Sportello EDISU**

Entro la scadenza di presentazione della domanda (**29 agosto 2019**) lo studente deve portare allo sportello la seguente documentazione.

- a. **Documentazione consolare** tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3).
- b. **ISEE Parificato**, calcolato da un CAAF convenzionato con EDISU sulla base della documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente. Qualora il CAAF rilasci 2 attestazioni ISEE, la prima relativa allo studente e la seconda, ISEE Parificato, contenente sia i dati relativi allo studente (quadro 1) sia i dati relativi al nucleo familiare residente all'estero (quadro 2), entrambe dovranno essere presentate a EDISU.
L'ISEE Parificato dovrà essere elaborato integrando all'ISEE ordinario la documentazione Consolare che attiene alla parte di famiglia residente nel paese Extra-UE. Qualora il CAAF non riuscisse a rilasciare l'ISEE Parificato entro la scadenza di presentazione della domanda, lo studente potrà presentare entro la scadenza la ricevuta del CAAF attestante che l'ISEE Parificato è stato richiesto. I dati dell'ISEE Parificato dovranno essere comunicati successivamente tramite un reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 16 comma 6.
- c. **Copia del passaporto** o di altri documenti di riconoscimento validi. La Smart Card rilasciata dagli Atenei non è un documento di riconoscimento.

È possibile presentare i suddetti documenti allo sportello tramite delegato, munito di regolare delega rilasciata dallo studente richiedente il beneficio.

Comma 2.2.

Anni successivi che possono confermare i dati economici

Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE, che si iscrivono a un anno successivo al primo e possono confermare i propri dati economici (art. 30 comma 1), devono presentare, pena l'esclusione dal concorso, domanda secondo:

1. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3
2. le **scadenze** indicate all'art. 15 comma 2 (**29 agosto 2019 ore 12**)

Verranno effettuate verifiche sulla presenza di ISEE Ordinari in corso di validità rilasciati allo studente.

Comma 3.**Settimo semestre di laurea
e primo anno di laurea magistrale**

Gli studenti internazionali Extra-UE, soggiornanti in Italia, con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE che:

1. si sono immatricolati a un corso di laurea nell'a.a.2016/17 e sono iscritti al momento della presentazione della domanda ad un corso di laurea presso un Ateneo Piemontese,
2. si laureano fra il 1° settembre 2019 e il 31 marzo 2020,
3. si immatricolano a un corso di laurea magistrale presso un Ateneo piemontese nel 2019/20 entro le scadenze indicate all'art. 21 comma 2

devono presentare **domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale**, seguendo le disposizioni indicate alla sezione V, artt. 19-23. (entro il **29 agosto 2019**)

Dal momento che, qualora si possedessero i requisiti (art. 30 comma 1), è possibile **confermare i dati economici per il solo settimo semestre di laurea, ma non per il primo anno di laurea magistrale**, la domanda deve essere presentata seguendo strettamente i seguenti step, pena l'esclusione dal concorso.

1. Step 1:**presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo**

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo

- a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3,
- b. le **scadenze** indicate all'art. 20 comma 2 (**29 agosto 2019 ore 12:00**).

Se lo studente, al momento della compilazione della sezione "Dati Economici" della domanda di primo anno di laurea magistrale, non fosse ancora in possesso della documentazione consolare e/o della ricevuta di richiesta dell'ISEE Parificato, potrà selezionare la voce "Consegna documentazione consolare e ISEE Parificato allo sportello entro 26 settembre 2019".

2. Step 2:**presentazione della documentazione e della domanda allo Sportello EDISU**

Entro la scadenza di presentazione della domanda (art. 20 comma 2) lo studente deve portare allo sportello la seguente documentazione.

- a. Documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente (art. 30 comma 3). Gli studenti che, al momento della compilazione della sezione "Dati economici" della domanda di primo anno di laurea magistrale, hanno selezionato la voce "Consegna documentazione consolare e ISEE Parificato allo sportello entro 26 settembre 2019" dovranno consegnare la documentazione consolare entro il 26 settembre 2019.
- b. ISEE Parificato, calcolato da un CAAF convenzionato con EDISU sulla base della documentazione consolare tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare dello studente. Qualora il CAAF rilasci 2 attestazioni ISEE, la prima relativa allo studente e la seconda relativa al nucleo familiare residente all'estero, entrambe dovranno essere presentate a EDISU.

L'ISEE Parificato dovrà essere elaborato integrando all'ISEE ordinario la documentazione Consolare che attiene alla parte di famiglia residente nel paese Extra-UE. Qualora il CAAF non riuscisse a rilasciare l'ISEE Parificato entro la scadenza di presentazione della domanda, lo studente potrà presentare entro scadenza la ricevuta del CAAF attestante che l'ISEE Parificato è stato richiesto. I dati dell'ISEE Parificato dovranno essere comunicati successivamente tramite un reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 16 comma 6. Gli studenti che, al momento della compilazione della sezione "Dati economici" della **domanda di primo anno di laurea magistrale, hanno selezionato la voce "Consegna documentazione consolare e ISEE Parificato allo sportello entro 26 settembre 2019" dovranno consegnare l'ISEE Parificato entro il 26 settembre 2019.**

- c. Copia del passaporto, o di altri documenti di riconoscimento validi. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.

Comma 4.**Sportelli EDISU**

Gli studenti Extra-UE che devono consegnare documentazione possono recarsi presso i seguenti sportelli.

Torino Sportello unico – Segreteria studenti Via Giulia di Barolo 3/bis Lun. e ven. 9-11 Mart., merc. e giov. 9-11/13:30-15 mese di settembre da lun. a ven. orario continuato 8:30-15	
Alessandria Via Parma 36 Lun. e ven. 9-11 Mart., merc. e giov. 9-11/13:30-15	Cuneo Via S. Croce 7 Lun. e ven. 9-11 Mart., merc. e giov. 9-11/13:30-15
Novara Via Perrone 9 Lun. e ven. 9-11 Mart., merc. e giov. 9-11/13:30-15	Vercelli Via Q. Sella 5 Lun. e ven. 9-11 Mart., merc. e giov. 9-11/13:30-15

Giornalmente potranno accedere allo sportello n. 100 studenti. In caso i delegati debbano consegnare più di una pratica devono munirsi di un numero per ogni pratica. Gli studenti che si presenteranno entro le ore 14 del giorno di scadenza, qualora sia stato superato il numero massimo di utenti, verranno muniti di un numero da ripresentare il giorno successivo unitamente al proprio documento di identità.

Dopo aver compilato e trasmesso online lo studente può anche spedire per posta la documentazione richiesta all'art. 31 commi 1.1, 1.2, 2.1, e 3, sulla base della domanda presentata. La suddetta documentazione deve essere spedita per posta entro il giorno di scadenza agli indirizzi sopraindicati sulla base della sede di corso. Sulla busta deve essere indicata la causale "Richiesta benefici 2019/20". Si consiglia l'invio tramite raccomandata A/R. Per il rispetto delle scadenze fa fede la data del timbro postale di partenza, con timbro non posteriore al giorno di scadenza. Qualora la documentazione non fosse completa lo studente verrà escluso dalla graduatoria provvisoria e non potrà sanare l'esclusione in sede di reclamo e pertanto sarà escluso anche nella graduatoria definitiva.

Questa modalità di presentazione non è prevista in caso di "Reservation"(comma 1.1)

In caso di smarrimento o furto della documentazione consolare all'arrivo in Italia, lo studente dovrà presentare copia della denuncia resa alla competente autorità italiana e solo in questo caso potrà presentare la nuova documentazione in sede di reclamo per il beneficio richiesto.

In caso lo studente produca tutta la documentazione richiesta ma questa non sia riferita agli anni previsti al precedente art. 30 comma 3, verrà escluso nella graduatoria provvisoria e potrà sanare presentando la documentazione corretta entro la scadenza per la presentazione dei reclami relativi al beneficio richiesto.

Comma 5.**Abbreviazioni di carriera**

Gli studenti Extra-UE che ottengono un'abbreviazione di carriera⁷¹, in seguito al riconoscimento dei crediti relativi ai titoli conseguiti o agli esami svolti presso un Ateneo estero, devono fare riferimento a quanto indicato agli articoli:

1. 9 comma 2, qualora siano iscritti a un primo anno e richiedano l'abbreviazione di carriera nel 2019/20;
2. 14 comma 5, qualora siano già iscritti ad un anno successivo al primo abbiano richiesto l'abbreviazione di carriera in anni accademici precedenti al 2019/20 o la richiedano nell'a.a. 2019/20.

Per studenti che cambiano tipo corso **da laurea a laurea magistrale e viceversa** non viene considerato ai fini della borsa di studio l'anno di immatricolazione al livello precedente. Tali studenti **dovranno presentare nuova documentazione consolare.**

Comma 6.**Modifiche ai dati trasmessi via web**

Gli studenti Extra-UE possono modificare i dati dichiarati nella domanda secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 7 commi 5 e 6.

Comma 7. Modifiche della domanda

Gli studenti Extra-UE possono modificare la propria domanda secondo le modalità e tempistiche indicate agli articoli:

1. 7 comma 5 per modifiche ai dati inseriti in domanda entro la scadenza di presentazione;
2. 7 comma 6 per la presentazione dei reclami dopo le graduatorie provvisorie;
3. 10 comma 4, per modificare la propria domanda da solo primo anno di laurea magistrale a settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale (integrazione settimo semestre di laurea a domanda di solo primo anno di laurea magistrale);
4. 15 comma 3, per modificare la propria domanda da solo settimo semestre di laurea a settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (integrazione primo anno di laurea magistrale);
5. 20 comma 3, per modificare la propria domanda da settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale a solo primo anno di laurea magistrale.

Comma 8. Rinuncia ai benefici 2019/20

Gli studenti Extra-UE possono rinunciare ai benefici richiesti secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 7 comma 7.

Comma 9. Accettazione servizio abitativo

Gli studenti Extra-UE devono accettare online il posto letto vinto o assegnato secondo le modalità e tempistiche indicati ai seguenti articoli:

1. Art. 33, per chi ha presentato domanda come primo anno, anno successivo o settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale;
2. Art. 28, per gli iscritti a corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.

Comma 10. Assegnazione servizio abitativo

Le modalità di assegnazione e trasferimento di residenza sono indicate all'art. 34.

Comma 11. Condizione di fuori sede

Gli studenti Extra-UE

1. con nucleo familiare residente all'estero (in un paese UE o Extra-UE);
2. con nucleo familiare residente in Italia, in un comune classificato come fuori sede rispetto a quello in cui ha sede il corso frequentato (art. 4).

Vengono considerati come fuori sede solo se autocertificano l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà corrisposto l'importo previsto per gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).

Il nucleo familiare viene considerato in Italia anche se solo un componente (oltre lo studente) il nucleo familiare risiede in Italia e produce reddito.

Comma 12. Verifica del merito e revoca del beneficio

Gli studenti internazionali Extra-UE sono sottoposti ad accertamenti del merito ed eventuale revoca dei benefici secondo le modalità e tempistiche indicate agli art. 12 comma 9 e art. 45.

Sezione 9.

**Disposizioni
specifiche per
il servizio
abitativo**

Art.32 Posti letto a concorso

Sono messi a concorso i seguenti posti letto.

Sede Residenza Universitaria	Totale	Anni successivi	Primi anni	Primi anni Extra-UE con famiglia in un Paese non UE
Torino/Grugliasco	1906	1620	244	42
Alessandria	23	20	3	0
Cuneo	24	20	3	1
Novara	93	79	12	2
Vercelli	48	40	7	1

La sede di Torino/Grugliasco è disponibile anche per gli studenti che frequentano corsi di studio presso le sedi di Orbassano, Venaria, Leini e Collegno.

Possono fare richiesta presso la sede di Cuneo anche gli studenti che frequentano un corso con sede a Savigliano.

La Residenza Cappel Verde sarà oggetto di lavori di ristrutturazione parziale. Mano a mano che verranno resi disponibili i posti ristrutturati questi verranno messi a disposizione degli studenti presenti nella graduatoria unica di scorrimento.

Per informazioni in merito a criteri di formulazione delle graduatorie si rimanda ai seguenti articoli.

1. Art. 11 comma 1: primi anni.
2. Art. 16 comma 1: anni successivi.
3. Art. 21 comma 3.1: settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale.
4. Art. 26 comma 1: dottorati e scuole di specializzazione.

(Non è prevista una riserva di posti letto per questa tipologia di studenti, ma la sola conferma agli studenti già assegnatari nell'a.a. 2018/19).

Al momento della pubblicazione delle rispettive graduatorie nella sezione avvisi del sito www.edisu.piemonte.it sarà pubblicato "L'Elenco Generale posti letto per residenza a.a. 2019/20" nel quale verrà indicato il numero dei posti a concorso per ogni singola residenza, con specifica in merito al numero di camere singole, doppie, triple e appartamenti.

Art.33 Accettazione del servizio abitativo

Alla pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo, viene pubblicato sul sito EDISU, l'elenco dei posti disponibili per **ogni residenza universitaria** delle sedi di **Torino, Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli** suddiviso per:

1. **primi anni laurea e laurea magistrale a ciclo unico**, suddiviso per residenti in Italia/UE e studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese non UE;
2. **anni successivi e primo anno di laurea magistrale.**

Gli studenti che nella graduatoria definitiva di servizio abitativo sono risultati **vincitori** devono provvedere all'"**accettazione**" e gli studenti che nella graduatoria definitiva di alloggio sono risultati **idonei** devono procedere alla "**dichiarazione di interesse**", **compilando le procedure online che verranno attivate contemporaneamente**, secondo le modalità ed entro le scadenze indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo. Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o scuole di specializzazione, invece, devono fare riferimento alle disposizioni indicate all'art. 28. Gli studenti richiedenti settimo semestre solo borsa e primo anno di laurea magistrale borsa di studio e servizio abitativo devono far riferimento all'art. 23.

Nei giorni seguenti gli studenti riceveranno una email da noreply@edisu-piemonte.it con i dettagli dell'assegnazione, con indicazione della residenza di destinazione e periodo di ingresso secondo quanto disposto dal successivo art. 34.

Gli studenti che rifiutano il posto letto in fase di accettazione o di dichiarazione di interesse o non compilando e trasmettendo le suddette procedure online verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio.

Lo studente che richiede il servizio abitativo ma non è più interessato al posto letto, può:



- **eliminare la richiesta di servizio abitativo entro le ore 12 del 29 agosto 2019** cliccando su "elimina posto letto";
- **presentare "rinuncia al servizio abitativo" entro il 16 settembre 2019**, tramite reclamo avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo.

*Esclusivamente seguendo una delle due precedenti procedure, lo studente, qualora risultasse vincitore di borsa di studio, se compilerà e trasmetterà l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8 comma 2, potrà **mantenere l'importo in denaro previsto per i fuori sede non richiedenti il servizio abitativo**. Qualora lo studente non presentasse tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti pendolari.*

Gli studenti vincitori di borsa e idonei di servizio abitativo perché frequentanti **sedi di corso prive di residenze EDISU non devono effettuare l'accettazione online né la dichiarazione di interesse** (comma 2 del presente articolo). Per ricevere l'importo di borsa comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a), **devono autocertificare l'onerosità del domicilio**, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.

Comma 1.

Vincitori: accettazione online

Gli studenti risultati vincitori nelle graduatorie definitive di servizio abitativo devono accettare il posto letto mediante l'apposita **procedura, denominata "Accettazione"**, disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo **dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU**. L'accettazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online secondo le tempistiche indicate nella seguente tabella.

Tipologia studente

Accettazione online

Vincitori posto letto UE ed Extra-UE, nelle sedi di corso con residenze EDISU

Dal 20 al 24 settembre 2019 ore 12

Nel corso della compilazione dell'accettazione devono selezionare una delle seguenti opzioni:

1. accetto;
2. accetto con Opzione Erasmus Mese (comma 4.1 del presente articolo);
3. accetto con Opzione Erasmus Annuale (comma 4.2 del presente articolo);
4. accetto con Opzione Renato Einaudi (comma 5 del presente articolo);
5. rifiuto.

Nell'accettazione online lo studente dovrà mettere in ordine di preferenza tutte le residenze EDISU presenti nella procedura.

In caso di **"Opzione Erasmus Mese"** (per permanenze all'estero inferiori agli 8 mesi) si dovrà inoltre indicare il periodo di permanenza all'estero specificando **le date di partenza e rientro**, che, ai soli fini dell'integrazione dell'importo borsa, **dovranno essere comprese tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020**. Il periodo antecedente al 1° ottobre 2019 e successivo al 30 settembre 2020 non potrà essere considerato a tali fini. Si precisa che la permanenza all'estero non potrà riferirsi ad un progetto di mobilità relativo all'anno accademico 2020/21.

In caso di **"Opzione Erasmus Anno"** (per permanenze all'estero superiori agli 8 mesi) e **"Opzione Renato Einaudi"** (vedi art. 33 comma 5) **non saranno presenti nella procedura l'elenco delle Residenze EDISU** per esprimere la propria preferenza **in quanto non potrà essere ospitato in nessuna residenza** ai sensi dell'art. 33 comma 4.2 e comma 5

Dovrà inoltre compilare tutti gli ulteriori campi presenti nella procedura qualora non siano già precompilati (dati anagrafici, permesso di soggiorno o ricevuta richiesta del permesso di soggiorno) e prendere visione e accettare le informative relative, necessarie per la successiva assegnazione del posto letto.

L'accettazione online è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo email dello studente con allegato il PDF del modulo compilato. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".



Verrà inviata una sola ricevuta. Qualora lo studente, controllando la ricevuta verifichi di aver commesso errori nella compilazione della procedura potrà **compilare la modifica dei dati online** entro i termini per la presentazione dell'Accettazione. **È possibile trasmettere una sola modifica.**

La mancata compilazione e trasmissione online dell'accettazione entro le ore 12 del giorno di scadenza equivale a un rifiuto del servizio abitativo: tali studenti pertanto verranno considerati rinunciari di posto letto (art. 5 comma 1.1) anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es. problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).

Gli studenti che **rifutano il posto letto in fase di accettazione o non trasmettono online la procedura** verranno considerati studenti **"in sede"** ai fini **dell'importo di borsa di studio.**

Comma 2.

Idonei: dichiarazione di interesse

Gli studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive di servizio abitativo devono dichiarare il proprio interesse ad avere un posto letto nelle residenze EDISU compilando e trasmettendo online l'apposita procedura, denominata "Dichiarazione di Interesse", disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online, secondo le tempistiche indicate nella seguente tabella.

Tipologia studente

Accettazione online

Idonei posto letto UE ed Extra-UE, nelle sedi di corso con residenze EDISU

Dal 20 al 24 settembre 2019 ore 12

Nel corso della compilazione della dichiarazione di interesse devono selezionare una delle seguenti opzioni:

1. sono interessato;
2. sono interessato con Opzione Erasmus Mese (comma 4.1 del presente articolo);
3. sono interessato con Opzione Erasmus Annuale (comma 4.2 del presente articolo);
4. sono interessato con Opzione Renato Einaudi (comma 5 del presente articolo);
5. non sono interessato.

Gli studenti che **dichiarano di essere interessati** o di **essere interessati con l'Opzione Erasmus Mese devono esprimere l'ordine di preferenza** su tutte le Residenze EDISU presenti nella procedura. Verrà loro assegnato un posto letto nelle residenze ancora disponibili dopo l'accettazione degli studenti vincitori.

Prima della trasmissione online lo studente dovrà inoltre compilare tutti gli ulteriori campi presenti nella procedura qualora non siano già precompilati (dati anagrafici, permesso di soggiorno o ricevuta richiesta del permesso di soggiorno) e prendere visione e accettare le informative relative, necessarie per la successiva assegnazione del posto letto.

Gli studenti che **selezionano l'opzione "non sono interessato" in sede dichiarazione d'interesse o non compilano e non trasmettono la procedura** verranno considerati studenti **"in sede"** ai fini **dell'importo di borsa di studio.**

La dichiarazione di interesse è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo email dello studente. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".



Qualora lo studente, controllando la ricevuta verifichi di aver commesso errori nella compilazione della procedura potrà **compilare la modifica dei dati online** entro i termini per la presentazione della Dichiarazione di Interesse. **È possibile trasmettere una sola modifica.**

La mancata compilazione e trasmissione online della procedura di accettazione entro le ore 12 del giorno di scadenza equivale ad aver selezionato l'opzione "Non sono interessato".

Dopo la chiusura della dichiarazione di interesse, il **26 settembre 2019** viene pubblicato l'**Esito delle dichiarazioni di interesse**, disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU.

In base all'opzione scelta nella dichiarazione di interesse, e al fatto che allo studente sia stato o meno "attribuito" un posto letto, i possibili risultati dell'assegnazione sono i seguenti.

1. Se lo studente ha dichiarato "**sono interessato**", oppure "**sono interessato con Opzione Erasmus Mese**" e gli è stato attribuito un posto letto: nei giorni seguenti EDISU invierà una email allo studente con i dettagli dell'assegnazione dalla procedura (noreply@edisu-piemonte.it);
2. Se lo studente ha dichiarato "**sono interessato**", oppure "**sono interessato con Opzione Erasmus Mese**" ma risulta che **NON gli è stato attribuito un posto letto**, viene **inserito nelle graduatorie uniche di scorrimento** (comma 3 del presente articolo) e concorre per l'**importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del servizio abitativo non fruito** (art. 5 comma 1.2 punto a), qualora fosse vincitore di borsa di studio e presentasse la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso;
3. Se lo studente ha dichiarato "**sono interessato con Opzione Erasmus Annuale**" deve seguire le disposizioni indicate al comma 4.2 del presente articolo;
4. Se lo studente ha dichiarato "**sono interessato con Opzione Renato Einaudi**" deve seguire le disposizioni indicate al comma 5 del presente articolo;

L'esito relativo ai **primi anni** è suddiviso per **livello di corso**, e in esso sono indicati:

1. la posizione dello studente;
2. l'opzione scelta dallo studente nella dichiarazione di interesse.
3. L'attribuzione o meno del posto letto. Per lo studente che ha dichiarato "**interessato**" o "**interessato Erasmus Mese**" l'attribuzione del posto letto può avvenire a livello di tipo corso o Ateneo. Inizialmente i posti rimasti disponibili dopo l'accettazione dei vincitori vengo redistribuiti agli studenti idonei dello stesso livello di corso. Eventuali posti ancora avanzati vengono redistribuiti all'interno dell'Ateneo e infine, in caso di ulteriori posti da assegnare viene fatta un'ultima distribuzione solo sulla base della sede di corso.

L'esito relativo agli anni successivi è suddiviso per **dipartimento**, e in esso sono indicati:

1. la posizione dello studente;
2. l'opzione scelta dallo studente nella dichiarazione di interesse.
3. Il risultato dell'attribuzione. Per lo studente che ha dichiarato "**interessato**" o "**interessato Erasmus Mese**" l'attribuzione può avvenire a livello di dipartimento, tipo corso o Ateneo. Inizialmente i posti rimasti disponibili dopo l'accettazione dei vincitori vengo redistribuiti agli studenti idonei del medesimo dipartimento. Terminata tale distribuzione i posti eventualmente avanzati vengono redistribuiti tra tutti i dipartimenti dello stesso livello di corso tra gli studenti ancora da assegnare. Eventuali posti ancora avanzati vengono redistribuiti all'interno dell'Ateneo e infine, in caso di ulteriori posti da assegnare viene fatta un'ultima distribuzione solo sulla base della sede di corso.

Comma 3.

Idonei: graduatorie uniche scorrimento

Contemporaneamente alla pubblicazione degli Esiti delle dichiarazioni d'interesse, il **26 settembre 2019**, verranno pubblicate nuove graduatorie degli studenti idonei che hanno dichiarato di essere interessati in sede di dichiarazione di interesse ma ai quali non è stato attribuito un posto letto in sede di dichiarazione d'interesse. Tali graduatorie sono denominate "**Graduatorie uniche di scorrimento**" e vengono stilate come segue:

1. per i primi anni, suddivise tra studenti UE/Extra-UE e sede di corso, poi ordinate per ISEE Universitario crescente (o ISEE Parificato);
2. per gli anni successivi, suddivise per sede di corso, poi ordinate per punteggio decrescente.

A parità di punteggio, ha precedenza lo studente con l'ISEE Universitario inferiore. A parità di ISEE Universitario, ha precedenza lo studente con età inferiore. Le graduatorie uniche per lo scorrimento sono consultabili accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, agli sportelli e presso la Direzione delle residenze.

Qualora si liberassero dei posti letto, il Settore Servizio Abitativo contatterà gli studenti in ordine di graduatoria inviando una email da inforesidenze@edisu-piemonte.it all'indirizzo email che lo studente ha indicato nella domanda.

Per gli assegnatari di posto letto in sede di scorrimento, gli importi di borsa di studio variano secondo le seguenti casistiche.

Comma 3.1. Studenti che accettano il posto letto assegnato per scorrimento

In caso di **vincitori** nelle graduatorie definitive di borsa:

1. Se l'accettazione del servizio abitativo avviene entro la pubblicazione delle graduatorie definitive di borsa (10 dicembre 2019), dall'importo di borsa comprensivo del valore monetizzato del posto letto (art. comma 1.2 punto a) verrà detratto il valore del servizio abitativo calcolato in € 227,27 al mese (il mese viene conteggiato se lo studente entra in residenza fino al 15° giorno del mese).
2. Se l'accettazione del servizio abitativo avviene dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di borsa (10 dicembre 2019): qualora lo studente abbia autocertificato l'onerosità del domicilio (art. 8 comma 2), la detrazione relativa al valore del servizio abitativo effettivamente fruito verrà effettuata sulla seconda rata di borsa; qualora lo studente non abbia autocertificato l'onerosità del domicilio, percepirà l'importo di borsa da pendolare (art. 5 comma 1.1) ma ha comunque diritto a fruire del posto letto gratuitamente.

Gli **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa hanno diritto a fruire del posto letto gratuitamente.

L'inserimento nella graduatoria unica di scorrimento non implica necessariamente l'assegnazione di un posto letto nel corso dell'anno accademico. Pertanto lo studente potrebbe non essere contattato per tale assegnazione, poiché subordinata alla sopravvenienza della disponibilità di posto letto, eventualità che potrebbe anche non avverarsi.

Comma 3.2. Studenti che rifiutano il posto letto assegnato per scorrimento

In caso di **vincitori** nelle graduatorie definitive di borsa:

1. Se lo studente ha autocertificato l'onerosità del domicilio (art. 8), allora questo riceve l'importo di borsa comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a).
2. Se lo studente non ha autocertificato l'onerosità del domicilio percepisce l'importo di borsa di studio da pendolare (art. 5 comma 1.1).

Gli **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa non hanno diritto a ricevere alcuna monetizzazione del servizio abitativo.



Per tutte le casistiche sopraindicate ai commi 3.1 e 3.2 rimangono valide le disposizioni in merito alla revoca del servizio abitativo fruito (art. 35 comma 2).

Comma 4. Studenti in mobilità internazionale

Comma 4.1. Mobilità inferiore a 8 mesi: opzione Erasmus Mese

Gli studenti assegnatari di servizio abitativo presso una residenza EDISU che trascorrono, nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, un periodo all'estero di durata inferiore a 8 mesi devono accettare il posto letto con l'Opzione "Erasmus Mese" fatta eccezione per gli **"ulteriori semestri"** il cui periodo deve essere **inferiore a 5 mesi**.

1. Durante l'accettazione, lo studente dovrà indicare il periodo preciso di permanenza all'estero, a partire dal 1 ottobre 2019.
2. Dopo l'accettazione, e non oltre il 12 ottobre 2019, lo studente dovrà inviare per email a inforesidenze@edisu-piemonte.it:
 - a. copia del documento, rilasciato dagli uffici che si occupano di mobilità internazionale del proprio ateneo, attestante i dettagli del progetto di mobilità;
 - b. copia fronte/retro di un proprio documento d'identità valido.

Qualora il posto letto venisse assegnato nel corso dell'anno accademico, tale documentazione dovrà essere trasmessa al momento dell'accettazione.

Tali studenti, inoltre:

1. non devono autocertificare l'onerosità del domicilio;
2. devono comunicare alla propria residenza la data di partenza e quella di ritorno almeno 10 giorni prima: diversamente, la disponibilità del posto letto al ritorno non verrà garantita;
3. esclusivamente qualora risultino vincitori di borsa, ricevono un importo totale integrato con il valore monetizzato del posto letto non fruito di € 227,27 al mese (il mese viene conteggiato solo se lo studente lascia la residenza entro il giorno 15 o rientra in residenza dal giorno 16).

Gli ospiti di una residenza EDISU che vincono un progetto di mobilità internazionale dopo l'accettazione, nel corso dell'anno accademico, devono inviare tempestivamente una email a inforesidenze@edisu-piemonte.it:

1. nel testo devono essere indicati i propri dati anagrafici, la residenza a cui si è stati assegnati e il tipo di progetto di mobilità internazionale a cui si partecipa;
2. in allegato devono essere inseriti:
 - a. copia del documento, rilasciato dagli uffici che si occupano di mobilità internazionale del proprio ateneo, attestante i dettagli del progetto di mobilità;
 - b. copia fronte/retro di un proprio documento d'identità valido.

Non verranno effettuate integrazioni dell'importo di borsa per progetti riferiti agli anni accademici 2018-19 e 2020/21 o per periodi comunicati a EDISU dopo il 15 giugno 2020.

Le stesse disposizioni relative alla mobilità internazionale possono essere applicate anche in caso di Tesi o Tirocini previsti dall'Ateneo in sedi diverse rispetto a quelle dell'Ateneo.

Comma 4.2.

Mobilità pari o superiore a 8 mesi: opzione Erasmus Annuale

Gli studenti vincitori o assegnatari di servizio abitativo presso una residenza EDISU che trascorrono, nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, un periodo all'estero di durata pari o superiore a 8 mesi devono accettare il posto letto con l'Opzione "Erasmus Annuale" fatta eccezione per gli "**ulteriori semestri**" il cui periodo deve essere **uguale o superiore a 5 mesi**). Successivamente, tali studenti devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2: in tal caso, esclusivamente qualora risultino vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, questi riceveranno un importo totale integrato con il valore monetizzato del posto letto non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a).

In caso di rientro anticipato, il Settore Servizio Abitativo valuterà l'eventuale richiesta di assegnazione di un posto letto a titolo gratuito nelle residenze EDISU, sulla base della disponibilità di posti. Lo studente, ai fini dell'erogazione della seconda rata di borsa, verrà considerato "Erasmus Mese" anziché "Erasmus Anno". Studenti che partecipano a progetti di mobilità in qualità di Erasmus mese che a seguito di proroghe rientrano nella categoria di Erasmus Anno, oltre a presentare il documento rilasciato dall'Ateneo che attesta la proroga dovranno presentare il contratto attestante il domicilio a titolo oneroso per l'intero periodo di permanenza aprendo un ticket.

Comma 5.

Ospiti del Collegio Renato Einaudi: opzione Renato Einaudi

Gli studenti vincitori di un posto letto presso il Collegio Renato Einaudi per il 2019/20, iscritti ai primi anni o iscritti agli anni successivi già ospiti del collegio per l'a.a. 2018/19, devono accettare il posto letto (se vincitori) o dichiararsi interessati (se idonei) con l'Opzione Renato Einaudi. Tali studenti, inoltre:

1. non devono autocertificare l'onerosità del domicilio;
2. esclusivamente qualora risultino vincitori di borsa, ricevono un importo totale integrato con il valore monetizzato del posto letto EDISU non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a).

Gli studenti Ospiti presso il Collegio Renato Einaudi con Borsa INPS non possono richiedere il servizio abitativo.

Art.34 Assegnazione del posto letto presso le Residenze EDISU

L'assegnazione del posto letto consiste nel diritto a fruire di uno dei posti messi a concorso, non di un posto scelto dallo studente.

Comma 1.

Criteri di assegnazione

Le residenze vengono assegnate con riferimento alle seguenti tipologie di studenti fra loro non subordinate.

- **Anni successivi conferma per merito e vincitori domanda standard:** l'assegnazione del posto letto avviene in base ad un'unica graduatoria predisposta unicamente in ordine di punteggio per gli anni successivi tenuto conto dell'ordine di preferenza manifestato in sede di accettazione;
- **Conferme per merito primo anno laurea magistrale:** l'assegnazione del posto letto avviene in base ad un'unica graduatoria in ordine di ISEE Universitario/Parificato tenuto conto dell'ordine di preferenza manifestato in sede di accettazione;
- **Primi anni di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale domanda standard:** l'assegnazione del posto letto avviene in base ad un'unica graduatoria in ordine di ISEE Universitario/Parificato tenuto conto dell'ordine di preferenza manifestato in sede di accettazione.

A parità di posizione in graduatoria, viene data la precedenza allo studente già assegnatario di un posto letto nel 2018/19. Successivamente all'assegnazione dei vincitori, viene effettuata l'assegnazione relativa agli idonei a cui è stato attribuito un posto letto in dichiarazione d'interesse, con le stesse modalità. I criteri di assegnazioni sono pubblicati alla sezione Abitare > Servizio abitativo a concorso del sito EDISU.

Gli studenti che **rifutano in sede di assegnazione, o non si presentano in residenza** nelle date indicate nella email di assegnazione, **verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio** (art. 5 comma 1.1).

La presentazione di richiesta di proroga all'ingresso in residenza verrà considerata come un'accettazione dell'assegnazione stessa, con proroga solo dell'ingresso in residenza. Pertanto qualora lo studente non si presentasse in residenza terminato il periodo di proroga rientrerà nella tipologia di cui al successivo art. 35 comma 1 punti 2 e 3 verrà considerato rinunciario e dovrà corrispondere il periodo per il quale ha richiesto la proroga oltre ad avere la borsa al netto della detrazione del servizio abitativo

Gli studenti che presentano domanda per il primo anno di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico per la sede di Torino/Grugliasco verranno ospitati unicamente nelle residenze Borsellino, Cappel Verde, Cavour, Claretta, Olimpia, Paoli, Verdi, per la sede di Novara Castalia in quanto dotate di servizio di sorveglianza H24.

Comma 1.1.

Tipologia camera

L'assegnazione della tipologia camera (singola, doppia, tripla) avviene in base all'anzianità accademica, in ordine di graduatoria, compatibilmente con i posti disponibili.

Gli studenti con più di 30 anni e gli studenti con particolari necessità causate da problemi di salute hanno diritto, previa richiesta, a una camera singola. In questo ultimo caso, verrà richiesto allo studente di presentare la relativa documentazione al servizio di medicina legale, che la analizzerà e potrà richiedere allo studente di sottoporsi a una visita presso la loro sede. Il costo di tale visita sarà a carico dello studente.

Le camere singole che si libereranno in corso d'anno, a seguito dei conseguimenti dei titoli o delle rinunce/revoche del servizio abitativo, verranno assegnate in primo luogo agli studenti già presenti nella residenza in ordine di anzianità accademica e di graduatoria, poi agli studenti idonei non chiamati.

Comma 1.2.

Richiesta trasferimenti di struttura

Gli studenti che intendono chiedere il trasferimento presso un'altra residenza possono farne richiesta solo ed esclusivamente per motivi di salute documentati o per la sicurezza personale che EDISU si riserva di valutare, contattando il servizio residenze tramite la email inforesidenze@edisu-piemonte.it.

Gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale e agli anni successivi possono richiedere il trasferimento presso qualsiasi residenza, mentre quelli iscritti ad un primo anno di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico possono richiedere il trasferimento solo in un'altra residenza dotata di servizio di sorveglianza H24.

Comma 1.3. Scambi di posto letto fra residenze diverse

Gli scambi di posto letto fra studenti ospiti di residenze universitarie diverse che abbiano trovato fra di loro un accordo saranno consentiti alle condizioni statuite secondo le linee di indirizzo del Consiglio d'Amministrazione dell'EDISU.

Le modalità per l'effettuazione degli scambi verrà disciplinata da apposite disposizioni che verrà pubblicato sul sito www.edisu.piemonte.it

Comma 2. Procedure di assegnazione

Gli studenti che hanno accettato il posto letto riceveranno una mail da noreply@edisu-piemonte.it con i dettagli relativi all'assegnazione. Gli studenti dovranno presentarsi in residenza per l'assegnazione entro i termini indicati nella email muniti di:

1. documento di identità valido;
2. fototessera;
3. ricevuta di pagamento della cauzione di € 180,00 più spese bancarie, tramite il pagamento del MAV nei casi previsti al punto 4 del successivo comma 3;
4. copia iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (tessera sanitaria) o copia della Polizza assicurativa privata per gli studenti Extra-UE.⁷²

Comma 3. Norme per gli assegnatari

Accettando il posto letto, lo studente si impegna ad osservare quanto previsto dal presente bando e dal Regolamento Interno Residenze Universitarie. Verranno inoltre applicate le seguenti norme:

1. Non sarà concesso il posto letto allo studente che non risulti in regola con il pagamento di pendenze economiche di qualsivoglia natura inerenti gli anni accademici precedenti (EDISU ha la facoltà di promuovere l'azione di recupero di tali somme) o che sia incorso in un provvedimento di revoca del servizio abitativo nell'anno accademico precedente.
2. Lo studente non potrà accedere alla residenza fino a quando non avrà compilato la procedura relativa all'accettazione e all'assegnazione del posto letto e consegnato la documentazione indicata al comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre 48 ore dal termine ultimo fissato per l'assegnazione.
3. Il posto letto è riservato esclusivamente allo studente assegnatario, il quale non può cederne l'uso nemmeno temporaneo ad altri..
4. In merito alla cauzione:
 - a. gli studenti già assegnatari di posto letto nell'anno accademico precedente NON dovranno versare alcuna cauzione dal momento che quella versata nell'a.a. 2018/19 (o 2017-18 se assegnatari sia per l'a.a. 2017-18 sia per il 2018-19) è valevole fino a dismissione definitiva dello studente a meno che non sia già stata restituita a causa di dismissione in corso d'anno;
 - b. gli studenti non assegnatari di un posto letto nell'anno accademico 2018/19 dovranno pagare, prima dell'ingresso in residenza, la cauzione tramite MAV allegato alla email di assegnazione e disponibile alla Sezione "Ricevute" della pagina personale dello sportello online in caso di vincitori o generato al momento dell'ingresso in struttura in caso di idonei chiamati per scorrimento. Sarà cura dello studente procedere al pagamento e stampare la ricevuta da presentare presso la struttura di assegnazione;
 - c. la cauzione verrà restituita automaticamente entro 90 giorni dal termine del soggiorno in residenza. In caso di riscontro di eventuali danni o pendenze economiche con EDISU il rimborso verrà sospeso fino a saldo del debito;
 - d. gli studenti che nell'anno accademico 2020/21 risulteranno nuovamente assegnatari di servizio abitativo non riceveranno il rimborso della cauzione e non dovranno versare quella relativa al nuovo anno accademico. La cauzione versata per l'a.a. 2019/20 rimarrà valida per tutti gli anni accademici di assegnazione del posto letto, se continuativi.
5. Disposizioni relative alla sicurezza:
 - a. Gli assegnatari di posto letto durante l'anno di permanenza dovranno partecipare obbligatoriamente ad almeno una delle prove di evacuazione organizzate nella residenza di assegnazione
 - b. Sarà obbligatorio partecipare ad almeno uno degli incontri di informazione organizzati da EDISU relativi alla sicurezza, il calendario verrà reso noto successivamente alla data di ingresso in residenza.

Le disposizioni complete in merito al soggiorno in residenza e alle relative sanzioni sono contenute all'interno del "Regolamento Interno Residenze Universitarie", consultabile alla sezione "Abitare" del sito www.edisu.piemonte.it e presso la reception della propria residenza.

72. Legge n. 68 del 27 maggio 2007, artt. 34 e 35.

Comma 4. Periodi di assegnazione

Tipologia studente	Periodo di assegnazione
Anni successivi	Dal 1 ottobre 2019 al 25 settembre 2020
Ulteriore semestre	Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020
Primo anno (corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico)	Con i requisiti di merito indicati all'art. 12 comma 1: dal 1 ottobre 2019 al 25 settembre 2020 Con i requisiti di merito indicati all'art. 12 comma 4: dal 1 ottobre 2019 al 26 luglio 2020
dottorati e scuole di specializzazione già assegnatari in a.a. 2018-19	Dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021

Comma 5. Chiusura estiva

Le residenze rimarranno chiuse nel periodo estivo dal 31 luglio al 2 settembre 2020 e nei periodi non compresi nella tabella al comma 4 del presente articolo.

Alcune residenze resteranno aperte nel mese di agosto 2020 per gli studenti che abbiano la necessità di rimanere ospiti anche nel periodo estivo: gli interessati dovranno segnalare tale esigenza al momento dell'accettazione del posto letto. Le richieste che perverranno dopo l'accettazione verranno valutate dal settore Servizio Abitativo sulla base delle disponibilità di posti letto.

Gli studenti che permarranno in residenza nel mese di agosto saranno tenuti a versare la quota di € 7,57 giornalieri per un minimo di 7 notti consecutive (gli studenti saranno tenuti a pagare le 7 notti anche nel caso di soggiorni inferiori). Non si applica il conteggio minimo di 7 giorni in caso di permanenza senza soluzione di continuità con il termine di chiusura e di riapertura.

Comma 6. Casi particolari

Comma 6.1. Ulteriori semestri

1. Gli studenti beneficiari di servizio abitativo per un ulteriore semestre che si laureano entro il 31 marzo 2020 devono:
 - a. Comunicare tempestivamente alla propria residenza la data di conseguimento del titolo, non appena nota, e lasciare il posto letto entro 10 giorni da tale data.
 - b. Qualora il conseguimento del titolo fosse successivo al 31 marzo 2020, ma secondo il calendario didattico del corso frequentato rientrasse nella sessione di laurea di marzo, lo studente dovrà comunque comunicare tempestivamente alla propria residenza la data di conseguimento del titolo e lasciare il posto letto entro 10 giorni da tale data.
 - c. Diversamente, lo studente dovrà restituire un importo pari al valore del servizio abitativo indebitamente fruito, nel periodo intercorrente fra l'undicesimo giorno successivo alla data di laurea e la data di check-out dalla residenza, alla tariffa di residenzialità.
 - d. Il valore del servizio abitativo nel periodo intercorrente fra la data di dismissione dalla residenza e il 31 marzo 2020 non sarà in alcun modo rimborsato.

Non costituisce rinuncia la richiesta di dismissione dal posto letto prima del 31 marzo 2020, limitatamente agli assegnatari in qualità di ulteriore semestre. Gli stessi non dovranno pagare il periodo fruito

2. Gli studenti che presentano erroneamente domanda per il solo settimo semestre di laurea, ma nel 2019/20 si iscrivono anche a un primo anno di laurea magistrale, devono comunque comunicare tempestivamente alla propria residenza la data di conseguimento del titolo e lasciare il posto letto entro 10 giorni da tale data. Compatibilmente con la disponibilità di posti letto, tali studenti possono richiedere alla propria residenza o tramite email a inforesidenze@edisu-piemonte.it di permanere in residenza anche dopo la data di laurea, alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

Diversamente, lo studente dovrà lasciare la residenza entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del settore Servizio Abitativo della propria residenza e restituire un importo pari al valore del servizio abitativo indebitamente fruito, nel periodo intercorrente fra l'undicesimo giorno successivo alla data di laurea e la data di check-out dalla residenza, alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

Comma 6.2. Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale

1. Per gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale risultati sia:
 - a. vincitori o assegnatari di un posto letto per il settimo semestre
 - b. idonei o vincitori nelle graduatorie definitive di servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale (art. 21 comma 3)

il posto letto viene mantenuto fino al 31 marzo 2020 e riassegnato in automatico per il primo anno di laurea magistrale. Per i requisiti di merito necessari al mantenimento del posto letto bisogna fare riferimento all'art. 12 commi 5 e 8. Qualora lo studente non conseguisse 20 crediti entro il 10 agosto 2020, non potrà rientrare in residenza nel mese di settembre 2020 e dovrà pagare il corrispettivo del periodo fruito dal 1 aprile 2020.

Anche lo studente che rinuncia al posto letto dopo la riassegnazione per il primo anno di laurea magistrale deve pagare il periodo fruito dal 1 aprile 2020.

2. Gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale risultati sia:
 - a. vincitori o assegnatari di un posto letto per il settimo semestre
 - b. esclusi nella graduatorie definitive di borsa di studio per il primo anno di laurea magistrale del 21 maggio 2020 (art. 21 comma 3)

devono lasciare la residenza entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione di tali graduatorie e restituire un importo pari al valore del servizio abitativo indebitamente fruito, nel periodo intercorrente fra il 1° aprile 2020 e la data di check-out dalla residenza, alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

Qualora fosse stato escluso dalle graduatorie del 21 maggio 2020 per mancata iscrizione causata dalla necessità di colmare debiti formativi, lo studente può richiedere alla propria residenza la possibilità di permanere, compatibilmente con la disponibilità di posti letto, pagando il periodo intercorrente fra il 31 marzo 2020 e la data di check-out alla tariffa di € 7,57 giornalieri. A tal fine, lo studente dovrà aprire un ticket allegando la documentazione attestante:

- a. l'iscrizione e la frequenza ai corsi necessari per superare i debiti formativi;
- b. l'idoneità all'immatricolazione al primo anno di laurea magistrale nel 2020/21.

Comma 6.3. Dottorati e scuole di specializzazione

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specializzazione che hanno vinto il posto letto per il 2018/19 lo mantengono fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive di borsa per il 2019/20 (art. 26 comma 5).

Comma 6.4 Studenti che devono lasciare la residenza per gravi motivi

Gli studenti che devono lasciare la residenza nel corso dell'anno accademico per motivi sanitari di particolare gravità, riguardanti lo studente stesso, dovranno documentarli adeguatamente con certificazione medica, EDISU effettuerà controlli ed approfondimenti su quanto dichiarato con il servizio di Medicina Legale dell'Asl di Torino e solo se quest'ultimo conferma la fondatezza della richiesta, lo studente non sarà tenuto a restituire l'importo pari al valore del posto letto fruito.

Comma 6.5 Studenti che si laureano nel mese di luglio vincitori di terzo anno di corso

Questi studenti possono rientrare gratuitamente nel mese di settembre se si iscriveranno al primo anno di laurea magistrale nell'a.a. 2020-21. Qualora non si iscrivessero dovranno corrispondere per il mese di settembre l'importo stabilito dalle tariffe di residenzialità.

Art.35 Revoca del servizio abitativo a seguito di rinuncia o perdita requisiti

Comma 1.

Revoca per rinuncia al servizio abitativo 2019/20

Le disposizioni per gli studenti che rinunciano al posto letto variano in funzione al periodo in cui viene effettuata la rinuncia.

1. **Gli studenti che rinunciano al posto letto al momento dell'assegnazione verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio.**
2. **Gli studenti che rinunciano al posto letto dopo l'assegnazione ma entro i termini di presentazione dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso (art. 8 comma 2) dovranno:**
 - a. presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso al fine di aver diritto all'importo da fuori sede senza la quota relativa al servizio abitativo, qualora risultassero vincitori nelle graduatorie definitive di borsa (art. 5 comma 1.2 punto b);
 - b. restituire l'importo pari al valore del posto letto fruito alla tariffa di € 7,57 giornalieri, comprensivo dell'eventuale periodo per il quale si è richiesta la proroga all'ingresso.
3. **Gli studenti che rinunciano al posto letto oltre i termini di presentazione dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso (art. 8 comma 2) devono restituire un importo pari al valore del posto letto fruito alla tariffa di € 7,57 giornalieri e, qualora siano risultati vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, riceveranno l'importo di borsa previsto per gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).**

Comma 2.

Revoca del servizio abitativo per perdita requisiti

I casi nei quali è prevista la revoca del servizio abitativo assegnato e il pagamento relativo al periodo fruito sono riportati nei seguenti articoli del presente bando.

1. **Primi anni** (Sezione 3).
 - a. Studenti iscritti al primo anno dei corsi che non conseguono il merito per il mantenimento della prima rata di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 "Disposizioni specifiche per i vincitori assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - b. Studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive di borsa di studio che non conseguono requisiti di merito richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 8 "Disposizioni specifiche per gli idonei assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - c. Studenti che si iscrivono a un primo anno di laurea magistrale, richiedono sia la borsa che il servizio abitativo ma non si iscrivono ad un corso di laurea magistrale entro l'11 febbraio 2020, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 3.1 "Primi anni laurea magistrale – casi particolari".
 - d. Studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio che non intendono presentare reclamo, secondo quanto previsto art. 11 comma 2 "Graduatorie provvisorie".
 - e. Studenti esclusi dalle graduatorie definitive di servizio abitativo e da quelle di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 "Graduatorie definitive".
 - f. Studenti sottoposti a revoca del beneficio a seguito di accertamento economico o di merito anche relativo ad anni accademici precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 7 "Casi di sospensione del pagamento".
 - g. Studenti che hanno dichiarato di essere fuori sede ma il cui comune di residenza dista a meno 60 minuti dal comune sede di corso, ai sensi dell'art. 4.

2. **Anni successivi, ulteriori semestri** (Sezione 4).
 - a. Studenti esclusi da graduatorie provvisorie borsa di studio che non intendono presentare reclamo, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 "Graduatorie provvisorie".
 - b. Studenti esclusi da graduatorie definitive di servizio abitativo e da quelle di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 5 "Graduatorie definitive".
 - c. Studenti che effettuano passaggi di corso per i quali l'Ateneo riconosce un numero di crediti insufficiente per il mantenimento dell'idoneità alla borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 4.
 - d. Studenti sottoposti a revoca del beneficio a seguito di accertamento economico o di merito anche relativo ad anni accademici precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 2 "Casi di sospensione del pagamento".
 - e. Studenti iscritti all'ulteriore semestre che non ottemperano a quanto previsto dall'art. 34 comma 6.1 "Assegnazione e fruizione del servizio abitativo – ulteriori semestri - casi particolari".
 - f. Studenti che hanno dichiarato di essere fuori sede ma il cui comune di residenza dista a meno di 60 minuti dal comune sede di corso, ai sensi dell'art. 4.
3. **Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale** (Sezione 5).
 - a. Studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale che non conseguono il merito per la seconda rata di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 "Disposizioni specifiche per i vincitori assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - b. Studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale risultati idonei nelle graduatorie definitive di borsa di studio e che non conseguono requisiti di merito richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 8.1 "Disposizioni per gli idonei assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - c. Studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio che non intendono presentare reclamo, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 "Graduatorie provvisorie".
 - d. Studenti esclusi dalle graduatorie definitive di servizio abitativo e da quelle di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 "Graduatorie definitive".
 - e. Studenti sottoposti a revoca del beneficio a seguito di accertamento economico o di merito anche relativo ad anni accademici precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 3 "Casi di sospensione del pagamento".
 - f. Studenti iscritti all'ulteriore semestre dei corsi che non ottemperano a quanto previsto dall'art. 34 comma 6.2 "Assegnazione e fruizione del servizio abitativo – ulteriori semestri - casi particolari".
 - g. Studenti che hanno dichiarato di essere fuori sede ma il cui comune di residenza dista a meno di 60 minuti dal comune sede di corso, ai sensi dell'art. 4.
4. **Dottorati e scuole di specializzazione** (sezione 6):
art. 27 comma 2 "Casi di sospensione del pagamento".
5. **Studenti che perdono il diritto alla permanenza in residenze** a seguito di provvedimento secondo quanto disposto dagli artt. 17 e 18 del Regolamento Interno Residenze Universitarie i quali non potranno richiedere il posto letto neanche per l'a.a. 2020/21.

I benefici verranno revocati, secondo quanto previsto dall'art. 45 "Revoca della borsa di studio e del servizio abitativo a seguito di verifica di merito, rinuncia e perdita requisiti".

Sezione 10.

**Premio di
laurea**

Sezione 10.

Premio di laurea

Art.36 Premio di laurea

Comma 1.

Requisiti di accesso

Il premio di laurea viene concesso agli studenti che:

1. hanno vinto la borsa nel precedente a.a. 2018/19 e
2. conseguono il titolo nell'ultimo anno regolare del corso di studi entro il 31 luglio 2019.⁷³

Gli studenti che hanno i requisiti per richiedere il premio di laurea non possono beneficiare della borsa per un semestre aggiuntivo. Qualora lo studente abbia già ricevuto la borsa per il semestre aggiuntivo, il pagamento del premio di laurea sarà sospeso fino alla sua restituzione.

Comma 2.

Importo

L'importo del premio di laurea è pari alla metà dell'importo netto di borsa 2018/19, non comprensivo del valore del servizio abitativo anche se questo è stato monetizzato.

Comma 3.

Modalità e scadenza di presentazione della domanda

La richiesta di premio di laurea deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online tramite l'apposita procedura che sarà attivata nella pagina personale dello Sportello Online dello studente fra il **15 gennaio e il 18 febbraio 2020 ore 12**.

Comma 4.

Esiti e reclami

Gli studenti devono verificare il risultato della propria richiesta consultando gli esiti pubblicati nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Premio di laurea", cliccando su "Elaborata in graduatoria". Saranno pubblicati prima gli esiti provvisori, poi quelli definitivi.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Gli esiti possono essere consultati esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborata in graduatoria" nella sezione "Premio di laurea") e presso gli Sportelli EDISU.

Comma 4.1.

Esiti provvisori

Gli esiti provvisori possibili sono due.

1. **Idoneo**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando, deve quindi attendere la pubblicazione degli esiti definitivi.
2. **Escluso**: lo studente non possiede i requisiti richiesti dal bando o ha commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

Comma 4.2.

Reclami

Gli studenti con esito provvisorio "escluso" possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 4.4 del presente articolo.

Dopo il termine di presentazione delle richieste, prima della pubblicazione degli esiti provvisori, e nel periodo intercorrente fra la pubblicazione degli esiti provvisori e quelli definitivi inizieranno i controlli con gli atenei per verificare il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo. Gli esiti provvisori e definitivi riceveranno l'esito di tali accertamenti.

Comma 4.3. Esiti definitivi

Gli esiti definitivi possibili sono due.

1. **Vincitore:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e ha diritto a ricevere il premio di laurea.
2. **Escluso:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha sanato tramite reclamo gli errori materiali presenti nella richiesta.

Comma 4.4. Date di pubblicazione degli esiti e termini di presentazione dei reclami

Esiti provvisori	Reclamo	Esiti definitivi
13 marzo 2020	Dal 13 al 27 marzo 2020	13 maggio 2020

Comma 5. Erogazione

L'erogazione del premio di laurea verrà effettuato a partire da fine **MAGGIO 2020**.



Si precisa che per erogazione si intende l'atto con cui EDISU dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto corrente o carta dello studente si situerà pertanto nei giorni lavorativi successivi, sulla base delle tempistiche tecniche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere il premio di laurea esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN italiano di cui lo studente sia intestatario o cointestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3.



Le erogazioni avverranno con le tempistiche sopraindicate esclusivamente qualora lo studente comunichi il proprio IBAN entro il 30 aprile 2020.

Sezione 11.

**Contributi
integrativi per
la mobilità
internazionale
anno 2020**

Art.37 Destinatari

Il contributo integrativo dell'EDISU Piemonte, in conformità ai criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'anno accademico 2019/2020 e secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 9 aprile 2001 e s.i., è un **beneficio a concorso destinato esclusivamente agli studenti iscritti a tempo pieno che sono risultati vincitori della borsa di studio EDISU a.a. 2019/2020, o idonei non beneficiari per mancanza di fondi, e che partecipano a programmi di mobilità internazionale dell'Ateneo per l'anno accademico 2020/2021.**

I vincitori della borsa di studio EDISU 2019/2020 possono richiedere il contributo integrativo, **per un minimo di 1 mese e un massimo di 10 mesi**, solo in caso di vincita di **progetti di mobilità internazionale relativi all'a.a. 2020/2021 emanati da Atenei Piemontesi, SSML (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici), dagli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA con sede legale in Piemonte.**

Il periodo di mobilità deve avere un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi frequentato in Italia o per la predisposizione della tesi.

Il **contributo integrativo** per la mobilità internazionale è concesso **una sola volta** per tipologia di corso di studi e per **un solo progetto**. Non è pertanto consentito sommare due o più progetti nello stesso anno accademico.

ATTENZIONE: possono partecipare al presente bando di concorso tutti gli studenti **vincitori di progetti particolari 2019/2020** (vedi art. 1 comma 1 del bando di mobilità anno 2019) che nel 2019, pur se in possesso dei requisiti, non hanno effettuato la richiesta del contributo entro le scadenze indicate sul bando di mobilità anno 2019.

Il contributo integrativo di mobilità internazionale anno 2020 può essere richiesto dal 29 aprile 2020 alle ore 12:00 del 29 maggio 2020.

Comma 1.

Progetti particolari 2020/2021

Esistono progetti particolari di Ateneo i cui esiti sono successivi rispetto alla nostre graduatorie del 10 luglio 2020.

Gli studenti che partecipano a un progetto di cui al presente comma, qualora al momento della domanda non siano a conoscenza del numero dei mesi di permanenza e del Paese, dovranno indicare sul modulo web dei dati ipotetici e attenersi a quanto di seguito indicato.

Politecnico

- Gli studenti del Politecnico **vincitori della borsa di studio EDISU a.a. 2019/2020, o idonei per mancanza di fondi** e candidati ai progetti **Sec, Politong, TOP-UIC, BUMeTsPOLITO e COL@POLITO**, qualora l'Ateneo non assegni loro un esito entro il 5 giugno 2020, potrebbero risultare esclusi con la motivazione "Esito di Ateneo non ancora disponibile" nelle graduatorie provvisorie del 12 giugno 2020 **e dovranno necessariamente effettuare un reclamo come da art. 39 comma 2.1, pena l'esclusione nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020.**

Nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020 qualora l'Ateneo non abbia ancora assegnato loro un esito, visualizzeranno la voce "Sospeso in attesa di esiti Ateneo" e dovranno consultare le successive graduatorie di cui all'art. 39 comma 2.2. Se in queste ultime l'esito sarà "vincitore" riceveranno la prima rata del contributo a fine dicembre 2020.

Gli studenti vincitori di un programma di mobilità 2020/2021 Sec, Politong, TOP-UIC, BUMeTsPOLITO e COL@POLITO che, pur se in possesso dei requisiti, non presentano domanda entro le scadenze indicate all'art. 39 comma 1 del presente bando, se risulteranno vincitori di borsa di studio EDISU per l'a.a. 2020/2021 e se al momento della domanda saranno ancora studenti, potranno ricandidarsi per l'edizione 2021 secondo tempi e modalità previste dal bando stesso.

- Gli studenti del Politecnico **vincitori della borsa di studio EDISU a.a. 2019/2020 o idonei per mancanza di fondi** che intendano partecipare al **Bando di Concorso per borse di mobilità all'estero (Bando estivo) a.a. 2020/2021**, i cui esiti sono successivi a quelli del presente bando, devono presentare domanda di contributo integrativo EDISU entro i termini indicati all'art. 39 comma 1 del presente bando. Nelle graduatorie provvisorie del 12 giugno 2020 risulteranno esclusi con la motivazione "Esito di Ateneo non ancora disponibile" e **dovranno necessariamente effettuare un reclamo come da art. 39 comma 2.1, pena l'esclusione nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020.** Gli studenti che hanno effettuato reclamo avverso le graduatorie provvisorie del 12 giugno 2020, nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020 visualizzeranno la voce "Sospeso in attesa di esiti Ateneo" e dovranno consultare le successive graduatorie di cui all'art. 39 comma 2.2. Se in queste ultime l'esito sarà "vincitore" riceveranno la prima rata del contributo a fine dicembre 2020.

Gli studenti vincitori di un programma di mobilità del Bando Estivo 2020/2021 che, pur se in possesso dei requisiti, non presentano domanda entro le scadenze indicate all'art. 39 comma 1 del presente bando, se risulteranno vincitori di borsa di studio EDISU per l'a.a. 2020/2021 e se al momento della domanda saranno ancora studenti, potranno ricandidarsi per l'edizione 2021 secondo tempi e modalità previste dal bando stesso.

Università degli Studi di Torino

- Gli studenti dell'Università degli Studi di Torino **vincitori della borsa di studio EDISU a.a. 2019/2020 o idonei per mancanza di fondi** che intendano partecipare a **programmi di mobilità internazionale di Unito nell'anno accademico 2020/2021, i cui esiti saranno successivi a quelli del presente bando**, devono presentare domanda di contributo integrativo EDISU entro i termini indicati all'art. 39 comma 1 del presente bando. Nelle graduatorie provvisorie del 12 giugno 2020 risulteranno esclusi con la motivazione "Esito di Ateneo non ancora disponibile" e **dovranno necessariamente effettuare un reclamo come da art. 39 comma 2.1, pena l'esclusione nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020.**

Gli studenti che hanno effettuato reclamo avverso le graduatorie provvisorie del 12 giugno 2020, nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020 visualizzeranno la voce "Sospeso in attesa di esiti Ateneo" e dovranno consultare le successive graduatorie di cui all'art. 39 comma 2.2. Se in queste ultime l'esito sarà "vincitore" riceveranno la prima rata del contributo a fine dicembre 2020.

Ad esclusione dei vincitori nell'ambito del programma Erasmus+ per studio a.a. 2020/2021, gli studenti che partiranno per programmi di mobilità internazionale nell'anno accademico 2020/2021 che non presentano domanda, seppur in possesso dei requisiti, entro le scadenze indicate all'art. 39 comma 1 del presente bando, potranno ricandidarsi per l'edizione 2021 se risulteranno vincitori di borsa di studio EDISU per l'a.a. 2020/2021 e se al momento della domanda saranno ancora studenti. Le modalità e le tempistiche per la presentazione della candidatura nell'edizione 2021 saranno definite dal bando stesso.

Università del Piemonte Orientale

- Gli studenti dell'Università del Piemonte Orientale **vincitori della borsa di studio EDISU a.a. 2019/2020 o idonei per mancanza di fondi** che intendano partecipare ai bandi **Mobilità per Traineeship 2020/2021, Lauree binazionali 2020/2021 e Free Mover 2020/2021**, i cui esiti sono successivi a quelli del presente bando, devono presentare domanda di contributo integrativo EDISU entro i termini indicati all'art. 39 comma 1 del presente bando. Nelle graduatorie provvisorie del 12 giugno 2020 risulteranno esclusi con la motivazione "Esito di Ateneo non ancora disponibile" e **dovranno necessariamente effettuare un reclamo come da art. 39 comma 2.1, pena l'esclusione nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020.**

Gli studenti che hanno effettuato reclamo avverso le graduatorie provvisorie del 12 giugno 2020, nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020 visualizzeranno la voce "Sospeso in attesa di esiti Ateneo" e dovranno consultare le successive graduatorie di cui all'art. 39 comma 2.2. Se in queste ultime l'esito sarà "vincitore" riceveranno la prima rata del contributo a fine dicembre 2020.

Gli studenti vincitori del bando Mobilità per Traineeship 2020/2021, Lauree binazionali 2020/2021 e Free Mover 2020/2021 che, pur se in possesso dei requisiti, non presentano domanda entro le scadenze indicate all'art. 39 comma 1 del presente bando, se risulteranno vincitori di borsa di studio EDISU per l'a.a. 2020/2021 e se al momento della domanda saranno ancora studenti, potranno ricandidarsi per l'edizione 2021 secondo tempi e modalità previste dal bando stesso.

Comma 2.**Casi specifici**

1. Gli studenti vincitori di borsa di studio EDISU 2019/2020 o idonei per mancanza di fondi per il **solo "settimo semestre"** di laurea **non possono** richiedere il contributo per un progetto di mobilità 2020/2021 relativo al corso di laurea magistrale.
2. Gli studenti vincitori di borsa di studio EDISU 2019/2020 o idonei per mancanza di fondi per **"settimo semestre di laurea + primo anno di laurea magistrale"** possono richiedere il contributo integrativo solo qualora il progetto di mobilità 2020/2021 sia relativo al corso di laurea magistrale.
3. Gli studenti vincitori di borsa di studio EDISU 2019/2020 o idonei per mancanza di fondi per **"settimo semestre di laurea + primo anno di laurea magistrale"** che ottengono il contributo integrativo di mobilità di cui al presente bando per un progetto di mobilità 2020/2021 relativo al corso di laurea magistrale, non potranno più ottenere il contributo durante la loro carriera magistrale.

Art.38**Modalità di presentazione delle domande**

La domanda in **autocertificazione**, resa ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, dovrà attestare i dati personali, le informazioni relative al periodo di mobilità internazionale e la condizione di vincitore di borsa EDISU a.a. 2019/20.

La domanda dovrà essere **compilata online sulla propria pagina personale EDISU e trasmessa via web entro le ore 12:00** del giorno di scadenza.

Per programmi di mobilità internazionale specifici che non rientrano nei progetti Erasmus, lo studente nel corso della compilazione ha la facoltà di allegare un'autocertificazione o la documentazione attestante i dettagli del progetto e il referente presso l'Ateneo.

L'accesso alla compilazione della domanda online avviene utilizzando il codice PIN o SPID e la password. Non saranno accettate domande presentate secondo modalità difformi rispetto a quelle descritte.

Comma 1.**Requisiti economici**

Gli studenti **vincitori della borsa di studio EDISU per l'a.a. 2019/20 o idonei per mancanza di fondi** che richiedono il contributo integrativo di cui al presente bando **non devono autocertificare nuovamente le condizioni economiche** in quanto queste sono già state trasmesse a EDISU in occasione della richiesta di borsa di studio 2019/2020.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.

Comma 2.**Requisiti di merito**

Gli studenti **vincitori della borsa di studio EDISU per l'a.a. 2019/20 o idonei per mancanza di fondi** che richiedono il contributo integrativo di cui al presente bando **non devono autocertificare nuovamente i requisiti di merito** in quanto questi sono già stati verificati da EDISU in fase di valutazione della richiesta di borsa di studio 2019/2020.

Art.39

Scadenze per la presentazione della domanda e comunicazione esiti

Comma 1.

Scadenze

La domanda relativa ai contributi integrativi per la mobilità internazionale deve essere **trasmessa online improrogabilmente dal 29 APRILE 2020 alle ore 12:00 del 29 MAGGIO 2020** secondo le modalità previste dal precedente articolo 38.

La mancata trasmissione della domanda entro le scadenze rende inammissibile la richiesta.

Comma 2.

Esiti

Dal momento che gli esiti dei vari bandi di mobilità internazionale emanati dagli Atenei non vengono pubblicati con le medesime tempistiche, gli esiti delle richieste di contributo verranno pubblicati secondo quanto indicato di seguito.

Comma 2.1.

Esiti giugno-luglio: graduatorie provvisorie 12 giugno 2020 e graduatorie definitive 10 luglio 2020

Sono previste due tipologie di graduatoria, provvisoria e definitiva. La distribuzione del budget avviene solo nell'elaborazione delle graduatorie definitive.

Graduatorie provvisorie

Le **graduatorie provvisorie** della domanda di contributo verranno pubblicate il **12 GIUGNO 2020** alle ore 12:00 nella pagina personale di ciascuno studente richiedente il contributo (Sportello online).

In queste graduatorie gli studenti possono risultare idonei o esclusi.

- **Idonei:** sono in possesso dei requisiti previsti dal bando.
- **Esclusi:** non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando. Lo studente, qualora ritenga di possedere i requisiti, deve presentare reclamo tramite l'apposita procedura online.

Coloro che risulteranno esclusi con la motivazione "Esito di Ateneo non ancora disponibile" **devono necessariamente effettuare un reclamo, pena l'esclusione nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020.**

Gli studenti che, seppur risultati idonei, intendano **apportare modifiche alla domanda** oppure **rinunciare al contributo integrativo** devono utilizzare la procedura di **reclamo**.

Come effettuare reclamo

La procedura di **reclamo** si effettua accedendo alla propria pagina personale EDISU ed è disponibile consultando l'esito della graduatoria provvisoria.

Eventuali documenti potranno essere allegati in formato pdf direttamente al reclamo.

I **reclami** dovranno pervenire entro le ore 12:00 del **19 GIUGNO 2020**.

Graduatorie definitive

Le **graduatorie definitive** verranno pubblicate il **10 LUGLIO 2020** alle 12:00 **all'interno della sezione "Storico Benefici"** della pagina personale EDISU (Sportello online).

In queste graduatorie gli studenti possono risultare vincitori, sospesi, idonei o esclusi.

- **Vincitori:** sono in possesso dei requisiti previsti del bando e hanno diritto al contributo.
- **Sospesi:** sono in attesa del risultato da parte dell'Ateneo e dovranno consultare gli "Esiti Novembre" (vedi comma 2.2 del presente articolo).
- **Idonei:** sono in possesso dei requisiti previsti dal bando ma, per mancanza di fondi, non possono ricevere il contributo.
- **Esclusi:** non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Comma 2.2.

Esiti novembre: pubblicazione graduatorie provvisorie
4 novembre 2020 e graduatorie definitive
23 novembre 2020

Sono previste due tipologie di graduatoria, provvisoria e definitiva. La distribuzione del budget avviene solo nell'elaborazione delle graduatorie definitive.

Graduatorie provvisorie

Le **graduatorie provvisorie** per gli studenti che nella graduatoria definitiva del 10 luglio 2020 sono risultati "Sospesi in attesa di esiti Ateneo" verranno pubblicate il **4 novembre 2020** alle ore 12:00 **all'interno della sezione "Storico Benefici"** della pagina personale EDISU (Sportello online).

In queste graduatorie gli studenti possono risultare idonei o esclusi.

- **Idonei:** sono in possesso dei requisiti previsti dal bando.
- **Esclusi:** non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando. Lo studente, qualora ritenga di possedere i requisiti, deve presentare reclamo tramite l'apposita procedura online.

Gli studenti che, seppur risultati idonei, intendano **apportare modifiche alla domanda** oppure **rinunciare al contributo integrativo** devono utilizzare la procedura di **reclamo**.

Come effettuare reclamo

La procedura di **reclamo** si effettua accedendo alla sezione "Storico Benefici" della propria pagina personale EDISU ed è disponibile consultando l'esito della graduatoria provvisoria. Eventuali documenti potranno essere allegati in formato pdf direttamente al reclamo.

I **reclami** dovranno pervenire entro le ore 12:00 del **11 novembre 2020**.

Graduatorie definitive

Le graduatorie definitive verranno pubblicate il **23 novembre 2020** alle 12:00 **all'interno della sezione "Storico Benefici"** della pagina personale EDISU (Sportello online).

In queste graduatorie gli studenti possono risultare vincitori, idonei o esclusi.

- **Vincitori:** sono in possesso dei requisiti previsti del bando e hanno diritto al contributo.
- **Idonei:** sono in possesso dei requisiti previsti dal bando ma, per mancanza di fondi, non possono ricevere il contributo.
- **Esclusi:** non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Comma 2.3.

Formulazione delle graduatorie e assegnazione
del contributo integrativo di mobilità internazionale

Le graduatorie definitive del contributo integrativo vengono formulate in modo da erogare a ciascun Ateneo la medesima percentuale di contributo in rapporto agli aventi diritto. La distribuzione dei contributi per Ateneo avviene nel seguente modo, dando priorità agli studenti idonei di borsa di studio a.a. 2019-20 per mancanza di fondi:

1. Il 15% agli studenti iscritti ai primi anni di corsi di laurea, laurea magistrale (vincitori di borsa di studio 19/20 "Domanda Standard"), laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato e scuole di specializzazione. Le graduatorie sono suddivise per i seguenti tipi corso: graduatoria unica per iscritti a laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e graduatoria unica per iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione. Il budget viene suddiviso in modo proporzionale rispetto al numero di idonei.
Le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario (ISEE Parificato per gli studenti Extra-Ue con famiglia residente in un paese Extra-UE), a parità di ISEE Universitario ha precedenza lo studente con età inferiore.
2. L'85% è invece distribuito tra gli studenti iscritti secondo il seguente ordine di priorità:
 - agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che hanno vinto la borsa di studio 2019/2020 con modalità di conferma benefici per merito;
 - ai primi anni di laurea magistrale che hanno vinto la borsa di studio 2019/2020 con modalità di conferma benefici per merito;
 - agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di dottorato e scuole di specializzazione che hanno vinto la borsa di studio 2019/2020 con modalità di domanda standard.
 Il budget viene suddiviso in modo proporzionale rispetto al numero di idonei.

Le graduatorie sono divise nei seguenti tipi corso:

- una graduatoria unica per iscritti a laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico: le graduatorie sono ordinate in modo decrescente sulla base del punteggio di graduatoria utilizzato nelle graduatorie definitive di borsa 2019/2020. A parità di punteggio di graduatoria (vedi art. 16 comma 2 del presente bando) ha precedenza lo studente con età inferiore;
- una graduatoria unica per iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione: sono ordinate in modo crescente dall'ISEE Universitario (ISEE Parificato per gli studenti Extra-Ue con famiglia residente in un paese Extra-UE), a parità di ISEE Universitario ha precedenza lo studente con età inferiore.

Art.40 Importi

Comma 1.

Importo mensile del contributo

Ai vincitori di progetti di mobilità internazionale dell'Ateneo, già vincitori di borsa EDISU a.a. 2019/2020, è concesso un importo integrativo di € 615,00 mensili per la durata del periodo di mobilità **da un minimo di 1 mese sino ad un massimo di 10 mesi**.

Il periodo di mobilità deve essere certificato dall'Ateneo che promuove il programma e da eventuali altre strutture direttamente coinvolte nel programma medesimo.

L'Unione Europea (UE), in virtù di accordi tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ e il MIUR, concede agli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale una quota mensile, che varia a seconda del Paese europeo di destinazione (consulta tabella sottostante).

Tale quota, disposta dall'UE ma erogata allo studente dall'Ateneo di appartenenza, deve essere detratta dalla quota mensile EDISU, così come dispongono i criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'anno accademico 2019/2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 9 aprile 2001 e s.i.

Per destinazioni europee, dal contributo mensile EDISU di complessivi € 615,00 è quindi detratta l'eventuale quota concessa dall'Unione Europea su eventuale altro accordo bilaterale.

Gruppo 1

Detrazione di **300 € al mese**
(costo della vita ALTO)

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia,
Regno Unito, Lichtenstein, Norvegia

N.B. Per i progetti **Erasmus Traineeship** la quota mensile detratta è pari a € 400

Gruppo 2

Detrazione di **250 € al mese**
(costo della vita MEDIO)

Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro,
Paesi Bassi, Malta, Portogallo

N.B. Per i progetti **Erasmus Traineeship** la quota mensile detratta è pari a € 350

Gruppo 3

Detrazione di **250 € al mese**
(costo della vita BASSO)

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania,
Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,
ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia

N.B. Per i progetti **Erasmus Traineeship** la quota mensile detratta è pari a € 350

Es. progetto in Francia

→ quota mensile erogata dall'UE = € 250 → quota mensile detratta da EDISU = € 250
→ € 615 – € 250 = € 365 al mese

Per i progetti **Erasmus Traineeship**, EDISU applicherà alla propria quota mensile la detrazione corrispondente alla quota versata dall'Unione europea Paese di destinazione maggiorata di € 100,00 (vedi tabella sopra).

In caso di soggiorno in **Svizzera**, qualora il Governo Svizzero versi allo studente una quota mensile, questa sarà detratta dalla quota mensile EDISU previa verifica con l'Ateneo di appartenenza.

Per destinazioni extraeuropee non verranno effettuate detrazioni dalla quota mensile di € 615,00, salvo eventuali eccezioni relative a progetti specifici.

Comma 1.1

Calcolo dell'importo del contributo integrativo

Il contributo integrativo spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste dall'accordo bilaterale. Al termine del periodo di mobilità, il contributo è ricalcolato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti.

A ciascun mese completo viene attribuito il valore mensile di € 615,00 da cui è da detrarsi l'eventuale quota mensile concessa dall'Unione Europea e erogata allo studente dall'Ateneo (come da tabella al precedente comma 1) o, in caso di destinazioni fuori Europa, l'eventuale quota mensile concessa sulla base di altro accordo bilaterale anche non comunitario ed erogata dall'Ateneo.

In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità completa diviso per 30 giorni. Tale valore sarà poi moltiplicato per il numero di giorni.

Esempio:

€ 615/mese - € 250/mese = € 365/mese	€ 365/mese : 30 gg = € 12,16/giorno
€ 615/mese - € 300/mese = € 315/mese	€ 315/mese : 30 gg = € 10,50/giorno
€ 615/mese / senza alcuna detrazione	€ 615/mese : 30 gg = € 20,50/giorno

Solo per progetti erasmus Traineeship:

€ 615/mese - € 350/mese = € 265/mese	€ 265/mese : 30 gg = € 8,83/giorno
€ 615/mese - € 400/mese = € 215/mese	€ 215/mese : 30 gg = € 7,16/giorno

Art.41 Modalità di pagamento

Il contributo integrativo, **compatibilmente con la disponibilità di fondi e previa verifica di pendenze economiche nei confronti dell'EDISU Piemonte**, sarà corrisposto in **due rate** tramite accredito su conto corrente.

Comma 1.

Modalità di pagamento delle rate

Prima rata

La **prima rata**, pari al 90%, sarà erogata:

- a **fine agosto 2020** nel caso in cui lo studente risulti "vincitore" nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020;
- a **fine dicembre 2020** nel caso in cui lo studente risulti "vincitore" nelle graduatorie definitive del 23 novembre 2020.

Seconda rata

La **seconda rata**, pari al 10%, sarà erogata al termine del periodo di mobilità, **previa consegna/trasmisione a EDISU (tramite apertura ticket) di copia dell'attestazione di permanenza e verifica dell'effettivo periodo di permanenza** da parte di EDISU.

Il pagamento della seconda rata, se dovuto, sarà effettuato dopo la presentazione di copia dell'attestato di permanenza e **nelle seguenti date**:

- a **fine agosto 2021**, per gli studenti che consegnano copia dell'attestato di permanenza entro il 1° luglio 2021;
- a **fine febbraio 2022**, per gli studenti che consegnano copia dell'attestazione di permanenza entro il 1° gennaio 2022.



Qualora lo studente non invii la documentazione relativa al soggiorno **entro il 15 aprile 2022**, EDISU procederà alla **verifica d'ufficio** del periodo di permanenza con l'Ateneo di appartenenza. In tal caso lo studente riceverà l'eventuale seconda rata a fine giugno 2022 e **perderà il diritto al rimborso delle spese di viaggio**.

Le somme devono essere riscosse entro il 31 dicembre 2023. Se entro tale data non sarà comunicato un codice IBAN valido e abbinato a un conto attivo, l'importo relativo al contributo non è più esigibile.

Comma 2. Rientro anticipato

In caso di **rientro anticipato**, dal momento che la permanenza all'estero effettiva è inferiore rispetto a quella dichiarata in fase di richiesta del beneficio, il sistema effettua un ricalcolo dell'importo del contributo integrativo. Qualora l'importo ricalcolato sia inferiore alla prima rata, già ricevuta dallo studente, lo studente perde il diritto alla seconda rata ed è tenuto a **restituire l'eventuale somma eccedente** percepita nella prima rata.

Le rideterminazioni di importo a seguito del rientro anticipato vengono notificate allo studente a mezzo raccomandata tramite una **lettera di rideterminazione importo**, recapitata all'indirizzo di residenza dell'interessato, che recherà tutte le informazioni necessarie alla restituzione della somma non spettante.

Di seguito si indicano le tempistiche di invio lettera di determinazione:

- **entro 90 gg a partire da fine agosto 2021** per gli studenti che consegnano copia dell'attestato di permanenza entro il 1° luglio 2021;
- **entro 90 gg a partire da fine febbraio 2022** per gli studenti che consegnano copia dell'attestato di permanenza entro il 1° gennaio 2022;

Le modalità dell'eventuale rimborso viaggio in caso di rideterminazione importo sono indicate al comma 3 del presente articolo.

Comma 3 Rimborso spese di viaggio

Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è erogato da EDISU solo nel caso in cui non vi provveda l'Ateneo di appartenenza.

L'eventuale rimborso delle spese di viaggio (una andata + un ritorno) viene concesso **sino all'importo di € 150,00** per i paesi europei e **sino all'importo di € 520,00** per i paesi extraeuropei.

Qualora lo studente abbia diritto al rimborso delle spese di viaggio, queste ultime dovranno essere documentate **obbligatoriamente** al momento della consegna allo sportello/trasmissione tramite apertura ticket della copia dell'attestazione di permanenza alla fine del periodo di Mobilità. In caso contrario EDISU non provvederà al rimborso.

Il **rimborso viaggio**, se dovuto, viene corrisposto con le medesime tempistiche della seconda rata (come da precedente comma 1 del presente articolo) ma con un accredito a parte.

- Se lo studente concluderà in anticipo il periodo di mobilità e dovrà restituire a EDISU parte della prima rata, **l'eventuale procedura di rimborso delle spese di viaggio verrà attivata entro 90 giorni dal termine di scadenza per la restituzione dell'importo dovuto**, previo versamento dello stesso da parte dello studente tramite le modalità indicate nella **lettera di rideterminazione importo** di cui al precedente comma 2.
- Se lo studente, entro le date indicate all'art. 5 comma 1, trasmetterà a EDISU **esclusivamente copia dell'attestazione di permanenza**, senza allegare la documentazione relativa alle spese di viaggio, **perderà il diritto all'eventuale rimborso di queste ultime**.
- Se lo studente **non trasmetterà** a EDISU copia dell'attestazione di permanenza entro il 15 aprile 2021, **la pratica sarà chiusa d'ufficio** previa verifica del periodo di permanenza con gli Atenei. In tal caso, lo studente **perderà il diritto all'eventuale rimborso delle spese di viaggio**.

I rimborsi di viaggio potranno essere corrisposti agli aventi diritto esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN di cui lo studente sia intestatario o co-intestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali.



Le somme devono essere riscosse entro il 31 dicembre 2023. Se entro tale data non sarà comunicato un codice IBAN valido e abbinato a un conto attivo, l'importo relativo al contributo non è più esigibile.

Comma 4. Rinuncia

In caso di **rinuncia** al contributo integrativo lo studente è tenuto a comunicarlo a EDISU **tramite la procedura online di reclamo** entro le date indicate all'articolo 39 commi 2.1 e 2.2.

Coloro che rinunceranno al contributo **dopo la scadenza del reclamo**, dovranno inviare una comunicazione tramite apertura ticket allegando copia di un documento di riconoscimento.

Si specifica che, qualora la rinuncia al contributo venga comunicata a EDISU dopo l'elaborazione della prima rata, non sarà possibile bloccare le procedure di pagamento e lo studente sarà, quindi, tenuto a restituire l'importo indebitamente percepito. In tal caso, entro 90 gg dalla data di comunicazione della rinuncia a EDISU lo studente riceverà presso l'indirizzo di residenza una lettera a mezzo raccomandata che recherà tutte le informazioni necessarie alla restituzione della somma non spettante.

Per ulteriori dettagli consulta l'art. 42.

Comma 5. Precisazioni sui pagamenti

Studenti vincitori nella graduatoria definitiva 10 luglio 2020

Gli studenti che entro il **1° luglio 2020**, non avranno un IBAN italiano attivo sulla loro pagina personale, se risulteranno vincitori nelle graduatorie del 10 luglio 2020 non riceveranno la prima rata a fine agosto 2020 e **dovranno attendere il pagamento successivo** che sarà erogato a fine novembre 2020 con disponibilità della somma entro il 31 dicembre 2020.

Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente.

La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

Studenti vincitori nella graduatoria definitiva 23 novembre 2020

Gli studenti vincitori nella graduatoria definitiva del 23 novembre 2020 riceveranno la prima rata del contributo entro il 31 dicembre 2020 solo se avranno inserito un IBAN sulla loro pagina personale EDISU **entro il 13 novembre 2020**. Diversamente, dovranno attendere l'erogazione successiva che avverrà indicativamente a fine febbraio 2020.

Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente.

La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

La comunicazione dell'IBAN può avvenire esclusivamente compilando l'apposita procedura "Comunicazione coordinate bancarie - IBAN".

Tale procedura dovrà essere utilizzata anche per eventuali modifiche di IBAN precedentemente comunicati. Al termine della procedura, dopo che lo studente avrà cliccato su "SALVA E TRASMETTI", riceverà una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato, contenente i dati relativi all'IBAN dichiarato.

Non sono ammesse altre modalità di comunicazione o modifica del proprio IBAN.

I vincitori possono ricevere il contributo esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotata di IBAN italiano di cui lo studente sia intestatario o co-intestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Le somme devono essere riscosse entro il 31 dicembre 2023. Se entro tale data non sarà comunicato un codice IBAN valido e abbinato a un conto attivo, l'importo relativo al contributo non è più esigibile.



Art.42

Obblighi e penalità riferiti al soggiorno

Lo studente ha l'obbligo di comunicare ad EDISU la **durata effettiva del periodo di permanenza al momento del rientro**.

In caso di **rinuncia al contributo** è possibile che lo studente debba restituire quanto già percepito. Al fine di snellire la procedura ed evitare la restituzione dell'importo indebitamente incassato è opportuno, ove possibile, che lo studente comunichi l'eventuale rinuncia al contributo di mobilità tramite la procedura di reclamo e comunque **entro e non oltre il 1° luglio 2020** (esiti giugno-luglio) o **entro e non oltre il 13 novembre 2020** (esiti novembre) in modo che tale dato venga recepito prima delle graduatorie definitive.

In caso di **rientro anticipato**, qualora l'importo della prima rata sia maggiore di quello spettante ricalcolato sulla base dell'effettivo periodo di mobilità, lo studente perderà il diritto alla seconda rata e sarà tenuto a restituire l'eventuale somma eccedente già percepita nella prima rata. Per ulteriori dettagli consulta l'art. 41 comma 2.

L'eventuale **prolungamento** del periodo di mobilità internazionale concesso dagli Atenei dopo le graduatorie "ESITO GENERALE" e "ESITO SOSPESI" **non viene preso in considerazione** al fine di una rideterminazione dell'importo, che rimane quello indicato nella graduatoria definitiva.

Comma 1.

Accertamento periodo di permanenza

Il contributo integrativo spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste dall'accordo bilaterale.

Ai fini dell'accertamento dell'effettivo periodo di mobilità sono effettuati appositi controlli presso gli Atenei relativamente ai dati presenti nella richiesta del contributo e nella copia dell'attestazione di permanenza che lo studente è tenuto a presentare a EDISU al rientro.

In caso di rientro anticipato il contributo è ricalcolato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti.

Qualora l'importo della prima rata sia maggiore di quello spettante calcolato sulla base dell'effettivo periodo di mobilità, lo studente perderà il diritto alla seconda rata e **sarà tenuto a restituire l'eventuale somma eccedente già percepita nella prima rata**. Tutti i dettagli all'art. 41 comma 2.

Per le mensilità di proroga non è prevista la copertura finanziaria.

Qualora lo studente rinunci al contributo o perda il diritto al contributo per qualsivoglia motivazione dovrà restituire quanto già percepito.

Comma 2.

Revoca

Qualora lo studente a seguito di verifiche per qualsivoglia motivazione sia soggetto a revoca della borsa di studio EDISU relativa all'a.a. 2019/2020 decadrà obbligatoriamente dallo status di "vincitore" del contributo di mobilità internazionale e dovrà restituire quanto già percepito.

Sezione 12.

**Disposizioni
finali**

Art.43

Informativa ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

EDISU Piemonte effettua trattamenti di dati personali ed è considerato Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente "Regolamento" o "GDPR") e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente "Codice").

La presente informativa ha lo scopo di specificare quali dati personali sono oggetto di trattamento, perché vengono registrati e come vengono utilizzati.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.

Il Titolare è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, all'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it

2. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it

3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:

- **Contratto** (art. 6, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- **Obbligo di Legge** (art. 6, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- **Interesse pubblico** (art. 6, paragrafo 1 lettera e) del Regolamento): Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- **Obbligo e/o diritto in materia di protezione sociale** (art. 9, paragrafo 2 lettera b) del Regolamento): Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di protezione sociale nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri

I dati personali verranno trattati per l'esecuzione degli obblighi correlati alla partecipazione al Bando di concorso (compilazione graduatorie, erogazione delle provvidenze ecc.) e al fine di condurre il controllo sulla veridicità e/o permanenza delle condizioni (economiche e di merito) ovvero degli status (a titolo esemplificativo, quello di soggetto beneficiario di protezione internazionale) autocertificati dal partecipante, anche al fine della revoca e conseguente restituzione dei benefici concessi.

I dati personali verranno inoltre trattati per l'adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali e per finalità statistiche, quest'ultima mediante la comunicazione ad Enti pubblici all'uopo istituiti.

Eventuali ulteriori e specifiche finalità di trattamento, anche in quanto sopravvenute, verranno comunicate con una diversa e più dettagliata informativa, eventualmente corredata dalla richiesta di apposito consenso.

4. Dati personali oggetto di trattamento

EDISU Piemonte registra, utilizza ed archivia i dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo: nome e cognome, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, nucleo familiare di appartenenza ed altri elementi di identificazione personale) comunicati direttamente dall'Interessato con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso.

Al fine dell'erogazione dei benefici di cui al Bando di concorso, EDISU Piemonte tratta altresì informazioni relative alla condizione economica, alla carriera universitaria, alla condizione di soggetto diversamente abile ovvero in regime di protezione internazionale. Anche tali informazioni sono comunicate direttamente dall'Interessato. Per una più puntuale individuazione delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento si rinvia al contenuto del presente Bando di concorso e alle informazioni da questo richieste per la presentazione della relativa domanda di partecipazione.

EDISU Piemonte tratterà, infine, dati non comunicati direttamente dall'Interessato ma ricevuti da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ateneo di appartenenza, altri Atenei ecc.) cui questi siano stati richiesti al fine di effettuare i controlli relativi alla veridicità e/o permanenza delle condizioni e degli status autocertificati dal partecipante.

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i dati personali saranno comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di Autorizzati al trattamento.

I dati personali saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del Bando di concorso.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Atenei piemontesi, Guardia di Finanza, Osservatorio Regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario, Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario ecc.) e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.

L'elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il Titolare del trattamento.

6. Utilizzo di processi decisionali automatizzati

Per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria EDISU Piemonte ricorre a processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento. Ai sensi del citato articolo, il Titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

7. Diffusione dei dati personali

EDISU Piemonte non effettua alcuna diffusione di dati personali. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio").

8. Tempo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati in una forma che consente l'identificazione dell'Interessato per tutta la durata del rapporto con EDISU Piemonte e per i 10 anni successivi alla sua conclusione/cessazione ovvero per il più lungo termine necessario per il compimento del termine di prescrizione previsto dalla normativa civilistica.

Eventuali diversi tempi di conservazione connessi a specifici trattamenti, verranno comunicati con apposita e separata informativa.

9. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è necessario per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria. Il mancato conferimento dei dati, pertanto, comporterà l'impossibilità di ottenere i benefici previsti dal Bando di concorso.

10. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Per le finalità elencate nella presente Informativa, i dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa. In tali casi, EDISU Piemonte farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i dati personali in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento (artt. 44-50).

11. Diritti riconosciuti all'interessato

Diritto di accesso (art. 15 GDPR)	L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo, l'interessato ha, inoltre, diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'art. 46 del Regolamento.
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)	L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo, l'interessato ha, inoltre, diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'art. 46 del Regolamento.
Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR)	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Obbligo di notifica (art. 19 GDPR)	Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)	[articolo omesso in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]
Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)	<p>L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione.</p> <p>Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.</p>
Diritto di proporre reclamo all'Autorità (art. 77 GDPR)	Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell'Unione europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata la presunta violazione.
Diritto al risarcimento (art. 82 GDPR)	Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento.

Art.44 Controllo della veridicità delle condizioni economiche autocertificate e sanzioni

Comma 1.

Accertamento delle condizioni economiche

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti sono eseguiti successivamente all'erogazione dei benefici. In ottemperanza con quanto stabilito dal "Regolamento su misure procedurali e criteri per l'accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate dagli studenti che richiedono benefici a EDISU Piemonte e disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012" e s.m.i., l'EDISU controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, con verifiche che riguardano il 100% dei richiedenti beneficiari di borsa e/o di servizio abitativo per l'a.a. 2019/20. EDISU⁷⁴ procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'INPS.

Nell'espletamento di tali controlli, l'EDISU può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L'avvio del procedimento verrà comunicato agli studenti tramite la pubblicazione sul sito www.edisu.piemonte.it del relativo avviso. L'iter procedurale potrà essere seguito da ogni singolo studente sulla propria pagina personale dello Sportello Online, alla voce "accertamenti/revoche". EDISU Piemonte garantisce che i controlli verranno effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia⁷⁵.

Nel caso in cui dal ricalcolo effettuato dall'Ufficio Accertamento Economico, i dati autocertificati dallo studente risultino corretti o anche in presenza di lievi irregolarità e/o omissioni che, però, non comportino variazioni di fascia né di decadenza dal beneficio, è prevista l'archiviazione d'ufficio della pratica senza alcuna conseguenza nei confronti dello studente beneficiario. Tale comportamento è dettato dal fatto che l'art. 30, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 specifica che la sanzione si applica "nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate".

Se i dati accertati, rilevati dalle banche dati e/o da documentazione già in possesso o richiesta allo studente o agli Enti certificatori, sono **incidenti sul beneficio** in base ai valori ISEE Universitario (o, nel caso di studente con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISEE Parificato) o ISPE (o, nel caso di studente con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISPE Parificato) ricalcolata d'ufficio, si procede alla revoca della borsa di studio ed eventuali altri benefici erogati nel medesimo anno accademico e alle applicazioni delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3.

Viene, altresì, revocata la borsa di studio agli studenti iscritti ai **primi anni** per i quali, al seguito dell'accertamento economico, sia stato riscontrato un valore di ISEE Universitario (o, nel caso di studente con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISEE Parificato), superiore a quanto dichiarato nonché superiore alla soglia limite di ISEE Universitario (o, nel caso di studente con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISEE Parificato) che, per l'a.a. 2019/20, discrimina i vincitori dagli idonei.

Qualora lo studente, risultato non conforme all'accertamento economico, abbia beneficiato del servizio abitativo è tenuto alla restituzione dell'intero importo quantificato in € 2.500,00, così come definito all'articolo 5 comma 1.2 a.

EDISU effettua altresì controlli a campione per la verifica della congruità in merito alla conferma dei dati economici ai sensi dell'art. 31 comma 2 del presente bando. Nel caso in cui venga accertata una discordanza tra i dati confermati a EDISU Piemonte rispetto a quelli presentati all'Ateneo di immatricolazione, o presenti in banca dati INPS, possono essere comminate sanzioni amministrative ai sensi e per effetto del "Regolamento su misure procedurali e criteri per l'accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate dagli studenti che richiedono benefici a EDISU Piemonte e disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012" e s.m.i. Tali sanzioni possono essere comminate anche nel caso in cui il ricalcolo effettuato d'ufficio non superi i limiti previsti dal presente bando di concorso.

Per quanto riguarda l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso (art. 8), EDISU provvede ad effettuare accertamenti presso gli uffici competenti in merito alla regolare registrazione dei contratti di locazione. EDISU si riserva, in ogni caso, di richiedere allo studente copia del contratto di locazione regolarmente registrato.

74. Art. 11 c. 6 D.P.C.M. 159/2013.

75. D.P.C.M. 143/2010 del 16/07/10.

Comma 2.**Sanzioni**

In ottemperanza con quanto stabilito dal "Regolamento su misure procedurali e criteri per l'accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate dagli studenti che richiedono benefici a EDISU Piemonte e disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012" e s.m.i, **nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere al fine di fruire dei benefici, il richiedente sarà soggetto a sanzioni amministrative** che sono accertate e comminate in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, ovvero ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera⁷⁶ fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

Lo studente dovrà restituire la somma erogata e sarà soggetto all'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita⁷⁷ fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 3 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, articolata in misura proporzionale al vantaggio economico conseguito, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. Perderà inoltre il diritto ad ottenere ulteriori erogazioni per la durata del corso di studi, nonché decadrà da TUTTI i benefici⁷⁸ erogati da EDISU Piemonte negli anni successivi all'anno dell'accertamento, ivi compresa la tariffa agevolata per il servizio ristorazione. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso⁷⁹ è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'EDISU Piemonte all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

Art.45**Revoca della borsa di studio e del servizio abitativo a seguito di verifica di merito, rinuncia e perdita requisiti****Comma 1.****Verifica dell'iscrizione e del merito**

Ai fini della verifica dell'iscrizione e del merito, carriera, passaggi e trasferimenti sono effettuati presso gli Atenei controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti. Tali controlli riguardano l'iscrizione all'a.a. 2019/20, l'anno di prima immatricolazione e il numero di crediti formativi dichiarati eventuali passaggi, trasferimenti e rinunce anche in anni accademici precedenti.

I controlli avranno inizio a partire dalla scadenza di presentazione delle domande e si concluderanno con il pagamento della seconda rata di borsa. Sono comunque possibili controlli successivi al pagamento della seconda rata, anche in seguito a segnalazione da parte degli Atenei.

Comma 2.**Revoca del beneficio**

Gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza dall'idoneità ai benefici nel corso dell'a.a. 2019/20 devono restituire le somme *percepita a titolo di borsa di studio e/o il valore del servizio abitativo fruito e altri interventi in denaro perdendo il diritto all'esonero delle tasse universitarie* ai sensi della normativa vigente in materia di recupero crediti.

76. Art. 75 D.PR. 445/00.

77. Art. 10 c. 3 D. Lgs. 68/2012.

78. Capitolo II, art. 6 comma 2 del "Regolamento su misure procedurali e criteri per l'accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate dagli studenti che richiedono benefici a EDISU Piemonte e disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012".

79. Art. 76 D.PR. 445/00.

Comma 2.1.

Primi anni mancanza di merito

In seguito a **verifica del mancato conseguimento dei requisiti di merito** per il mantenimento della prima rata di borsa e eventuale anticipo seconda rata percepito, EDISU revoca i benefici ottenuti, la condizione di idoneità, il rimborso della tassa regionale e l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie tramite apposito provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di recupero crediti

Ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., EDISU verifica il merito per il diritto al mantenimento della prima rata di borsa di studio, del posto letto fruito e dell'idoneità. **Tale procedimento, riguardante i primi anni, inizierà il 30 gennaio 2021 e terminerà entro il 30 giugno 2021.**

In caso di esito conforme a quanto autocertificato, lo studente avrà avviso di tale conformità nella propria pagina personale dello Sportello Online, nella sezione "Accertamenti/Revoche". Non verrà inviata altra comunicazione diretta ad informare dell'esito del controllo.

In caso di verificata mancanza di merito si fa riferimento a quanto contenuto al successivo art. 45 comma 3 – Restituzioni Benefici.

Comma 2.2.

Primi anni e anni successivi perdita requisiti

Costituisce inoltre motivo di revoca dei benefici di cui al presente bando quanto indicato all'art. 3 "Condizioni di non ammissione" e "Condizione di Esclusione" qualora EDISU ne verifichi l'esistenza, in seguito a controlli che possono avvenire anche successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, quanto previsto all'art. 35 comma 2 "Revoca Servizio Abitativo" e l'essere incorso in un provvedimento disciplinare di sospensione da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Per quanto attiene agli assegnatari di posto letto costituiscono inoltre causa di revoca di servizio abitativo ed eventualmente borsa di studio l'essere incorso nell'a.a. 2019/20 in un provvedimento disciplinare ai sensi dell'art.13, 17 e 18 del "Regolamento Interno Residenze Universitarie".

Comma 3.

Restituzione benefici: modalità

1. Studenti vincitori di borsa di studio, studenti idonei di borsa di studio e assegnatari di servizio abitativo

Verrà inviata notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente nota di revoca del beneficio erogato, informazioni relative all'importo da restituire, la data entro cui effettuare il pagamento e le modalità per provvedere al versamento ai sensi della normativa vigente in materia di recupero crediti. Copia della stessa verrà inserita nella pagina personale dello Sportello Online alla sezione "I miei accertamenti/Revoche". Tale pubblicazione non costituisce perfezionamento della notifica della revoca del beneficio, ma ha il solo scopo di informare l'interessato.

Gli studenti sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione relativa all'indirizzo di residenza o domicilio a EDISU tramite email a ufficiorevoche@edisu-piemonte.it.

I soggetti sottoposti a revoca dei benefici che non avranno indicato un valido indirizzo di residenza o domicilio, e pertanto risulteranno irreperibili, verranno segnalati all'Ateneo per il blocco amministrativo della carriera accademica. Tale blocco verrà effettuato anche agli studenti che non hanno provveduto al saldo dell'importo dovuto entro i termini indicati nella lettera di notifica.

Agli studenti sottoposti a blocco carriera verrà inoltre attribuita la tariffa piena del servizio ristorazione

2. Studenti idonei di borsa di studio, non assegnatari di servizio abitativo

Verrà data comunicazione nella pagina personale dello Sportello Online alla sezione "Accertamenti/Revoche", in modo tale da rendere edotto lo studente circa la conclusione del procedimento e l'esito nei suoi confronti. Non verrà inviata nessun'altra comunicazione scritta individuale.

La restituzione dei benefici è subordinata alle disposizioni normative vigenti, in tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi gli eventuali altri benefici assegnati fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.

Comma 4.

Comunicazione all'Ateneo e iscrizione a ruolo

L'atto di revoca verrà comunicato agli uffici competenti dell'Ateneo dello studente, i quali provvederanno alla revoca dell'esonero tasse e alla richiesta di corresponsione dell'importo dovuto in base a quanto stabilito dal Regolamento Tasse 2019/20.

In caso di mancata restituzione delle somme dovute, EDISU procederà al recupero dei crediti mediante il concessionario competente in materia di riscossione coattiva.

Comma 5.

Revoche di ulteriori servizi e benefici

EDISU Piemonte procederà alla revoca di ulteriori servizi (ad es. servizio ristorazione) e altri benefici secondo quanto stabilito dai rispettivi bandi e regolamenti interni.

Torino, 10/05/2019

Il Direttore
(Vittorio Sopetto)

La Presidente
(Marta Levi)

Glossario

Abbreviazione di carriera

Riconoscimento parziale nell'attuale carriera di studi accademici già compiuti. Le precedenti carriere possono essere sia per rinuncia agli studi, sia per decadenza, sia per carriera universitaria estera o riconoscimento di titolo triennale per immatricolazione a una laurea magistrale a ciclo unico (assistibile con borsa dal quarto anno).

Accettazione online

Procedura disponibile all'interno dello Sportello Online EDISU che permette agli studenti vincitori di servizio abitativo di accettare il posto letto.

Anno accademico

Ciclo di dodici mesi di attività didattiche che inizia convenzionalmente a ottobre e finisce a settembre dell'anno successivo. Ogni anno accademico è suddiviso in due semestri.

Autocertificazione

Documento che sostituisce un certificato rilasciato da un ufficio pubblico, nel quale una persona dichiara e sottoscrive una serie di dati personali.

Blocco carriera

Blocco amministrativo della carriera accademica previsto, in accordo con gli Atenei, per gli studenti che hanno pendenze economiche con EDISU in seguito a revoca dei benefici e per gli studenti ai quali non è possibile notificare la revoca per irreperibilità.

Certificato

Documento ufficiale contenente informazioni rilasciate dagli uffici pubblici. I certificati possono essere rilasciati dagli Atenei, per informazioni riguardanti la carriera universitaria, o da EDISU, per informazioni riguardanti i benefici richiesti.

Congedo

Procedura attraverso la quale si richiede al proprio Ateneo, di poter proseguire gli studi presso un altro Ateneo italiano.

Corso di Laurea

Corso di studio di primo livello, che dura tre anni e che rilascia il titolo di Laurea di primo livello. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio estero equivalente riconosciuto.

Corso di Laurea Magistrale

Corso di studio di secondo livello, che dura due anni e che rilascia il titolo di laurea magistrale. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di un titolo di laurea triennale o di un titolo di studio estero equivalente riconosciuto.

Crediti formativi Universitari (CFU)

Strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi di studio. I CFU si acquisiscono con il superamento dell'esame o altra prova di verifica.

Debito formativo/Carenza formativa

Integrazione formativa (esami o altre attività) richiesta dall'università nel caso in cui la preparazione di uno studente non sia valutata come sufficiente per iniziare un corso di studi (laurea magistrale). I crediti sostenuti come debiti formativi non possono essere considerati per la richiesta di benefici o per il conseguimento del merito necessario per ottenere la seconda rata del primo anno.

Decadenza

Lo studente iscritto che non superi esami per un determinato numero di anni consecutivi come stabilito dalla guida dello studente del proprio Ateneo, oppure che non concluda tutti gli esami previsti entro il numero di anni come stabilito dalla guida dello studente del proprio Ateneo, è considerato decaduto e non potrà continuare gli studi nella medesima carriera accademica.

Delega

Dichiarazione che autorizza un'altra persona a fare operazioni per proprio conto. Tale dichiarazione deve essere redatta e firmata dall'interessato e corredata da copia di un documento in corso di validità.

Dichiarazione d'interesse

Procedura disponibile all'interno dello Sportello Online EDISU che permette agli studenti idonei di servizio abitativo di dichiarare l'interesse per il posto letto.

Doppia laurea

Ottenimento di un doppio titolo di studi attraverso un programma di studio concordato tra due università e per il quale la didattica viene erogata congiuntamente dalle due Istituzioni. Possono richiedere i benefici a EDISU solamente gli studenti per i quali l'Ateneo Piemontese viene considerato capofila.

Dottorato di ricerca

Corso di studio di terzo livello e che rilascia il titolo di Dottore di ricerca. Per essere ammessi a un corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso di un titolo di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o di un titolo di studio estero equivalente riconosciuto.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)

Sistema europeo di accumulo e trasferimento dei crediti.

Esonero delle tasse

Esonero dal pagamento delle tasse universitarie. Chi beneficia dell'esonero deve comunque pagare degli oneri accessori, secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse della propria Università.

Graduatoria provvisoria

Elenco non definitivo che stabilisce l'ordine di successione, secondo le modalità definite dal Bando di Concorso, degli studenti che hanno presentato richiesta di benefici. Possono presentare RECLAMO avverso la graduatoria provvisoria sia gli studenti risultati esclusi sia gli studenti risultati idonei che debbano modificare i propri dati.

Graduatoria definitiva

Elenco definitivo che stabilisce l'ordine di successione, secondo le modalità definite dal Bando di Concorso, degli studenti che hanno presentato richiesta di benefici.

Immatricolazione

Atto formale con il quale ci si iscrive al Sistema universitario italiano e si dà inizio alla carriera universitaria. Ogni volta che ci si iscrive a un primo anno di un livello di corso diverso si effettua un atto di immatricolazione.

Impegno

Con Impegno si intende il tipo di iscrizione che può effettuare uno studente al momento della compilazione del carico didattico. Tale impegno può essere o part time (tempo parziale) o full time (tempo pieno). Ai fini dell'assegnazione dell'importo della borsa di studio si terrà conto della tipologia d'impegno verificata alla data del 5 dicembre.

Interruzione carriera

L'interruzione della carriera è da considerarsi tale quando lo studente non effettua l'iscrizione all'anno accademico.

Iscrizione

Atto con cui uno studente si iscrive ad un anno accademico successivo al primo.

Livello di corso

Per livello di corso si intende il percorso accademico: laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione.

Matricola

Numero identificativo assegnato ad ogni studente al momento dell'immatricolazione presso l'Ateneo.

Mobilità internazionale

Programma di mobilità a livello europeo che permette agli studenti di trascorrere un periodo di studi presso un altro Istituto all'interno di una rete di più di 200 Università in Europa.

Passaggio interno

Procedura con cui uno studente chiede di cambiare corso di studi all'interno del medesimo Ateneo.

Pendenza Economica

Debito contratto dallo studente con EDISU in seguito a revoca del beneficio vinto e non interamente restituito.

Revoca

Atto amministrativo con cui si predispone la restituzione del beneficio ottenuto da parte dello studente che ha perso i requisiti sulla base dei quali era risultato vincitore. La revoca è altresì prevista per lo studente che non ha soddisfatto i requisiti per il mantenimento del beneficio.

Riattivazione Carriera

Procedura consistente nel sottoporre il proprio piano di studi alla valutazione della commissione didattica del proprio corso, in seguito ad assenza di atti di carriera per un numero di anni specificato dalla guida dello studente del proprio Ateneo.

Rinuncia agli studi

Gli studenti che non intendono più continuare il corso degli studi universitari possono rinunciare formalmente al proseguimento degli stessi manifestando tale volontà in modo chiaro ed esplicito, secondo le modalità previste dal proprio Ateneo.

Scuola di Specializzazione

Corso di studio di terzo livello. Per essere ammessi a una Scuola di Specializzazione occorre essere in possesso di un titolo di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o di un titolo di studio estero equivalente riconosciuto.

Sospensione (congelamento)

La sospensione è un'interruzione volontaria e temporanea della carriera dello studente.

Può essere concessa ad uno studente iscritto regolarmente ad un corso di laurea/laurea magistrale solo in particolari casi previsti dalla guida dello studente del proprio Ateneo.

Trasferimento

Procedura con cui uno studente iscritto presso un Ateneo, chiede di poter proseguire gli studi presso un Ateneo piemontese.

Tabelle



Tabella "A1"

Nuovo ordinamento - tempo pieno

Conferma benefici per merito - numero di crediti al 10/08/2019

Laurea di primo livello

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2018/19	35
2017/18	90
2016/17 ulteriore semestre	150

Laurea specialistica (D.M. 509/99) o magistrale (D.M. 270/2004)

Anno accademico di iscrizione	Numero crediti richiesto
2018/19	40
2017/18 ulteriore semestre	90

Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (5 anni)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2018/19	35
2017/18	90
2016/17	150
2015/16	210
2014/15 ulteriore semestre	270

Laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico (6 anni)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2018/19	35
2017/18	90
2016/17	150
2015/16	210
2014/15	270
2013/14 ulteriore semestre	330

(*) NB: Si ricorda che, per raggiungere il numero di crediti richiesto, gli studenti iscritti al nuovo ordinamento **NON possono utilizzare il "bonus"** a disposizione secondo quanto indicato all' art. 14 comma 1.2.

In caso di passaggi di corso o trasferimenti da altro Ateneo piemontese per quanto riguarda **l'anno di prima iscrizione** ci si deve riferire a quanto disposto dall'art. 14 comma 4.

Tabella "A2"

Nuovo ordinamento - tempo pieno

Domanda in assenza dei requisiti di conferma numero di crediti al 10/08/2019

Valida per gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/04 (Riforma cicli universitari) a tempo pieno (*)

Laurea di primo livello

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2018/19	25
2017/18	80
2016/17 ulteriore semestre	135

Laurea specialistica (D.M. 509/99) o magistrale (D.M. 270/2004)

Anno accademico di iscrizione	Numero crediti richiesto
2018/19	30
2017/18 ulteriore semestre	80

Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (5 anni)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2018/19	25
2017/18	80
2016/17	135
2015/16	190
2014/15 ulteriore semestre	245

Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (6 anni)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2018/19	25
2017/18	80
2016/17	135
2015/16	190
2014/15	245
2013/14 ulteriore semestre	300

In caso di passaggi di corso o trasferimenti da altro Ateneo piemontese per quanto riguarda l'anno di **prima iscrizione** ci si deve riferire a quanto disposto dall'art. 14 comma 4.

Tabella "B"

Nuovo ordinamento - tempo parziale

Numero di crediti al 10/08/2019

Valida per gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi del D.M. 509/1999 (Riforma cicli universitari) a tempo parziale (*)

Laurea di primo livello

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2018/19	16
2017/18	52

(*) NB: Si ricorda che, per raggiungere il numero di crediti richiesto, gli studenti iscritti al nuovo ordinamento possono utilizzare il "bonus" a disposizione secondo quanto indicato nell'art. 14 comma 3. In caso di passaggi di corso o trasferimenti da altro Ateneo piemontese per quanto riguarda l'anno di prima iscrizione ci si deve riferire a quanto disposto dall'art. 14 comma 4.

Tabella "C"

Elenco paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo

Afghanistan	Malawi
Angola	Mali
Bangladesh	Mauritania
Benin	Mozambico
Bhutan	Myanmar
Burkina Faso	Nepal
Burundi	Niger
Cambogia	Repubblica Centro Africana
Chad	Rwanda
Comoros	Sao Tome and Principe
Congo (Repubblica Democratica del)	Senegal
Corea (Repubblica Democratica di)	Sierra Leone
Eritrea	Salomone (Isole)
Etiopia	Somalia
Gambia	Sudan
Gibuti	Sudan del Sud
Guinea	Tanzania
Guinea Bissau	Timor Est
Guinea Equatoriale	Togo
Haiti	Tuvalu
Kiribati	Uganda
Laos (Repubblica Popolare Democratica del)	Vanuatu
Lesotho	Yemen
Liberia	Zambia
Madagascar	Zimbabwe

Riepilogo date e scadenze

PRIMI ANNI - Borsa di studio e servizio abitativo

Data	Descrizione	Articoli
9 luglio 2019	Inizio della procedura per richiedere i benefici	10. comma 1
31 luglio 2019	Termine per il conseguimento del titolo di laurea, per chi presenta domanda di primo anno di laurea magistrale e: <ul style="list-style-type: none"> • si è laureato in Piemonte con anno accademico di immatricolazione 2016/17 	9. comma 1
29 agosto 2019 ore 12	Scadenza per eliminare la richiesta di servizio abitativo per concorrere per l'importo di sola borsa di studio da fuori sede	33.
29 agosto 2019 ore 12	Scadenza della richiesta di servizio abitativo e borsa di studio	10. comma 2
29 agosto 2019 ore 12	Scadenza della richiesta di sola borsa di studio	10. comma 2
11 settembre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria di servizio abitativo	11. comma 5
11 settembre 2019 ore 12	Attivazione dei reclami per il servizio abitativo	11. comma 5
16 settembre 2019 ore 12	Scadenza per presentare "rinuncia al servizio abitativo" tramite reclamo per concorrere per l'importo di sola borsa di studio da fuori sede	33.
16 settembre 2019 ore 12	Scadenza dei reclami per il servizio abitativo	11. comma 5
20 settembre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio abitativo	11. comma 5
20 settembre 2019 ore 12	Inizio dell'accettazione online per i vincitori di servizio abitativo e della dichiarazione d'interesse per gli idonei di servizio abitativo	33. comma 1 e comma 2
24 settembre 2019 ore 12	Scadenza dell'accettazione online per i vincitori di servizio abitativo e della dichiarazione d'interesse per gli idonei di servizio abitativo	33. comma 1 e comma 2
26 settembre 2019	Pubblicazione degli esiti delle dichiarazioni di interesse	33. comma 2
1 ottobre 2019	Inizio del periodo di fruizione del servizio abitativo	34. comma 4
23 ottobre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio	11. comma 5
23 ottobre 2019 ore 12	Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio	11. comma 5
23 ottobre 2019	Inizio della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso	8. comma 2
11 novembre 2019 ore 12	Scadenza dei reclami per la borsa di studio	11. comma 5
16 novembre 2019	Termine convalida crediti per abbreviazione carriera, corsi singoli, carriere studenti decaduti/rinunciatarì	9. comma 2
29 novembre 2019	Scadenza per l'immatricolazione al proprio Ateneo	9. comma 1
30 novembre 2019	Scadenza per la presentazione dell'IBAN (per ottenere l'erogazione della prima rata borsa di studio a partire da fine dicembre 2019)	12. comma 6
2 dicembre 2019 ore 12	Scadenza della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso	8. comma 2

Riepilogo date e scadenze

>> PRIMI ANNI - Borsa di studio e servizio abitativo

Data	Descrizione	Articoli
10 dicembre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva borsa di studio	11. comma 5
Da fine dicembre 2019	Erogazione* della prima rata di borsa di studio (per chi ha comunicato l'IBAN entro il 30 novembre 2019)	12. comma 6
11 febbraio 2020	Scadenza per l'immatricolazione tardiva al proprio Ateneo	9. comma 1 10. comma 3
25 febbraio 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio per gli studenti con immatricolazione tardiva al proprio Ateneo	10. comma 3
29 febbraio 2020	Scadenza per il conseguimento di 10 CFU per ottenere l'erogazione dell'acconto della seconda rata di borsa di studio a partire da fine giugno 2020	12. comma 6
31 marzo 2020	Scadenza per la presentazione tardiva dell'IBAN (per ottenere l'erogazione della prima rata borsa di studio a partire da aprile 2020)	12. comma 6
Da aprile 2020	Erogazione* della prima rata di borsa di studio (per chi ha comunicato l'IBAN tardivamente entro il 31 marzo 2020)	12. comma 6
3 aprile 2020	Inizio dell'autocertificazione di merito	12. comma 6
30 aprile 2020	Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere l'erogazione dell'intera seconda rata di borsa di studio a partire da fine giugno 2020	12. comma 6
6 maggio 2020 ore 12	Scadenza dell'autocertificazione di merito per ottenere l'erogazione dell'acconto o dell'intera seconda rata di borsa di studio a partire da fine giugno 2020	12. comma 6
Da fine giugno 2020	Erogazione* : <ul style="list-style-type: none"> ● dell'acconto della seconda rata, per chi ha conseguito 10 CFU entro il 29 febbraio 2020 e li ha autocertificati entro il 6 maggio 2020 ore 12; ● dell'intera seconda rata, per chi ha conseguito 20 CFU entro il 30 aprile 2020 e li ha autocertificati entro il 6 maggio 2020 ore 12; 	12. comma 6
26 luglio 2020	Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo per chi non ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2020	34. comma 4
10 agosto 2020	Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere l'erogazione dell'intera seconda rata di borsa di studio a partire da fine novembre 2020	12. comma 6
25 settembre 2020	Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo per chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2020	34. comma 4
Da fine novembre 2020	Erogazione* della seconda rata di borsa di studio per gli studenti con i requisiti di merito al 10 agosto 2020	12. comma 1 e comma 6
30 novembre 2020	Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per il mantenimento della sola prima rata di borsa di studio	12. comma 4
13 dicembre 2020	Scadenza richiesta proroga per il conseguimento del merito per evitare la revoca dei benefici in caso di eventi particolari	12. comma 4
30 gennaio 2021	Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per il mantenimento della sola prima rata di borsa di studio in casi particolari	12. comma 4
31 dicembre 2021	Termine per comunicare l'IBAN per poter ricevere il pagamento delle rate di borsa di studio 2019/20	12. comma 6

* Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

Riepilogo date e scadenze

ANNI SUCCESSIVI, compresi gli ulteriori semestri Borsa di studio e servizio abitativo

Data	Descrizione	Articoli
9 luglio 2019	Inizio della procedura per richiedere i benefici	15. comma 1
10 agosto 2019	Scadenza per il conseguimento dei requisiti di merito per richiedere i benefici	14. comma 2
29 agosto 2019 ore 12	Scadenza per eliminare la richiesta di servizio abitativo per concorrere per l'importo di sola borsa di studio da fuori sede	33
29 agosto 2019 ore 12	Scadenza della richiesta di servizio abitativo e borsa di studio o sola borsa di studio	15. comma 2
11 settembre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria di servizio abitativo	16. comma 6
11 settembre 2019 ore 12	Inizio della procedura dei reclami per il servizio abitativo	16. comma 6
16 settembre 2019 ore 12	Scadenza per presentare "rinuncia al servizio abitativo" tramite reclamo per concorrere per l'importo di sola borsa di studio da fuori sede	33
16 settembre 2019 ore 12	Scadenza dei reclami per il servizio abitativo	16. comma 6
20 settembre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio abitativo	16. comma 6
20 settembre 2019 ore 12	Inizio dell'accettazione online per i vincitori di servizio abitativo e della dichiarazione d'interesse per gli idonei di servizio abitativo	33. comma 1 e comma 2
24 settembre 2019 ore 12	Scadenza dell'accettazione online per i vincitori di servizio abitativo e della dichiarazione d'interesse per gli idonei di servizio abitativo	33. comma 1 e comma 2
26 settembre 2019	Pubblicazione degli esiti delle dichiarazioni di interesse	33. comma 2
1 ottobre 2019	Inizio del periodo di fruizione del servizio abitativo	34. comma 4
23 ottobre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio	16. comma 6
23 ottobre 2019 ore 12	Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio	16. comma 6
23 ottobre 2019	Inizio della procedura della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso	8. comma 2
11 novembre 2019 ore 12	Scadenza dei reclami per la borsa di studio	16. comma 6
29 novembre 2019	Termine convalida crediti per abbreviazione carriera, corsi singoli, carriere studenti decaduti/rinunciatori, passaggi di corso, trasferimenti d'Ateneo, mobilità internazionale 2018/19	14. commi 4, 5 e 6
30 novembre 2019	Scadenza per la presentazione dell'IBAN (per ottenere l'erogazione della prima rata di borsa di studio a partire da fine dicembre 2019)	17. comma 1
2 dicembre 2019 ore 12	Scadenza della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso	8. comma 2
10 dicembre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio	16. comma 6
Da fine dicembre 2018	Erogazione* della prima rata di borsa di studio (per chi ha comunicato l'IBAN entro il 30 novembre 2019)	17. comma 1

Riepilogo date e scadenze

>> ANNI SUCCESSIVI, compresi gli ulteriori semestri Borsa di studio e servizio abitativo

Data	Descrizione	Articoli
31 marzo 2020	Scadenza per la presentazione tardiva dell'IBAN (per ottenere l'erogazione della prima rata borsa di studio a partire da aprile 2020)	17. comma 1
31 marzo 2020	Scadenza del periodo di fruizione servizio abitativo per gli ulteriori semestri	34. comma 4
Da aprile 2020	Erogazione* della prima rata di borsa di studio (per chi ha comunicato l'IBAN tardivamente entro il 31 marzo 2020)	17. comma 1
Da fine giugno 2020	Erogazione* della seconda rata di borsa di studio	17. comma 1
25 settembre 2020	Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo	34. comma 4
31 dicembre 2021	Termine per comunicare l'IBAN per poter ricevere il pagamento delle rate di borsa di studio 2019/20	17. comma 1

* Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

Riepilogo date e scadenze

Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale Borsa di studio e servizio abitativo

1. Scadenze relative alla richiesta

Data	Descrizione	Articoli
9 luglio 2019	Inizio della procedura per richiedere i benefici	20. comma 1
29 agosto 2019 ore 12	Scadenza delle richieste di: <ul style="list-style-type: none"> • borsa di studio e servizio abitativo, sia per il settimo semestre di laurea che per il primo anno di laurea magistrale; • borsa di studio e servizio abitativo per il settimo semestre di laurea + sola borsa di studio per il primo anno di laurea magistrale. • sola borsa di studio, sia per il settimo semestre di laurea che per il primo anno di laurea magistrale; • sola borsa di studio per il settimo semestre di laurea + borsa di studio e servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale. 	20. comma 2
29 agosto 2019 ore 12	Scadenza per eliminare la richiesta di servizio abitativo per concorrere per l'importo di sola borsa di studio da fuori sede	33.
29 agosto 2019 ore 12	Scadenza per aggiungere la richiesta di servizio abitativo	20. comma 2

2. Scadenze relative al settimo semestre di laurea

Data	Descrizione	Articoli
10 agosto 2019	Scadenza per il conseguimento dei requisiti di merito	19. comma 2 14. comma 2
11 settembre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria di servizio abitativo	16. comma 6
11 settembre 2019 ore 12	Inizio della procedura dei reclami per il servizio abitativo	16. comma 6
16 settembre 2019 ore 12	Scadenza dei reclami per il servizio abitativo (compresa la "rinuncia al servizio abitativo" per concorrere per l'importo di sola borsa di studio da fuori sede)	16. comma 6
20 settembre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio abitativo	16. comma 6
20 settembre 2019 ore 12	Inizio dell'accettazione online per i vincitori di servizio abitativo e della dichiarazione d'interesse per gli idonei di servizio abitativo	33. comma 1 e comma 2
24 settembre 2019 ore 12	Scadenza dell'accettazione online per i vincitori di servizio abitativo e della dichiarazione d'interesse per gli idonei di servizio abitativo	33. comma 1 e comma 2
26 settembre 2019	Pubblicazione degli esiti della dichiarazione di interesse	33. comma 2
1 ottobre 2019	Inizio del periodo di fruizione del servizio abitativo	34. comma 4
23 ottobre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio	16. comma 6
23 ottobre 2019 ore 12	Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio	16. comma 6
23 ottobre 2019	Inizio della procedura della dichiarazione domicilio a titolo oneroso (per chi presenta domanda come fuori sede sia per il settimo semestre di laurea che per il primo anno di laurea magistrale)	8. comma 2
11 novembre 2019 ore 12	Scadenza dei reclami per la borsa di studio	16. comma 6
29 novembre 2019	Termine convalida crediti per abbreviazione carriera, corsi singoli, carriere studenti decaduti/rinunciatori, passaggi di corso, trasferimenti d'Ateneo, mobilità internazionale 2018/19	14. commi 4, 5 e 6

Riepilogo date e scadenze

>>Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale Borsa di studio e servizio abitativo

>> 2. Scadenze relative al settimo semestre di laurea

Data	Descrizione	Articoli
30 novembre 2019	Scadenza per la presentazione dell'IBAN (per ottenere l'erogazione della prima rata borsa di studio a partire da fine dicembre 2019)	17. comma 1
2 dicembre 2019 ore 12	Scadenza della dichiarazione domicilio a titolo oneroso (per chi presenta domanda come fuori sede sia per il settimo semestre di laurea che per il primo anno di laurea magistrale)	8. comma 2
10 dicembre 2019 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio	16. comma 6
Da fine dicembre 2019	Erogazione* della prima rata di borsa di studio	17. comma 1
31 marzo 2020	Scadenza per la presentazione tardiva dell'IBAN (per ottenere l'erogazione prima rata di borsa di studio a partire da fine aprile 2020)	17. comma 1
Da aprile 2020	Erogazione* della prima rata di borsa di studio (per chi ha comunicato l'IBAN tardivamente entro il 31 marzo 2020)	17. comma 1

3. 3. Scadenze relative al primo anno di laurea magistrale, per chi si laurea entro il 31 dicembre 2019 e comunica la propria data di laurea entro il 10 gennaio 2020

Data	Descrizione	Articoli
17 dicembre 2019	Inizio della procedura della comunicazione della data di laurea	21. comma 2
31 dicembre 2019	Scadenza per il conseguimento del titolo di laurea	21. comma 2
10 gennaio 2020 ore 12	Scadenza della comunicazione della data di laurea	21. comma 2
24 gennaio 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria borsa di studio e servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale	21. comma 3.2
24 gennaio 2020 ore 12	Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio e il servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale	21. comma 3.2
24 gennaio 2020	Inizio della procedura della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso (per chi presenta domanda come in sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e come fuori sede per il primo anno di laurea magistrale)	8. comma 2
31 gennaio 2020 ore 12	Scadenza dei reclami per la borsa di studio e il servizio abitativo per il primo anno	21. comma 3.2
11 febbraio 2020	Scadenza per l'immatricolazione al primo anno di laurea magistrale	21. comma 2
17 febbraio 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio abitativo	21. comma 3.2
20 febbraio 2020 ore 12	Scadenza della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso (per chi presenta domanda come in sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e come fuori sede per il primo anno di laurea magistrale)	8. comma 2
25 febbraio 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio	21. comma 3.2
3 aprile 2020	Inizio della procedura dell'autocertificazione di merito	22. comma 2
30 aprile 2020	Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere l'erogazione della seconda rata di borsa di studio a partire da fine giugno 2020	19. comma 2 22. comma 1
6 maggio 2020 ore 12	Scadenza dell'autocertificazione di merito per ottenere l'erogazione della seconda rata di borsa di studio a partire da fine giugno 2020	22. comma 2

>>

3. Scadenze relative al primo anno di laurea magistrale, per chi si laurea entro il 31 dicembre 2018 e comunica la propria data di laurea entro l'8 gennaio 2019

Data	Descrizione	Articoli
Da fine giugno 2020	Erogazione* della seconda rata di borsa di studio per chi ha conseguito e autocertificato 20 CFU entro il 6 maggio 2020	22. comma 1
26 luglio 2020	Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo per chi non ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2020	34. comma 4
10 agosto 2020	Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere l'erogazione della seconda rata di borsa di studio a partire da fine novembre 2020	19. comma 2 22. comma 1
25 settembre 2020	Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo per chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2020	34. comma 4
Da fine novembre 2020	Erogazione* della seconda rata di borsa di studio per chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2020	22. comma 1
31 dicembre 2021	Termine per comunicare l'IBAN per poter ricevere il pagamento delle rate di borsa di studio 2019/20	22. comma 1

4. Scadenze relative al primo anno di laurea magistrale, per chi si laurea entro il 31 marzo 2020 e comunica la propria data di laurea entro il 10 aprile 2020

Data	Descrizione	Articoli
26 febbraio 2020	Inizio della procedura della comunicazione della data di laurea	21. comma 2
31 marzo 2020	Scadenza per il conseguimento del titolo di laurea	21. comma 2
10 aprile 2020 ore 12	Scadenza della comunicazione della data da laurea	21. comma 2
22 aprile 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria borsa di studio e servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale	21. comma 3.2
22 aprile 2020 ore 12	Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio e il servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale	21. comma 3.2
22 aprile 2020 ore 12	Inizio della procedura della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso (per chi presenta domanda come in sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e come fuori sede per il primo anno di laurea magistrale)	8. comma 2
4 maggio 2020 ore 12	Scadenza dei reclami per la borsa di studio e il servizio abitativo per il primo anno	21. comma 3.2
8 maggio 2020	Scadenza per l'immatricolazione al primo anno di laurea magistrale	21. comma 2
14 maggio 2020 ore 12	Scadenza della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso (per chi presenta domanda come in sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e come fuori sede per il primo anno di laurea magistrale)	8. comma 2
15 maggio 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio abitativo	21. comma 3.2
21 maggio 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio	21. comma 3.2
26 luglio 2020	Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo per chi non ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2020	34. comma 4
10 agosto 2020	Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere l'erogazione della seconda rata di borsa di studio a partire da fine novembre 2020	19. comma 2 22. comma 1
25 settembre 2020	Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo per chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2020	34. comma 4
Da fine novembre 2020	Erogazione* della seconda rata di borsa di studio per chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2020	22. comma 1
31 dicembre 2021	Termine per comunicare l'IBAN per poter ricevere il pagamento delle rate di borsa di studio 2019/20	22. comma 1

* Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

Riepilogo date e scadenze

Dottorati e scuole di specializzazione - Borsa di studio e servizio abitativo

Data	Descrizione	Articoli
10 ottobre 2019	Inizio della procedura per richiedere i benefici	25. comma 1
29 novembre 2019 ore 12	Scadenza della richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, o di sola borsa di studio	25. comma 2
24 gennaio 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria di servizio abitativo	26. comma 5
24 gennaio 2020 ore 12	Inizio della procedura dei reclami per il servizio abitativo	26. comma 5
31 gennaio 2020 ore 12	Scadenza dei reclami per il servizio abitativo	26. comma 5
17 febbraio 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio abitativo	26. comma 5
1° marzo 2020	Inizio del periodo di fruizione del servizio abitativo	34. comma 4
22 aprile 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio	26. comma 5
22 aprile 2020 ore 12	Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio	26. comma 5
22 aprile 2020 ore 12	Inizio della procedura della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso	8. comma 2
30 aprile 2020	Scadenza per la presentazione dell'IBAN (per ottenere l'erogazione della prima rata di borsa di studio a partire da fine maggio 2020)	27. comma 1
4 maggio 2020 ore 12	Scadenza dei reclami per la borsa di studio	26. comma 5
14 maggio 2020 ore 12	Scadenza della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso	8. comma 2
21 maggio 2020 ore 12	Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio	26. comma 5
Da fine maggio 2020	Erogazione* della prima rata di borsa di studio (per chi ha comunicato l'IBAN entro il 30 aprile 2020)	27. comma 1
Da fine giugno 2020	Erogazione* della seconda rata di borsa di studio	27. comma 1
28 febbraio 2021	Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo	34. comma 4
31 dicembre 2021	Termine per comunicare l'IBAN per poter ricevere il pagamento delle rate di borsa di studio 2019/20	27. comma 1

Premio di laurea

Data	Descrizione	Articoli
31 luglio 2019	Termine per il conseguimento del titolo, entro l'ultimo anno regolare del proprio corso di studi	36. comma 1
15 gennaio 2020	Inizio della procedura per richiedere il beneficio	36. comma 3
18 febbraio 2020 ore 12	Scadenza della richiesta	36. comma 3
13 marzo 2020 ore 12	Pubblicazione degli esiti provvisori	36. comma 4.4
13 marzo 2020 ore 12	Inizio della procedura dei reclami	36. comma 4.4
27 marzo 2020 ore 12	Scadenza dei reclami	36. comma 4.4
30 aprile 2020	Scadenza per la presentazione dell'IBAN	36. comma 5
13 maggio 2020 ore 12	Pubblicazione degli esiti definitivi	36. comma 4.4
Da fine maggio 2020	Erogazione* del beneficio	36. comma 5


* Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

Riepilogo date e scadenze

Contributi integrativi per la mobilità internazionale – Anno 2020

Data	Descrizione	Articoli
29 aprile 2020	Inizio della procedura per richiedere il beneficio	39 comma 1
29 maggio 2020 ore 12	Scadenza della richiesta	39 comma 1
12 giugno 2020 ore 12	Pubblicazione degli esiti provvisori "GIUGNO – LUGLIO"	39 comma 2.1
12 giugno 2020 ore 12	Inizio della procedura dei reclami "GIUGNO – LUGLIO"	39 comma 2.1
19 giugno 2020 ore 12	Scadenza dei reclami "GIUGNO – LUGLIO"	39 comma 2.1
10 luglio 2020 ore 12	Pubblicazione degli esiti definitivi "GIUGNO – LUGLIO"	39 comma 2.1
4 novembre 2020 ore 12	Pubblicazione degli esiti provvisori "NOVEMBRE" (solo per gli studenti "SOSPESI" il 10 luglio 2020)	39 comma 2.2
4 novembre 2020 ore 12	Inizio della procedura dei reclami "NOVEMBRE"	39 comma 2.2
11 novembre 2020 ore 12	Scadenza dei reclami "NOVEMBRE"	39 comma 2.2
23 novembre 2020 ore 12	Pubblicazione degli esiti definitivi "NOVEMBRE" (solo per gli studenti "SOSPESI" il 10 luglio 2020)	39 comma 2.2
A fine agosto 2020	Erogazione* della prima rata nel caso in cui lo studente risulti "vincitore" nelle graduatorie definitive del 10 luglio 2020 e abbia inserito l'IBAN entro il 1 luglio 2020	41 comma 1
A fine dicembre 2020	Erogazione* della prima rata nel caso in cui lo studente risulti "vincitore" nelle graduatorie definitive del 23 novembre 2020 e abbia inserito l'IBAN entro il 13 novembre 2020	41 comma 1
A fine agosto 2021	Erogazione* della seconda rata ed eventuale rimborso spese di viaggio per gli studenti che consegnano copia dell'attestato di permanenza entro il 1° luglio 2021	41 comma 1
A fine febbraio 2022	Erogazione* della seconda rata ed eventuale rimborso spese di viaggio per gli studenti che consegnano copia dell'attestazione di permanenza entro il 1° gennaio 2022	41 comma 1

* Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.



ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DEL PIEMONTE